


1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE CENTRALE
SETTORI LEGGI E DECRETI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133^o — Numero 6

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- n. 17.** Sentenza 22-24 gennaio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Cumulo - Esclusione della concessione nel caso di pena detentiva superiore ai tre anni - Computo - Criteri - Questioni già decise (sentenza n. 386/1989 e ordinanza n. 509/1990) - Inammissibilità.
 (Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, primo comma) Pag. 9
- n. 18.** Sentenza 22-24 gennaio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Coniugi - Patrimonio familiare - Assenza di figli minori - Indisponibilità dei beni fino allo scioglimento del matrimonio - Ultrattività della norma nonostante la riforma del diritto di famiglia - Richiesta di pronuncia additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.
 (Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 227; c.c., artt. 167, secondo comma, 170 e 175).
 (Cost., artt. 3 e 29, secondo comma) » 12
- n. 19.** Ordinanza 22-24 gennaio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanità pubblica - Prestazioni terapeutiche - Impossibilità di erogazione diretta o convenzionata - Rimborso - Obbligo della regione - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 992/1988 della Corte - Difetto di rilevanza - Richiesta di pronuncia additiva - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3).
 (Cost., art. 32) » 14
- n. 20.** Ordinanza 22-24 gennaio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Irpef - Pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari in s.p.e. - Esenzione - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 151/1981) e successivamente manifestamente infondata (ordinanze nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366 del 1985, 276/1986, 394 e 786 del 1988, 202/1989 e 333/1989) - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).
 (Cost., artt. 3 e 53) » 16
- n. 21.** Ordinanza 22-24 gennaio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti integrati - Conservazione dell'integrazione al minimo - Riduzione di altro trattamento integrato al minimo - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 418/1991) - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 17

n. 22. Ordinanza 22-24 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. - Accertamento - Contribuente in regime forfettario - Rettifica induttiva dell'ammontare dei ricavi - Legittimità del ricorso a presunzioni in materia tributaria (sentenza n. 103/1991, ordinanze nn. 982 e 21 del 1988, 586, 334 e 221 del 1987) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 24 e 53, primo e secondo comma)

Pag. 18

n. 23. Sentenza 22-31 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato - Rigetto - Esito del dibattimento - Impossibilità di applicazione della riduzione di pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. da parte del giudice - Giudizio già ritenuto erroneamente non definibile allo stato degli atti dal g.i.p. - Conseguenze sull'entità della pena - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 81/1991 della Corte - Illegittimità costituzionale.

(C.D., artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p.; c.p.p., art. 458, primo e secondo comma; c.p.p., art. 464, primo comma)

» 20

n. 24. Sentenza 22-31 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Irreperibilità del testimone - Contenuto delle dichiarazioni dal medesimo fornite ai verbalizzanti - Possibilità di deposizione - Divieto - Resa di testimonianza indiretta - Esclusione - Insussistenza di ragionevole giustificazione - Rigorosità delle forme di assunzione della testimonianza attraverso l'interrogatorio diretto e il controinterrogatorio - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 195, quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31, secondo periodo)

» 23

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992 (della regione Toscana).

Istruzione pubblica - Norme sul diritto agli studi universitari - Indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi, in materia di diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari - Costituzione per ogni università di un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia particolare, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università - Concessione in uso perpetuo e gratuito alle regioni dei beni immobili dello Stato e dei materiali mobili di qualsiasi natura in essi esistenti, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari, e riconsegna allo Stato di detti beni in caso di cessazione per qualsiasi motivo della destinazione - Accollo alle regioni degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ogni eventuale tributo relativi a detti beni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza scolastica a favore degli studi universitari (artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977) già esercitata con legge regionale n. 37 del 14 giugno 1989 - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a.

(Artt. 10, 18, quarto comma, e 21, primo, secondo e quinto comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

(Cost., artt. 3, 97, 117, 118 e 119)

Pag. 31

- N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992 (della provincia di Bolzano).

Ambiente (tutela dell') - Previsione della istituzione, gestione e tutela da parte dello Stato di aree naturali protette nonché di obblighi di cooperazione e d'intesa tra Stato e regioni e province autonome - Possibilità da parte dello Stato d'intesa con le province autonome di classificare aree naturali protette nel territorio delle stesse - Istituzione di organismi centrali (comitati e consulta tecnica per le aree naturali protette) con il compito di individuare e classificare le aree naturali comprese nel territorio della provincia di Bolzano e di adottare programmi e criteri di gestione - Attribuzione di poteri di attuazione di detti programmi al Ministro dell'ambiente, nonché di poteri decisionali ed attuativi al Consiglio dei Ministri che vi provvede in via sostitutiva - Disciplina in materia di urbanistica, piani regolatori, tutela del paesaggio ed opere idrauliche - Disposizioni per il finanziamento ai comuni e alle province per interventi, impianti ed opere entro i confini di un parco nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, tutela del paesaggio, urbanistica, usi civici, miniere, cave e torbiere, viabilità, acquedotti e lavori pubblici, addestramento e programmazione professionale.

(Legge 6 dicembre 1991, n. 394, complessivamente, ed in particolare artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 21, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, 35, primo comma, e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, n. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma, 68 e 107)

Pag. 35

- N. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992 (della regione Sardegna).

Ambiente (tutela dell') - Divieto per gravi motivi di salvaguardia ambientale di esecuzione di nuove costruzioni e di trasformazione di quelle esistenti, di qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e di quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e geotermici e sulla finalità istitutiva delle aree protette - Istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro delle aree protette marine - Divieto di istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale - Previsione della facoltà delle regioni di disciplinare l'esercizio della caccia all'interno delle aree contigue alle aree protette soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente - Mancata previsione di una previa intesa con la regione Sardegna e violazione del principio di leale cooperazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 337/1989 e 464/1991.

(Legge 6 dicembre 1991, n. 394, complessivamente, ed in particolare, artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6)

» 42

- N. 8. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 gennaio 1992 (della regione Emilia-Romagna).

Istruzione pubblica - Norme sul diritto agli studi universitari - Indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi, in materia di diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari - Costituzione per ogni università di un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia particolare, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università - Concessione in uso perpetuo e gratuito alle regioni dei beni immobili dello Stato e dei materiali mobili di qualsiasi natura in essi esistenti, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari, e riconsegna allo Stato di detti beni in caso di cessazione per qualsiasi motivo della destinazione - Accollo alle regioni degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ogni eventuale tributo relativi a detti beni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza scolastica a favore degli studi universitari (artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977) già esercitata con legge regionale n. 47/1990 - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a.

(Artt. 18, quarto comma, 21, primo, secondo e quinto comma, 25, primo comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119)

» 45

- n. 9. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 1992 (della regione Puglia).
- Istruzione pubblica - Norme sul diritto agli studi universitari - Indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi, in materia di diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari - Costituzione per ogni università di un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia particolare, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università - Concessione in uso perpetuo e gratuito alle regioni dei beni immobili dello Stato e dei materiali mobili di qualsiasi natura in essi esistenti, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari, e riconsegna allo Stato di detti beni in caso di cessazione per qualsiasi motivo della destinazione - Accollo alle regioni degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ogni eventuale tributo relativi a detti beni - Divieto di cumulo delle borse di studio di cui alla legge impugnata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza scolastica a favore degli studi universitari (artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977) già esercitata con leggi regionali 12 maggio 1980, n. 42, 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11 agosto 1988, n. 20 - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a.**
- [Legge 2 dicembre 1991, n. 390, artt. 7, primo comma, lett. d), e 25, primo comma,
(Cost., artt. 3, 33, 34, 117 e 118) Pag. 49
- n. 17. Ordinanza del tribunale di Trapani del 30 ottobre 1991.
- Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato, per il quale è in corso separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Ingiustificata differenza di tale disciplina da quella prevista, in analoga situazione, nel caso in cui l'imputato di reato connesso non compaia al dibattimento - Irrazionalità - Compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione - Impossibilità di redigere corretta ed adeguata motivazione nonché di effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.**
- (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76; c.p.p. 1988, art. 513, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) » 53
- n. 18. Ordinanza del pretore di Asti del 22 novembre 1991.
- Processo penale - Soggetti imputati di reati commessi in danno reciproco - Conseguente assunzione degli stessi come testimoni a carico dell'altro - Lamentata omessa previsione di libero interrogatorio dell'imputato-teste come nel codice previgente - Irragionevole egual trattamento tra persone in situazioni disomogenee - Compressione del diritto di difesa.**
- (C.P.P. 1988, art. 197, lett. b).
(Cost., artt. 3 e 24) » 56
- n. 19. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, del 23 ottobre 1991.
- Olivicoltura - Divieto di abbattere piante di olivo - Inottemperanza - Sanzione amministrativa - Misura - Criteri di determinazione - Riferimento al valore delle piante abbattute stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura - Conseguente individuazione della sanzione da parte di un organo amministrativo periferico - Prospettata violazione del principio della riserva assoluta di legge (ritenuto) applicabile anche alle sanzioni amministrative - Ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio per essere l'entità della pena pecuniaria, determinata in un circoscritto ambito territoriale - Difficoltà per il giudice, chiamato ad operare una riduzione della pena, di motivare il suo eventuale provvedimento di accoglimento essendo il meccanismo sanzionatorio ancorato al valore delle piante - Contrasto con il principio secondo cui le prestazioni patrimoniali devono essere imposte per legge ove si riconosca natura risarcitoria alla sanzione prevista.**
- (D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4).
(Cost., artt. 3, 23, 25 e 111) » 58

N. 20. Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio del 22 novembre 1991.

Processo penale - Reato di competenza del tribunale - Richiesta di applicazione della pena con sostituzione di pena detentiva con la corrispondente pecuniaria - Inammissibilità per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai soli reati di competenza pretorile - Lamentata omessa previsione dell'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689/1981 - Pretesa incompatibilità con il sistema dell'istituto *de quo* - Irrazionale compressione dei diritti di difesa - Violazione dei principi della delega in materia di norme di coordinamento.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234, in relazione al c.p.p. 1988, art. 444; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54).

(Cost., artt. 3, 24, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, 3, 5 e 6) Pag. 61

N. 21. Ordinanza del pretore di Lecce del 30 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia per gli iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali - Fissazione di un limite minimo di reddito ai fini della determinazione di detti contributi - Irragionevole presunzione *iuris et de iure* di un limite minimo di reddito senza possibilità di prova di aver percepito un reddito inferiore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 431/1987.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., art. 3) » 64

N. 22. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 5 novembre 1991.

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antiggiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 147, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25 e 52) » 65

N. 23. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 17 novembre 1991.

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antiggiuridicità del fatto in dipendenza di valutazione rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 147, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 2, 13, 25 e 52) » 68

N. 24. Ordinanza del pretore di Pistoia del 24 ottobre 1991.

Imposta di fabbricazione - Deposito di gasolio agricolo - Costituzione senza la prescritta autorizzazione UTIF competente - Trattamento sanzionatorio - Determinazione della pena con riferimento all'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata indeterminazione della sanzione, per essere il gasolio agricolo esente da imposta - Prospettato contrasto con il principio di tassatività delle norme penali.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 25) » 71

n. 25. Ordinanza del tribunale di Casale Monferrato del 23 ottobre 1991.

Tributi in genere - Fallimento fiscale - Condizioni per la dichiarazione - Mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo superiore a L. 500.000 - Irrilevanza del fatto che il debito tributario risulti da una iscrizione a ruolo operata in via provvisoria o a seguito di accertamento definitivo - Mancata previsione della facoltà per il contribuente moroso di un tributo iscritto a ruolo in via provvisoria di opporsi al fallimento dimostrando l'inesistenza del debito per illegittimità dell'operato dell'amministrazione in sede di accertamento tributario - Ingiustificato identico trattamento del contribuente moroso per l'imposta definitiva e del contribuente moroso solo per una parte di imposta la cui legittimità è ancora da accertare - Violazione del diritto di difesa - Richiesta di riesame di questione analoga già dichiarata manifestamente inammissibile.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 73

n. 26. Ordinanza della Corte dei conti del 3 ottobre 1990.

Pensioni - Pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni di dipendenti degli enti locali - Esclusione del diritto alla pensione corrisposta dalla c.p.d.e.l. - Mancata previsione del diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli orfani maggiorenni di dipendenti statali nella identica situazione, ai quali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988, è riconosciuto tale diritto.

(R.D. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37).

(Cost., art. 3; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, terzo comma) » 75

n. 27. Ordinanza del tribunale di Brindisi del 15 novembre 1991.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Silenzio del p.m. - Non comparabilità né all'assenso né al dissenso - Inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3) » 77

n. 28. Ordinanza della Corte di assise di Trani del 29 novembre 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti già escussi dalla p.g. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilità degli atti al fascicolo del dibattimento - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermità o irreperibilità del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità dei cittadini innanzi alla legge - Compressione del diritto di difesa per la parte civile ed il p.m.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p. 1988, art. 195, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 78

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 17

Sentenza 22-24 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Cumulo - Esclusione della concessione nel caso di pena detentiva superiore ai tre anni - Computo - Criteri - Questioni già decise (sentenza n. 386/1989 e ordinanza n. 509/1990) - Inammissibilità.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), come modificato ed integrato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e come modificato dalla sentenza n. 386/89 della Corte costituzionale promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti di sorveglianza riuniti nei confronti di Abbate Gaetano ed altri iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 26 ottobre 1990, emessa nei procedimenti riuniti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale di Gaetano Abbate ed altri, ha dubitato della legittimità costituzionale:

a) dell'art. 47 comma primo, dell'ordinamento penitenziario (leggi n. 354/75 e n. 663/86), che esclude la concessione del suddetto beneficio «se la pena detentiva inflitta supera i tre anni», nel testo attuale quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 386 del 1989 che ha dichiarato la parziale illegittimità della norma «nella parte in cui non prevede che... ai fini della determinazione del limite dei tre anni non si debba tener conto ... delle pene espiate»: per contrasto con gli artt. 111 e 70 Cost.;

b) in subordine, dello stesso art. 47 ord. pen. come interpretato dalla Corte di Cassazione, sulla base della menzionata sentenza costituzionale, nel senso della concedibilità del beneficio anche a soggetti condannati «con unica sentenza» a pena superiore ai tre anni, quando il residuo di pena in espiazione sia inferiore al detto limite: per contrasto con l'art. 3 Cost.

Nella specie — venendo il beneficio richiesto da soggetti che, ancorché condannati con sentenza unica o con più sentenze cumulate a pene superiori ai tre anni, hanno tutti allo stato da espiare (detratta la parte di pena già sofferta) un residuo inferiore al detto limite — l'ammissibilità delle istanze dipende appunto — sottolinea il Tribunale — dalla applicazione della norma denunciata: dal che la rilevanza delle questioni sollevate.

Nel merito, poi, il dubbio di legittimità del modificato art. 47 ord. pen. sarebbe — sempre ad avviso del giudice *a quo* — non manifestamente infondato, in riferimento, innanzitutto, agli articoli 111 e 70 Cost.

In relazione al primo dei due richiamati parametri, la ricordata sentenza n. 386/89 — argomentando l'irragionevolezza del computo (ai fini del superamento del limite dei tre anni) della pena già espiata in comparazione ad una, in realtà insussistente, costante giurisprudenza della Cassazione escludente, agli stessi fini, il computo delle pene condonate o comunque estinte — sarebbe infatti incorsa in un palese errore nella ricognizione del diritto vivente [individuabile nell'interpretazione del citato art. 47 o.p. data dalle Sezioni unite, in senso puntualmente contrario a quella presupposto dalla Corte Costituzionale], conseguentemente così di fatto annullando una decisione del Giudice della nomofilachia, in violazione appunto del citato art. 111 Cost.

Parallelamente, con riguardo al parametro dell'art. 70 Cost., l'ipotizzata usurpazione della funzione legislativa è ravvisata dai giudici torinesi nell'alterazione che sempre la menzionata sentenza 386/89 avrebbe arbitrariamente operato della finalità dell'affidamento in prova che nel disegno del legislatore, chiaramente espresso nell'*iter* parlamentare del provvedimento, avrebbe dovuto costituire una alternativa non già generica alla detenzione dell'ultimo triennio, sibbene specifica alla pena, di contenuta entità, inflitta a delinquenti «minimi o redimibili».

Inoltre, la norma denunciata — così come poi interpretata dalla Corte di Cassazione, sulla base della citata sentenza costituzionale 386/89, nel senso che, per la concessione dell'affidamento, occorra ora fare unicamente riferimento alla pena residua, prescindendo dalla entità di quella inflitta sia con più condanne cumulate che con unica condanna — opererebbe una irragionevole equiparazione, ai fini indicati, di situazioni non omogenee.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per eccepire preliminarmente l'inammissibilità delle sollevate questioni; in quanto surrettiziamente rivolte a provocare un non consentito sindacato di una decisione costituzionale di accoglimento, e in subordine, nel merito, la loro infondatezza.

In particolare, ha escluso che possa ipotizzarsi la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni non omogenee, dacché, viceversa «in relazione alla identica pena espianda non è legittimo distinguere le posizioni dei singoli condannati con riferimento ai reati commessi e alle relative sentenze di condanna».

Mentre la diversità di posizioni con riferimento ai precedenti penali assumerebbe rilievo con riferimento alla prognosi relativa agli effetti rieducativi del provvedimento di affidamento e alla prevenzione del pericolo di ricadute: ai fini quindi della concessione in concreto e non già dell'ammissibilità in astratto del beneficio in parola.

Considerato in diritto

1. — L'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario (come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663) — nel disciplinare l'affidamento in prova, del condannato al servizio sociale, fuori dall'istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare — dispone, al comma primo, che il beneficio può essere concesso «se la pena inflitta non supera i tre anni».

2. — Con sentenza n. 386 dell'11 luglio 1989, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta «nella parte in cui non prevede che, nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto» (agli effetti della detraibilità del quantum originariamente irrogato) «anche delle pene espiate» (al pari di quelle condonate od estinte).

E, con successiva ordinanza n. 509 del 1990, nel chiarire la portata di quella pronuncia, ha puntualizzato che essa — «se pur ha risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da più sentenze» — si riferisce anche ai casi di pene inflitte «per più reati con unica sentenza».

3. — Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Torino impugna ora nuovamente il citato art. 47 o.p. «nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 386 del 1989», assumendone il contrasto:

a) con l'art. 111 della Costituzione, sul rilievo che la ricordata sentenza sarebbe frutto di una errata ricognizione del diritto vivente, per avere essa presupposto che la norma in oggetto, nella sua applicazione

giurisprudenziale, già consentisse di non tener conto (agli effetti del limite in questione) delle pene condonate, così di fatto annullando la contraria interpretazione sul punto viceversa espressa dalla Cassazione, cui spetta il compito della nomofilachia;

b) con l'art.70 della Costituzione, per avere la stessa sentenza ribaltato la finalità legislativamente assegnata all'affidamento in prova di misura alternativa alla pena inflitta a microdelinquenti.

E, in via subordinata, denuncia il medesimo art. 47 — «come interpretato dalla (successiva giurisprudenza della) Cassazione, sulla base della predetta sentenza n. 386/89 della Corte Costituzionale», nel senso che la regola di detraibilità (anche) dell'espiato, ai fini del computo della «pena inflitta», trovi applicazione «sia nel caso di esecuzione di pene irrogate con pluralità di sentenze di condanna, che con unica decisione» — per l'irragionevole equiparazione, che ne conseguirebbe, di situazioni non omogenee, in violazione dell'art. 3 Cost.

4. — L'avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito in linea preliminare la manifesta inammissibilità della impugnativa e, in via gradata, la sua infondatezza.

5. — L'eccezione di inammissibilità va senz'altro accolta con riguardo alle due prime questioni.

E, invero, le censure di violazione degli artt. 111 e 70 della Costituzione in esse formulate — se pur nominalmente riferite all'art. 47 o.p. «come risultante a seguito della sentenza n. 386/89» — sono all'evidenza sostanzialmente invece rivolte a sindacare proprio la suddetta statuizione della Corte: il che — come è pacifico — è irrimediabilmente precluso dal principio di non impugnabilità delle decisioni della Corte consacrato nell'art. 137 co. 3. Costituzione (cfr., *ex plurimis*, ord.ze 27/90; 482/90).

6. — Ma anche la successiva (subordinata) denuncia di violazione dell'art. 3 Cost. è, per l'identico motivo, del pari inammissibile: dacchè, nel censurare l'estensione del principio di detraibilità della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta *ex art. 47 cit.*) anche a fattispecie di condanna a pena superiore ai tre anni, per effetto di concorso o continuazione, «con unica sentenza», il Tribunale rimettente erroneamente attribuisce alla successiva esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella ricordata ordinanza n. 509/90) era in realtà, invece, già insita nella sentenza n. 386/89. Per cui, anche sotto tale profilo, la denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente decisione della Corte di accoglimento.

7. — Diverso quesito — che, per quanto risulta dai dati di fatto riferiti nella ordinanza, potrebbe riguardare la posizione di taluno dei condannati interessati nel procedimento *a quo* — è quello se il beneficio in parola possa concedersi anche a soggetti [cui resti da espiare un residuo di pena inferiore ai tre anni, ma] ai quali sia stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite *per un unico reato*.

Il punto — che non forma oggetto di specifica denuncia nell'ordinanza di rinvio — non è stato esaminato dalla ricordata sentenza n. 386/89 nè, a quanto risulta, dalla successiva giurisprudenza dei giudici ordinari: in proposito, quindi, il tribunale *a quo* è pienamente libero nel suo potere interpretativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma primo della legge 10 ottobre 1986 n. 663 «come risultante a seguito della sentenza n. 386 del 1989 della Corte Costituzionale», sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Torino in riferimento agli artt. 3, 70, 111 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 18

*Sentenza 22-24 gennaio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Coniugi - Patrimonio familiare - Assenza di figli minori - Indisponibilità dei beni fino allo scioglimento del matrimonio - Ultrattività della norma nonostante la riforma del diritto di famiglia - Richiesta di pronuncia additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.****(Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 227; c.c., artt. 167, secondo comma, 170 e 175).****(Cost., artt. 3 e 29, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151, (Riforma del diritto di famiglia) e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla predetta legge di riforma, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel reclamo proposto da Ada Guerrisi, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 sul reclamo proposto da Ada Guerrisi, la Corte di appello di Reggio Calabria ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento (non espresso in dispositivo, ma chiaramente desumibile dal contesto dell'ordinanza) agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui sancisce l'ultrattività della normativa in materia di patrimonio familiare, e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile — nella formulazione anteriore alla predetta legge di riforma, ma tuttora applicabili in virtù della richiamata disposizione transitoria — «nella parte in cui stabiliscono l'indisponibilità dei beni costituenti il patrimonio familiare sino allo scioglimento del matrimonio, indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'effettiva rispondenza del vincolo ai reali bisogni della famiglia e nonostante la mancanza di figli minori».

Secondo il giudice rimettente, la conservazione del vincolo di indisponibilità per i soli rapporti patrimoniali progressi, essendo destinata a perpetuarsi sino allo scioglimento del matrimonio, indipendentemente dalla possibilità di verificare la sua effettiva rispondenza ai reali bisogni della famiglia, sarebbe incompatibile con l'assetto dei rapporti patrimoniali introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia che, anche attraverso il divieto di costituzione di nuove doti (art. 166-bis del codice novellato) e il nuovo regime del fondo patrimoniale, ha ripudiato ogni forma d'immobilizzazione dei beni familiari. Quello del patrimonio familiare è — avverte il giudice *a quo* — un istituto che si riporta alle esigenze di una economia prevalentemente agraria, non più in linea col dinamismo caratterizzante gli odierni rapporti economici, che richiedono invece pronta disponibilità di capitali da utilizzare, nell'interesse stesso della famiglia, in più proficue e redditizie forme speculative, il cui perseguimento è spesso incompatibile coi tempi tecnici necessari per ottenere l'autorizzazione giudiziale prevista, in caso di necessità, dall'art. 170 [vecchia formulazione] del

codice civile. In ogni caso, poi, l'istituto del patrimonio familiare sarebbe estraneo al generalizzato modo di intendere l'interesse materiale della famiglia, la cui migliore garanzia è, semmai, proprio la libera disponibilità dei beni per far fronte, specie in mancanza di figli minori, ai bisogni familiari con tutte le sostanze disponibili.

A parere del giudice rimettente, la disciplina transitoria dell'art. 227 della legge n. 151 del 1975 introdurrebbe un'incomprensibile disparità di trattamento, pur in presenza di identiche situazioni sostanziali, rispetto al nuovo e corrispondente istituto del fondo patrimoniale che, all'art. 169 [nuova formulazione] del codice civile, consente in definitiva la libera alienazione dei beni, ove ricorra il consenso dei coniugi e non vi siano figli minori. Né la ultrattività della disciplina del patrimonio familiare per i rapporti pregressi sembra, a parere del giudice *a quo*, giustificata da effettive esigenze di diritto transitorio, in considerazione della scarsa applicazione pratica dell'istituto, già in passato descritto dalla dottrina come un regime patrimoniale «per ricchi». Peraltro, ove tale ultrattività fosse da considerare razionale, comunque le disposizioni di cui agli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 [vecchia formulazione] presenterebbero specifici profili di irragionevolezza, «conseguenti al mantenimento della previgente disciplina nel nuovo *corpus* normativo introdotto dalla legge di riforma in piena sintonia con i principi costituzionali vigenti in materia».

Infatti le norme richiamate prevedono l'indisponibilità dei beni costituenti il patrimonio familiare sino alla naturale cessazione prevista dall'art. 175, indipendentemente da ogni verifica della rispondenza del vincolo alla obiettiva utilità della famiglia che, per una preesistente o già conseguita prosperità economica, potrebbe anche non sussistere in concreto. Inoltre, allorché i beni costituiti in patrimonio familiare appartengano in proprietà ad uno solo dei coniugi, il mantenimento di un vincolo d'indisponibilità soltanto a carico dei beni di quest'ultimo appare al giudice rimettente incompatibile col principio di eguaglianza fra i coniugi espresso dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, né trova alcuna giustificazione in ragioni di garanzia dell'unità familiare.

Considerato in diritto

1. — La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'11 aprile 1991 (R.O. n. 518 del 1991), con riferimento all'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza e della eguaglianza, e all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, sotto quello dell'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui sancisce l'ultrattività della normativa in materia di patrimonio familiare, e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, e tuttora applicabili in virtù della impugnata disposizione transitoria, «nella parte in cui stabiliscono l'indisponibilità dei beni costituenti il patrimonio familiare sino allo scioglimento del matrimonio, indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'effettiva rispondenza del vincolo ai reali bisogni della famiglia e nonostante la mancanza di figli minori».

2. — La questione è inammissibile.

Il giudice *a quo* ritiene che l'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151, disponendo che «le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori», determini una irragionevole disparità di trattamento rispetto a identiche situazioni sostanziali. Il criterio della immobilizzazione dei beni conferiti in patrimonio familiare, cui si ispira il codice civile del 1942, reso ultrattivo dalla impugnata norma, sarebbe incompatibile con quello opposto, della alienabilità, che contraddistingue il corrispondente istituto del fondo patrimoniale, introdotto dalla novella del 1975.

La incompatibilità consisterebbe nel carattere anacronistico dei contenuti normativi, resi tuttora vigenti dalla disciplina transitoria, corrispondenti alla trascorsa realtà di una società ad economia prevalentemente rurale, irragionevolmente trattenuti in un contesto, quale quello odierno, in cui non immobilizzo, ma mobilità e rapido reinvestimento di capitali possono garantire la prosperità materiale della famiglia. Ingiustificata apparirebbe inoltre la scelta legislativa di un diritto transitorio per conservare un istituto adottato dalla prassi negoziale in frequenze esigue.

3. — Il giudice rimettente sembra chiedere a questa Corte una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile. Ma tale operazione, coinvolgente anche gli articoli 167, secondo comma, e 175, del previgente codice civile, equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, in evidente ossequio al principio di diritto intertemporale della immutabilità delle convenzioni matrimoniali in precedenza stabilite. Un intervento di tale ampiezza testuale e di tale portata normativa appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non a quella del giudice delle leggi.

Si impone peraltro come *ratio decidendi* per la inammissibilità della questione la considerazione della molteplicità delle soluzioni riservate alla insindacabile discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 194 del 1984), per consentire lo smobilizzo di capitali fruttiferi, perdurando o essendo cessata la *causa utilitatis* del vincolo nelle ipotesi in cui ciò meglio corrisponda agli interessi della famiglia o dei suoi componenti, senza necessariamente rinunciare a conservare la distinzione tra le due figure del patrimonio familiare e del fondo patrimoniale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0097

N. 19

Ordinanza 22-24 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Prestazioni terapeutiche - Impossibilità di erogazione diretta o convenzionata - Rimborso - Obbligo della regione - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 992/1988 della Corte - Difetto di rilevanza - Richiesta di pronuncia additiva - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3).

(Cost., art. 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria é per il piano sanitario triennale 1986-88), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Marta Cappellini e la U.S.L. n. 74 di Milano, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Marta Cappellini contro la U.S.L. n. 74 di Milano al fine di ottenere il rimborso della spesa sostenuta per un trattamento sanitario ricevuto da una struttura privata non convenzionata — trattamento ritenuto necessario dal medico curante, ma non suscettibile di essere prestato, da alcuna struttura pubblica o privata convenzionata — il Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) «nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata»;

che nell'ordinanza in questione viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 992 del 1988, al fine di richiedere l'estensione del principio affermato con tale sentenza — relativo al rimborso delle spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate dotate in esclusiva delle apparecchiature necessarie — anche al rimborso delle spese sostenute presso strutture private non convenzionate in relazione a prestazioni terapeutiche indispensabili, ma non erogabili da parte di strutture pubbliche o private convenzionate;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza della questione proposta;

che ad avviso della difesa statale l'inammissibilità della questione dovrebbe, in particolare, discendere dal fatto che nell'ordinanza relativa si avanza alla Corte costituzionale la richiesta di una sentenza «addittiva» pur in assenza «di uno dei presupposti necessari perché una pronuncia addittiva possa aversi, e cioè per mancanza della unicità della soluzione raggiungibile mediante lo strumento del giudizio costituzionale», mentre l'infondatezza della stessa questione dovrebbe in primo luogo derivare dal fatto che «la domanda di prestazioni sanitarie per le sue dimensioni, per la sua variabilità e per la sempre maggiore onerosità delle nuove tecnologie non può oggettivamente essere integralmente soddisfatta dai servizi sanitari offerti dalla collettività organizzata», non risultando, d'altra parte, garantito dall'art. 32 della Costituzione un diritto soggettivo a prestazioni sanitarie illimitate;

Considerato che la questione in esame difetta di rilevanza ai fini della decisione del processo *a quo*, dal momento che detta questione, nei termini in cui viene prospettata, si collega, comunque, alla necessità di un successivo intervento normativo da parte della Regione diretto a disciplinare le modalità per accedere alla prestazione terapeutica e per ottenere il rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta;

che la previsione di tali modalità, anche nell'ipotesi in cui venisse introdotto — così come richiesto dall'ordinanza di rinvio — un vincolo a provvedere a carico della Regione, non è tale da dar luogo ad una soluzione univoca in ordine ai modi, ai tempi, alle misure ed ai controlli connessi al rimborso, ma offre la possibilità di soluzioni differenziate, nel cui ambito la scelta deve ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore regionale;

che, pertanto, la questione si presenta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza ed in quanto diretta a ottenere una sentenza di tipo addittivo pur in assenza di una soluzione obbligata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 20

Ordinanza 22-24 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Irpef - Pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari in s.p.e. - Esenzione - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 151/1981) e successivamente manifestamente infondata (ordinanze nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366 del 1985, 276/1986, 394 e 786 del 1988, 202/1989 e 333/1989) - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).****(Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Domenico Malescio contro Intendenza di Finanza di Messina iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina su ricorso proposto da Domenico Malescio contro l'Intendenza di finanza di Messina (Reg. Ord. n. 505 del 1991) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) «nella parte in cui non estende la esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione all'importo che il Ministero competente abbia riconosciuto al militare dipendente in aggiunta all'ammontare della pensione ordinaria», in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche tenuto conto che l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 1989 alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1981 per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto e quindi manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 276 del 1986, n. 394 e n. 786 del 1988, n. 202 del 1989 e n. 333 del 1989;

che non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 387 del 1989, nella quale la Corte ebbe, tra l'altro, a sottolineare la non raffrontabilità tra «l'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente costituito e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio del quale condivide la natura reddituale» e l'ipotesi «della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva», da considerarsi «trattamento del tutto peculiare, sia perchè si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, secondo comma, della Costituzione), sia perchè la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0099

N. 21

Ordinanza 22-24 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti integrati - Conservazione dell'integrazione al minimo - Riduzione di altro trattamento integrato al minimo - Identica questione già dichiarata non fondata sentenza n. 418/1991) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa l'8 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non contempla la conservazione dell'integrazione al minimo erogata alla data di cessazione del diritto nell'ipotesi di più pensioni integrate, per il dubbio che la riduzione del trattamento concreti disparità rispetto ai titolari di un'unica pensione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che si è costituito l'I.N.P.S., richiamando le difese già svolte in un precedente giudizio;

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 418 del 1991, ha già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola pensione — operante, *ex lege* 11 novembre 1983, n. 638, dal 1° ottobre 1983 — abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subiti dalla pensione-base a titolo di perequazione);

che il giudice *a quo* non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati, onde va ribadita l'interpretazione adeguatrice della denunciata normativa e la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0100

N. 22

Ordinanza 22-24 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. - Accertamento - Contribuente in regime forfettario - Rettifica induttiva dell'ammontare dei ricavi - Legittimità del ricorso a presunzioni in materia tributaria sentenza n. 103/1991, ordinanze nn. 982 e 21 del 1988, 586, 334 e 221 del 1987) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 24 e 53, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Conversione con modificazioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Contorno Saverio contro l'Ufficio IVA di Alessandria iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1990, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di taluni avvisi di accertamento in rettifica operati dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2 n. 29 della legge 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario — anche «indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972 n. 633» e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture — «determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli elementi» nella stessa disposizione elencati, quali «dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti ...»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di «gravità, precisione e concordanza» richiesti dall'art. 2729 cod. civ. in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacità contributiva e di progressività dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, della Costituzione), dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario) e dell'art. 4 della Costituzione (per la negativa incidenza che il denunciato meccanismo impositivo potrebbe avere sullo stesso esercizio del diritto al lavoro);

che di tutte tali questioni l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità, sia sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza, attesa la loro enunciazione in termine di «critica astratta alla disposizione denunciata»; sia in ragione di una sorta di *aberratio ictus*, nella misura in cui con esse verrebbero adottati motivi di irragionevolezza ascrivibili al provvedimento impositivo più che alla norma in esso applicata;

Considerato che entrambe le riferite eccezioni, il cui esame è ovviamente preliminare, vanno disattese. La prima, perchè — contrariamente a quanto dell'Avvocatura assunto — non mancano nell'ordinanza di rimessione i riferimenti al caso concreto (sia con riguardo all'attività, di «parrucchiere per uomo», svolta dal ricorrente, sia al dato indiziante, «numero degli addetti», nella specie utilizzato per l'accertamento presuntivo del correlativo maggior ricavo), che giustificano la dipendenza della lite di merito dall'esito del giudizio di legittimità. La seconda, perchè — a parte taluni rilievi della Commissione *a quo* effettivamente riferibili al provvedimento impositivo e perciò ininfluenti in questa sede — il nucleo centrale della censure formulate attinge proprio la norma denunciata;

che, nel merito, la questione è, comunque, sotto ogni profilo, manifestamente infondata;

che infatti — alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che, in relazione al precetto della capacità contributiva, ha più volte ribadito la legittimità del ricorso a presunzioni in materia tributaria «purchè non irragionevoli e fondate su indici concretamente rivelatori di ricchezza» (cfr., da ultimo sent. 103/91; ord.ze 982, 21/88; 586, 334, 221/87), indipendentemente quindi dalla ricorrenza dei requisiti dell'art. 2729 c.c., attinente alla formazione della prova nella diversa sfera dei rapporti tra privati (cfr. sent. 283/87) — va, in primo luogo, sicuramente anche nella specie esclusa la pretesa violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione: per un verso, perchè non irragionevole è la consentita utilizzazione di parametri conoscitivi extracontabili in presenza di scritture semplificate (e che non abbisognano per ciò di essere previamente smentite in forme predeterminate) quali quelle di cui si avvalgono i contribuenti cd. forfettari, destinatari dell'accertamento in oggetto; per altro verso, perchè parimenti non irragionevole è l'assunzione — in base a massime di comune esperienza — dei dati in questione ad indici di significazione (per altro non automatica) di conseguiti ricavi. E senza che la facoltà, riconosciuta all'Amministrazione, di utilizzare (come nella specie) anche uno soltanto dei dati indizianti, possa risolversi — come si assume — in fittizietà dell'imposizione, potendo a sua volta il contribuente, già nella fase procedimentale, introdurre i dati trascurati dal Fisco; è che egli invece ritenga influenti, nel complessivo contesto conoscitivo, in risposta alla «richiesta di chiarimenti» che la stessa norma denunciata impone all'Ufficio di previamente notificargli;

che, parallelamente tale forma anticipata di contraddittorio — unitamente all'obbligo (nella medesima disposizione pure previsto) di «specificazione nell'avviso di accertamento» (anche in funzione ed a supporto del successivo sindacato giurisdizionale) «dei fatti che danno fondamento alla presunzione» — appresta al contribuente una adeguata rete di garanzie che esclude l'ipotizzabilità di alcuna violazione del precetto della difesa;

che manifestamente insussistente è poi anche l'ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost, attesa la già rilevata disomogeneità di posizione ai fini considerati tra contribuenti in regime di contabilità, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

che infine i residui parametri di cui agli artt. 53 cpv. e 4 della Costituzione sono all'evidenza non utilmente nella specie invocati: (quanto al primo) non venendo in discussione criteri di progressività in materia di IVA, che è imposta sui consumatori finali e non sugli imprenditori, e (quanto al secondo) non potendo — per definizione — stabilirsi una contrapposizione tra diritto al lavoro e dovere di concorrere alle spese pubbliche.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 29, della legge 17 febbraio 1985 n. 17 (Conversione con modificazioni, del d.-l. 19 dicembre 1984 n. 853, recante disposizioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, 24, 53, comma primo e secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0101

N. 23

Sentenza 22-31 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato - Rigetto - Esito del dibattimento - Impossibilità di applicazione della riduzione di pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. da parte del giudice - Giudizio già ritenuto erroneamente non definibile accostato degli atti dal g.i.p. - Conseguenze sull'entità della pena - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 81/1991 della Corte - Illegittimità costituzionale.

(C.D., artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p.; c.p.p., art. 458, primo e secondo comma; c.p.p., art. 464, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1991 dalla Corte di Assise di Genova nel procedimento penale a carico di Costa Elio iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Elio Costa imputato del reato di omicidio aggravato commesso in danno della moglie, la Corte di assise di Genova, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ha sollevato (con ordinanza in data 29 marzo 1991), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento, di concedere, all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale, qualora ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari, nonostante il consenso del pubblico ministero, rigetta la richiesta di giudizio abbreviato.

In ordine alla rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva che, nonostante il procedimento fosse in realtà definibile allo stato degli atti, l'impossibilità di un controllo sul provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari le impedisce di riconoscere, all'esito del dibattimento, il diritto dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale.

La circostanza che un tale diritto possa essere posto nel nulla da un provvedimento del giudice sottratto a qualsiasi controllo risulterebbe del tutto irragionevole. E difatti, perplessità al riguardo — ed anche in relazione all'impossibilità di riesaminare il dissenso del pubblico ministero — furono sollevate nel corso dei lavori parlamentari e di esse si troverebbe traccia nella relazione ministeriale al codice, dove si pone, peraltro, in evidenza la difficoltà di configurare un riesame sia della decisione del giudice che del dissenso del pubblico ministero. Per quanto attiene a quest'ultimo, però, la recente sentenza della Corte n. 81 del 1991, avrebbe dimostrato come le prospettate difficoltà erano superabili e come, ad avviso del giudice *a quo*, lo siano anche per ciò che riguarda il provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari.

La differenza esistente fra le due fattispecie (valutazione negativa di una parte — il p.m. — e valutazione negativa di un giudice) potrebbe essere agevolmente superata dalla considerazione del preponderante rilievo che il consenso delle parti assume in tale tipo di procedimento.

I principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dell'imputato contro un provvedimento (di natura processuale) che disconosce un suo diritto, imporrebbero, secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, di affidare al giudice del dibattimento il riesame del provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, con soluzione analoga a quella adottata nella citata sentenza n. 81 del 1991.

Si osserva infine che, dopo quest'ultima decisione, si sarebbe venuta a creare una disparità di trattamento tra l'imputato che, pur avendo ottenuto il consenso del pubblico ministero, si vede negare il giudizio abbreviato e, quindi, l'eventuale riduzione della pena e l'imputato che, invece, nonostante il dissenso espresso dal pubblico ministero tale beneficio può ancora ottenere in sede dibattimentale.

2. — Nel giudizio così promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato limitandosi a chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono che il giudice del dibattimento, — ritenuto ingiustificato, o comunque erroneo, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata con il consenso del pubblico ministero — possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale.

2. — La questione è fondata.

Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale ha già formato oggetto di scrutinio di costituzionalità con la sentenza n. 81 del 1991, che ne ha dichiarato l'illegittimità nelle parti in cui nella formulazione originaria non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e che il giudice all'esito del dibattimento, quando ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, non potesse applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Ai fini di tale pronuncia la Corte mosse dalla considerazione che, in caso di disaccordo in ordine alla richiesta di applicazione del rito abbreviato, il cui svolgimento comporta la riduzione della pena come previsto dall'art. 442, secondo comma, del codice, l'organo competente ad applicare tale riduzione — verificandone la sussistenza dei presupposti — dovesse essere il giudice del dibattimento, non potendo «il controllo sulla motivazione del diniego [del pubblico ministero] ... trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, ... venire affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione del pubblico ministero».

Pur dovendosi considerare la diversità del caso oggetto della questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, perchè essa non è stata generata dal dissenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta dell'imputato, bensì dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che il processo non potesse essere deciso allo stato degli atti, tuttavia è da rilevare che nel presente giudizio, alla pari che in quello già deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di carattere sostanziale, perchè dall'ammissione al rito abbreviato deriva la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente riduzione della pena.

È per questa stessa ragione che — come nel caso di conflitto tra imputato e pubblico ministero circa l'ammissibilità del rito abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla pretesa dell'imputato non potesse essere definita «all'interno della udienza preliminare» — deve ritenersi che, qualora nonostante l'adesione del pubblico ministero, la pretesa stessa non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa spettare a questi l'ultima parola, *in modo preclusivo*, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena. Ciò soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente consequenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti.

E poiché sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze sull'entità della pena, risulta lesiva della relativa posizione sostanziale dell'imputato l'attribuzione, in via esclusiva, al giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo. Dato che «nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato» (vedi ord. n. 101 del 1991), sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.

3. — Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale va estesa negli stessi termini, analogamente a quanto disposto nella sentenza n. 81 del 1991, sia all'art. 458, primo e secondo comma, con riguardo alla richiesta di trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato, sia all'art. 464, primo comma, che attiene alla richiesta di giudizio abbreviato in sede di opposizione al decreto penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;*

b) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 24

Sentenza 22-31 gennaio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Irreperibilità del testimone - Contenuto delle dichiarazioni dal medesimo fornite ai verbalizzanti - Possibilità di deposizione - Divieto - Resa di testimonianza indiretta - Esclusione - Insussistenza di ragionevole giustificazione - Rigorosità delle forme di assunzione della testimonianza attraverso l'interrogatorio diretto e il controinterrogatorio - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.P., art. 195, quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31, secondo periodo).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512 del codice di procedura penale, promossi con n. 7 ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte rispettivamente ai nn. 21, 214, 290, 429, 439, 497 e 555 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 14, 18, 27, 33 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 30 ottobre 1990 (r.o. n. 21 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite».

Il remittente premette che il processo concerne un tentativo di furto commesso in danno di turista straniera in transito a Firenze, divenuta irreperibile per avere mutato la propria residenza all'estero, e quindi assente al dibattimento nonostante il rituale esperimento della notificazione eseguita con deposito degli atti in cancelleria, a norma dell'art. 154 del codice di procedura penale.

Rileva altresì che il verbale di denuncia, per la parte in cui contiene dichiarazioni testimoniali, è stato dichiarato non acquisibile nel fascicolo dibattimentale per i seguenti motivi: *a)* impossibilità di procedere, per l'assenza del testimone, a previa contestazione delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto; *b)* inapplicabilità nella specie dell'art. 511, secondo comma, del codice di procedura penale, il quale disciplina la leggibilità di atti già legittimamente acquisiti al processo, ma non amplia le condizioni di acquisibilità, stabilite dall'art. 500, quarto comma, dello stesso codice; *c)* impossibilità di applicare nella specie anche l'art. 512 (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), in quanto le dichiarazioni del testimone sono state rese alla polizia giudiziaria e non anche al pubblico ministero (e, comunque, anche ove fossero state rese al pubblico ministero, la lettura non sarebbe ugualmente consentita, in quanto l'irreperibilità sopravvenuta del testimone non appare costituire «impossibilità di ripetizione» dell'atto, posto che non trattasi di latitante o evaso e che, quindi, con le necessarie indagini, è reperibile la sua nuova dimora anche all'estero).

Ciò posto, prosegue il giudice *a quo*, a seguito dell'istanza del pubblico ministero di assunzione, quale testimone indiretto, del vigile urbano verbalizzante (in ordine alle circostanze riferite «a caldo» dalla derubata e trasfusa nel verbale di denuncia), diviene rilevante — in quanto dalla sua risoluzione dipende la possibilità per il pubblico ministero di introdurre prove a sostegno dell'accusa — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, in quanto vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questo acquisite.

La questione appare, poi, non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale assoluto divieto si fonda sull'inaccettabile implicito presupposto della inattendibilità e tendenziosità dei testimoni qualora essi appartengono alla polizia giudiziaria, così violando il principio di eguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Il legislatore, conclude il remittente, nell'intento di parificare i poteri delle parti, appare aver ecceduto in senso opposto, negando attendibilità a testi normalmente qualificati proprio per la loro funzione di primi interlocutori delle parti offese da comportamenti delittuosi.

1.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, conclude per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione.

La questione sarebbe, innanzitutto, inammissibile per irrilevanza, in quanto il giudice *a quo* censura l'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni «in caso di irreperibilità di questi»; ma, nella specie, nella stessa ordinanza di rimessione si afferma che il testimone non può considerarsi irreperibile, dato che, «con le necessarie indagini, è reperibile la sua nuova dimora anche all'estero». Ne deriva che, anche ove la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria non potrebbe comunque essere acquisita, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 195.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che il divieto, per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, della testimonianza *de relato* discende non da una aprioristica valutazione negativa della loro attendibilità, ma dalla circostanza che trattasi di soggetti istituzionalmente deputati alla raccolta, ai fini processuali, delle dichiarazioni dei terzi: la norma denunciata persegue una finalità di garanzia della genuinità delle acquisizioni processuali ed è frutto di scelta discrezionale del legislatore, come tale non censurabile in questa sede.

2.1. — Con successive ordinanze del 19 dicembre 1990 e del 5 marzo 1991 (r.o. nn. 214 e 439 del 1991), il Pretore di Firenze ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, svolgendo argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione di cui al precedente punto 1.1.

2.2. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale conclude per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione, rinviando alle considerazioni svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza del medesimo giudice n. 21 del 1991.

3.1. — Con ordinanza del 26 febbraio 1991 (r.o. n. 290 del 1991), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 2, n. 31, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 e degli artt. 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512 del codice di procedura penale.

Il remittente premette, in punto di fatto, che, nel corso dell'esame testimoniale di un ufficiale di polizia giudiziaria indicato dal pubblico ministero, è emerso che costui aveva assunto, nell'immediatezza del fatto, da persona poi deceduta dopo qualche ora a seguito di intossicazione acuta da eroina, informazioni in ordine all'identità del soggetto che aveva ad essa fornito la detta sostanza stupefacente. Allorché l'ufficiale di polizia giudiziaria era sul punto di riferire il contenuto delle dichiarazioni acquisite, la difesa dell'imputato ha eccepito il divieto di deposizione *de relato* di cui all'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale; la medesima difesa si è poi opposta alla richiesta del pubblico ministero di allegazione al fascicolo d'ufficio — in quanto atto irripetibile — del verbale delle informazioni assunte (redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 357, lett. c), c.p.p.), richiamandosi agli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice stesso.

Ciò posto, il giudice *a quo* osserva che il congegno normativo oggetto di censura — in attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2 della legge delega — è così articolato: divieto assoluto per il testimone ufficiale o agente di polizia giudiziaria di deporre sulle dichiarazioni ricevute (art. 195, quarto comma); divieto di lettura del verbale redatto *ex art. 357, lett. c)*, nonostante la sopravvenuta irripetibilità delle dichiarazioni, consentendosi solo la lettura degli atti, divenuti irripetibili, assunti dal pubblico ministero o dal giudice (art. 512); divieto di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali redatti *ex art. 357, lett. c)*, ove non siano stati utilizzati per le contestazioni, anche quando la contestazione non è più possibile perché l'esame non è più effettuabile (art. 500, quarto comma).

Tale congegno di sbarramento, prosegue il remittente, viola innanzitutto, quanto all'art. 195, quarto comma, il principio di ragionevolezza e di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), in quanto discrimina i cittadini chiamati a testimoniare. Infatti, il terzo comma del citato articolo consente la testimonianza indiretta qualora la fonte non sia più esaminabile per morte, infermità o irreperibilità, ma ciò solo per i testimoni «comuni» e non per gli appartenenti alla polizia giudiziaria, per i quali vige invece il categorico divieto di cui al successivo quarto comma. Tale diversità di trattamento è irrazionale perchè non rispondente ad alcuna concreta situazione personale differenziale tra i soggetti chiamati a deporre, a meno che non si voglia sostenere che se il cittadino testimone è anche appartenente alla polizia giudiziaria allora diviene in sé inattendibile o comunque meno attendibile degli altri cittadini.

L'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale violerebbe, inoltre, prosegue il remittente, l'art. 24 della Costituzione, comprimendo i diritti di difesa della parte civile e vulnerando in ogni caso la parità tra accusa — pubblica o privata — e difesa. Sarebbe chiara, infatti, la disparità di posizione nella quale si trovano tali parti processuali, sotto l'aspetto del diritto alla prova relativa alla pretesa di cui sono portatori, considerato che gli appartenenti alla polizia giudiziaria, proprio per il loro dovere di ricevere informazioni utili all'accertamento del reato e all'individuazione dei responsabili, sono normalmente, e per così dire funzionalmente, i testi dell'accusa, pubblica e privata.

Il giudice *a quo* ritiene, poi, che il perentorio divieto di cui alla norma in esame «riverberi la propria incostituzionale irrazionalità anche sugli artt. 500 n. 4 e 512 del codice di procedura penale». I divieti posti da queste ultime norme si sommano infatti con quello di cui all'art. 195, quarto comma, e tutti insieme finiscono per formare uno sbarramento assoluto alla utilizzazione processuale proprio di quelle dichiarazioni che, per essere state rese nella immediatezza del fatto, sono guardate con più favore dallo stesso legislatore, perchè ritenute giustamente più attendibili rispetto alle altre sommarie informazioni testimoniali, tanto che solo alle prime è consentito l'ingresso nel fascicolo processuale secondo le modalità stabilite nell'art. 500, quarto comma. Qualora, però, il teste esaminato nell'immediatezza sia deceduto o divenga irreperibile, il denunciato congegno normativo determina l'irrimediabile perdita di tali dichiarazioni, spesso le uniche raccolte e raccogliibili.

Anche gli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice di procedura penale, prosegue il remittente, suscitano pertanto seri dubbi di legittimità costituzionale, non solo in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 24, primo e secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa), ma anche — sempre unitamente all'art. 195, quarto comma — per violazione di «un principio di Costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione e che può sinteticamente essere riassunto come l'esigenza fondamentale dello Stato — cui corrispondono legittime aspettative dei cittadini — di assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale».

Infine, le norme denunciate violerebbero, ad avviso del remittente, anche l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il divieto di assumere e valutare le deposizioni di cittadini al corrente di fatti rilevanti ai fini della decisione comporta l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione.

3.2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato — premesso che «ove la ricostruzione del sistema prospettata dal Tribunale fosse corretta, i dubbi di costituzionalità puntualmente individuati sembrerebbero in effetti fondati» — osserva che la premessa interpretativa dalla quale muove il remittente non può essere condivisa, sulla base di considerazioni di ordine testuale e logico-sistematico. In particolare, va ritenuto che il divieto di deporre di cui all'art. 195, quarto comma, c.p.p. non sussiste rispetto alle dichiarazioni acquisite da qualunque «generico» soggetto, ma esclusivamente rispetto a quelle rese da persona che il codice qualifica come «testimone», nel significato tecnico di soggetto chiamato a rivestire l'ufficio testimoniale. Ne deriva che l'impossibilità di deporre esiste solo e nei limiti in cui la persona le cui dichiarazioni sono state acquisite dalla polizia giudiziaria abbia assunto nel procedimento la qualità di testimone: ove ciò non avvenga, per morte o altra causa, cade l'inibitoria a deporre, proprio perchè, mancando il «testimone», l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria si troverà nella identica posizione di chiunque renda una testimonianza indiretta. Un sicuro indice di tale tesi si rinviene, prosegue l'Avvocatura, nel fatto che il legislatore non ha individuato il fenomeno della testimonianza *de relato* (art. 195, commi 1 e 3) nel fatto di colui che si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad «altri testimoni», bensì ha adottato il termine «altre persone», che tali cessano di essere, per divenire testimoni, allorché ne venga disposto il relativo esame. Vi è quindi una sola peculiarità per ciò che attiene alla polizia giudiziaria: una volta che la persona abbia assunto la qualità di testimone e la sua voce venga pertanto acquisita secondo la dinamica tipica di quel mezzo di prova, le dichiarazioni precedentemente rese non possono formare oggetto di deposizione da parte della polizia giudiziaria, perchè ciò equivarrebbe ad introdurre un elemento eteronomo rispetto al veicolo tipico di utilizzazione processuale degli atti a contenuto dichiarativo, cioè quello delle contestazioni.

La tesi ermeneutica così delineata, conclude l'Avvocatura dello Stato, non solo elide le censure del remittente, alimentate dal presupposto di ritenere che le dichiarazioni rese *in articulo mortis* siano necessariamente favorevoli all'accusa, ma anche quelle che potrebbero muoversi nella ipotesi inversa, cioè in quella che si realizzerebbe laddove quelle dichiarazioni fossero l'unico elemento favorevole all'imputato.

4.1. → Con due ordinanze sostanzialmente identiche del 28 febbraio e 9 aprile 1991 (r.o. n. 497 e 429 del 1991), il Tribunale di Verona, premesso che il pubblico ministero aveva chiesto di procedere all'esame testimoniale degli agenti di polizia giudiziaria che avevano raccolto la denuncia della persona offesa, resasi successivamente irreperibile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale:

«a) nella parte in cui detta per i soli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria una disciplina diversa da quella di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;

b) nella parte in cui detta una disciplina diversa anche in relazione alle situazioni indicate nell'ultima parte del comma 3 dello stesso art. 195».

Osserva il Tribunale remittente che ai sensi dell'art. 195 c.p.p. la testimonianza *de relato* è sempre possibile, salva la previsione che il giudice a richiesta di parte o anche d'ufficio disponga l'esame delle persone direttamente a conoscenza dei fatti. Per contro, il quarto comma detta per i soli ufficiali ed agenti di p.g. una regola opposta che preclude in modo assoluto tale testimonianza *de relato*, «escludendo irragionevolmente ogni possibile distinzione di situazioni concrete e creando una sorta di privilegio odioso nei confronti di soggetti la cui attendibilità non è di per sé diversa da quella di ogni altro testimone».

L'irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento sono, poi, particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto del testimone di riferimento risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità del medesimo, situazioni nelle quali è sempre possibile la utilizzabilità della testimonianza *de relato*, salvo che la stessa provenga da ufficiali o agenti di p.g.

In definitiva, conclude il giudice *a quo*, risultano violati i canoni di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento e in particolare risulta leso il principio che vieta disparità di trattamento collegate a condizioni personali e sociali senza una razionale giustificazione, non apparendo tale quella che si fonda su un generale sospetto di inaffidabilità di organi della pubblica amministrazione.

4.2. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, limitandosi a richiamare — quanto all'ordinanza n. 429 del 1991 — l'atto di intervento relativo all'ordinanza del Pretore di Firenze n. 21 del 1991, e sostenendo — in ordine all'ordinanza n. 497 del 1991 — l'infondatezza della questione, in quanto il divieto in esame non discende da una aprioristica valutazione negativa della attendibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ma dalla circostanza che trattasi di soggetti istituzionalmente deputati alla raccolta, ai fini processuali, delle dichiarazioni dei terzi.

5.1. → Con ordinanza del 16 maggio 1991 (r.o. n. 555 del 1991), il Pretore di Venezia — sezione distaccata di Mestre — ha a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui è fatto divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni».

Premette il remittente che il pubblico ministero, all'esito dell'esposizione introduttiva, aveva chiesto l'ammissione degli esami testimoniali della parte offesa e dei sottufficiali dei carabinieri che si erano occupati delle indagini, ma l'esame di questi ultimi, allorché si accingevano a dichiarare come e da chi avessero appreso circostanze evidenzianti le eventuali responsabilità degli imputati, veniva ripetutamente interrotto dalla difesa che eccepeva il divieto di cui alla norma impugnata.

Tale divieto, osserva il giudice *a quo*, impedendo, nella fattispecie, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da terzi nell'immediatezza, non consente al pubblico ministero di portare a conoscenza del giudice elementi a fondamento dell'accusa, con grave compromissione del diritto alla prova del pubblico ministero stesso. La scelta del legislatore di discriminare il teste, ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto ai testi comuni cittadini, laddove entrambi possano riferire, *de relato*, circostanze utili sui fatti oggetto di prova è illogica, irrazionale e incongruente. Tali vizi appaiono ancor più evidenti, prosegue il remittente, ove si consideri che agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria incombe una serie di obblighi istituzionali (artt. 347-351 c.p.p.) e non è dato comprendere come tali attività — peraltro penalmente sanzionate in caso di omissione — si concilino con il divieto di testimonianza indiretta, se non in una logica di eccesso di garantismo in contrasto con il principio che la giurisdizione penale deve tendere il massimo possibile all'accertamento della verità sostanziale.

Inoltre, la norma crea una ingiustificata ed irrazionale discriminazione tra le due anzidette categorie di testimoni e, dovendosi escludere che la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria valga a differenziarle, appare evidente, conclude il giudice *a quo*, come la diversa disciplina violi il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

5.2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione e rinviando a tal fine alle considerazioni svolte nell'atto di intervento relativo all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma (n. 290 del 1991).

Considerato in diritto

1. — Le sette ordinanze di rimessione sollevano tutte questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale; la sola ordinanza del Tribunale di Roma (r.o. n. 290 del 1991) investe inoltre gli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice stesso, nonché l'art. 2, n. 31, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e fa riferimento, in ordine a tutte le norme impugnate, anche agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione.

I giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. — Va esaminata per prima la questione relativa all'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, questione — come si è detto — comune a tutte le ordinanze di rimessione. La Corte è chiamata a decidere se sia legittima la norma anzidetta, secondo la quale «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni».

Le due ordinanze del Tribunale di Verona (r.o. nn. 429 e 497 del 1991), nonché quella del Pretore di Venezia — sezione distaccata di Mestre (r.o. n. 555 del 1991), sollevano la questione in via generale sul divieto che, in forza della norma impugnata, colpisce gli appartenenti alla polizia giudiziaria; le altre ordinanze lamentano, invece, che il divieto operi anche ove si verifichi l'impossibilità di esame del teste diretto per morte, infermità o irreperibilità, a differenza di quanto in tali casi il terzo comma dell'art. 195 prevede per i testi comuni. La questione così circoscritta — che il Tribunale di Verona prospetta a sua volta in via subordinata — verrebbe evidentemente ad essere ricompresa ed assorbita nella ipotesi in cui risulti fondata quella sollevata in via generale in ordine alla esclusione in radice degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dalla possibilità di rendere testimonianza indiretta, così come questa è disciplinata dall'art. 195.

D'altra parte, va anche osservato che gli argomenti addotti in tutte le ordinanze con riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo sia del principio di ragionevolezza, sia del principio di eguaglianza, sono di natura tale per cui non possono non investire il divieto in via generale: la prospettazione della questione limitatamente all'ipotesi surriferita dell'impossibilità dell'esame del teste diretto appare perciò mossa soprattutto da una preoccupazione rigorosa in ordine alla rilevanza della stessa, relativamente ai casi di specie da cui partono le ordinanze di rimessione.

2.2. — L'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento relativo all'ordinanza di rimessione del Pretore di Firenze del 30 ottobre 1990 (r.o. n. 21 del 1991), solleva un'eccezione di inammissibilità, rilevando che l'ordinanza stessa sarebbe contraddittoria, in quanto, mentre fonda la questione sulla circostanza della irreperibilità del teste diretto (persona offesa dal reato), afferma successivamente che in realtà, con le necessarie indagini, potrebbe essere reperibile la sua nuova dimora anche all'estero. L'eccezione va respinta, in quanto nella fattispecie la condizione di irreperibilità si è giuridicamente realizzata nel momento in cui, (come riferisce il giudice *a quo*), nonostante la notificazione della citazione sia stata eseguita — essendo mutato il luogo di residenza o di dimora all'estero, ed ignoto quello attuale — mediante deposito dell'atto nella cancelleria ai sensi dell'art. 154 del codice di procedura penale, la persona offesa non si è presentata al dibattimento.

3.1. — La questione va dunque esaminata nel merito con riferimento innanzitutto all'art. 3 della Costituzione, cui si richiamano tutti i giudici *a quibus*.

L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento relativo all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, sostiene che la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 195 andrebbe interpretata nel senso che il divieto per la polizia giudiziaria di deporre «sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni» si riferisca esclusivamente ai «testimoni» intesi nell'accezione tecnica e formale del termine, cioè a coloro che abbiano assunto formalmente nel processo tale qualifica; la stessa Avvocatura osserva, fra l'altro, che, sulla base dell'interpretazione della norma fornita dal giudice *a quo*, «i dubbi di costituzionalità sembrerebbero in effetti fondati».

La tesi interpretativa proposta dall'Avvocatura non può essere condivisa, a prescindere dalla considerazione che essa non sarebbe comunque risolutiva di fronte alla questione sollevata in via generale con i riferimenti e le motivazioni accennate. Va, infatti, innanzitutto osservato che tale tesi sembra contraddetta dalla relazione ministeriale all'art. 351 del codice, ove si afferma che il potere della polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni dalle «persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini» trova fondamento nella direttiva 31, seconda parte, della delega («dichiarazioni rese dai testimoni»), con ciò intendendo la direttiva stessa nel senso che il termine «testimoni» indichi appunto genericamente e tecnicamente le persone che possono riferire circostanze utili. È comunque determinante rilevare come tutti i giudici *a quibus* abbiano concordemente e univocamente interpretato l'art. 195, quarto comma, attribuendo al vocabolo «testimoni» quest'ultimo significato generico, anziché quello restrittivo tecnico-formale. È superfluo aggiungere che la Corte deve valutare la legittimità costituzionale della norma così come essa è interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, fatta salva l'ipotesi, che ovviamente non ricorre nel caso in esame, in cui si tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente arbitraria ed erronea.

3.2. — La questione è fondata.

Dalla lettura, non sempre chiara né agevole, dell'art. 195 del codice di procedura penale risulta innanzitutto che la testimonianza indiretta è ammessa, purché il testimone indichi «la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame» (settimo comma). Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte, ferma restando la facoltà del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio (commi primo e secondo). Se la disposizione di cui al primo comma non è osservata — vale a dire se, nonostante la richiesta di parte, le persone indicate non sono esaminate — la testimonianza indiretta non può essere utilizzata, salvo che l'esame delle persone stesse «risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità» (terzo comma). In questo complesso normativo, (i commi quinto e sesto si riferiscono rispettivamente all'ipotesi in cui la conoscenza dei fatti sia avvenuta in forma diversa da quella orale e al caso in cui i testi diretti siano le persone indicate negli artt. 200 e 201, in tema di segreto professionale e segreto d'ufficio), si colloca il quarto comma, il quale — come si è visto — vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Trattasi di un divieto che rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla richiamata disciplina dell'art. 195 nel suo complesso, sia rispetto alla regola generale sulla capacità di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni persona (art. 196), non essendovi nei loro confronti alcuna previsione di incompatibilità (art. 197).

La eccezione costituita dal divieto in esame, sotto qualsiasi profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole giustificazione.

Invero, una volta che il legislatore, come detto, ha escluso ogni ipotesi d'incompatibilità a testimoniare — quale è, invece, prevista dall'art. 197, primo comma, lett. *d*) per coloro che nel procedimento «svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario» — nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, non si comprende perché a questi ultimi debba essere inibita quella particolare forma di testimonianza, che è la testimonianza indiretta, ammessa dall'art. 195 con la previsione di limiti e garanzie ben specificate. Non si può certo sostenere, nemmeno in via di mera astrazione, che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano da ritenersi meno affidabili del testimone comune; a prescindere dalla palese absurdità di una ipotesi siffatta, essa risulterebbe poi in insanabile contraddizione col ruolo e la funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (v. l'art. 55 e il titolo IV del libro V del codice di procedura penale). Né può sostenersi che proprio dall'attività svolta nella fase delle indagini preliminari derivi una ragionevole giustificazione atta a sorreggere il divieto di cui si discute. Si è già osservato che, se si trattasse di una incompatibilità di tale natura, essa avrebbe dovuto trovare esplicita collocazione nell'art. 197 del codice di procedura penale, dove non ne è traccia; ma non appare nemmeno minimamente accettabile che essa valga soltanto per quella particolare specie di testimonianza che è la testimonianza indiretta.

La palese irragionevolezza della norma impugnata viene ancor più chiaramente in luce, ove si consideri che — come risulta dalle motivazioni delle diverse ordinanze di rimessione — possono verificarsi casi in cui la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria che ha operato nell'immediatezza venga ad essere addirittura fondamentale per l'accertamento dei fatti, quando l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità (art. 195, terzo comma): tali ipotesi, e lo rileva la stessa Avvocatura dello Stato, possono, del resto, riguardare anche la difesa dell'imputato.

3.3. — Né si potrebbe obiettare che il divieto di testimonianza indiretta nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trovi un'adeguata giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale.

Il metodo orale (art. 2, n. 2, della legge-delega) costituisce certamente uno dei principi informativi del codice vigente, ed in base ad esso il convincimento del giudice deve essenzialmente formarsi sulla base delle prove che si assumono al dibattimento nella pienezza del contraddittorio. Ma con tale principio non solo non contrasta ma anzi si conforma pienamente la testimonianza degli appartenenti alla polizia giudiziaria su fatti conosciuti attraverso dichiarazioni loro rese da altre persone, testimonianza da assumersi nei modi e nelle forme rigorosamente prescritte dell'esame diretto e del controesame. Non appare quindi convincente l'affermazione contenuta nella relazione al progetto preliminare a proposito dell'art. 195, secondo cui, nella parte che qui interessa, «il disposto del comma 4 dà attuazione alla direttiva 31 della legge-delega che mira a garantire, ad un tempo, l'oralità della prova e il diritto di difesa». L'oralità della prova è fuori discussione, mentre il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio diretto e il controinterrogatorio del testimone.

4. — È bensì vero che l'art. 195, quarto comma, costituisce puntuale attuazione della direttiva n. 31 dell'art. 2 della legge-delega, la quale stabilisce, con formulazione precisa e specifica, il «divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa». Ma, mentre per quest'ultima parte, — è superfluo ribadirlo —, il divieto appare tutt'altro che irrazionale, coerente com'è col sistema di garanzie di cui beneficia l'imputato (cfr. in tal senso la sentenza n. 259 del 1991), per quanto attiene le dichiarazioni rese da testimoni le considerazioni sopra svolte in ordine alla palese irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma delegata non possono non valere anche nei confronti della parte della direttiva n. 31 relativa ai testimoni, del resto anch'essa correttamente impugnata dal Tribunale di Roma.

Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione.

5. — Il medesimo giudice *a quo* ha sollevato — come detto al punto I — questione di legittimità costituzionale anche degli artt. 500, quarto comma, e 512 del codice di procedura penale, nelle parti in cui il primo non consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di cui all'art. 357, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale neppure nei casi in cui non sia possibile l'esame del teste assunto dalla polizia giudiziaria per sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste medesimo e quindi i detti verbali non siano utilizzabili per le contestazioni; e il secondo non consente la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria neanche nei casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione. Ad avviso del remittente i divieti sanciti da queste ultime norme, aggiunti al divieto di cui all'art. 195, quarto comma, comportano come conseguenza «la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni successivamente deceduti o divenuti irreperibili».

Ma, una volta dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le ulteriori questioni ora indicate — come emerge dalla prospettazione delle stesse svolta nell'ampia motivazione dell'ordinanza di remissione — non hanno più ragion d'essere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992
(della regione Toscana)*

Istruzione pubblica - Norme sul diritto agli studi universitari - Indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi, in materia di diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari - Costituzione per ogni università di un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia particolare, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università - Concessione in uso perpetuo e gratuito alle regioni dei beni immobili dello Stato e dei materiali mobili di qualsiasi natura in essi esistenti, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari, e riconsegna allo Stato di detti beni in caso di cessazione per qualsiasi motivo della destinazione - Accollo alle regioni degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ogni eventuale tributo relativi a detti beni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza scolastica a favore degli studi universitari (artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977) già esercitata con legge regionale n. 37 del 14 giugno 1989 - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a.

(Artt. 10, 18, quarto comma, e 21, primo, secondo e quinto comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

(Cost., artt. 3, 97, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione g.r. del 4 gennaio 1992, n. 3, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 10, 18, quarto comma, 21, primo, secondo e quinto comma, 25, primo comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari».

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari».

Secondo l'art. 1, la legge ha la finalità di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi».

In questa prospettiva, la legge riconosce allo Stato la competenza a porre disposizioni di «indirizzo coordinamento e programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari» (art. 3 primo comma) e alle regioni la competenza ad attivare «gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari».

Più in particolare, gli interventi dello Stato sono elencati al capo secondo della legge, e quelli delle regioni al capo terzo.

2. — Dopo aver in tal modo disciplinato gli ambiti di rispettiva competenza, la legge contiene norme finali (capo sesto), tra le quali l'art. 25, primo comma.

Esso stabilisce che «le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni Università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e

disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di un unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti».

3. — Tale disposizione è lesiva delle competenze regionali costituzionalmente garantite. La materia nella quale interviene la legge n. 390/1991 è stata oggetto di trasferimento alle regioni fin dal d.P.R. n. 3/1972 e, più ancora, in forza degli artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977.

L'art. 44 trasferisce alle regioni, per il rispettivo territorio, le «funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari», nonché le funzioni, i beni e il personale delle opere universitarie.

Dall'art. 42, primo comma, si ricava che la locuzione «assistenza scolastica» individua una materia ricomprensiva «tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi».

L'oggetto della legge n. 390/1991 coincide con la materia dell'assistenza scolastica agli studenti universitari, come risulta dalla comparazione del testo di tutte le disposizioni sinora citate, nonché dall'esame dell'art. 1 dell'art. 3 della legge.

Si tratta, pertanto, di una materia sicuramente appartenente all'ambito di quelle trasferite alle regioni. Merita ricordare che il testo dell'art. 44 del d.P.R. n. 616 fu il risultato di «una non trascurabile battaglia condotta dalle regioni e dalla commissione parlamentare contro il Governo» (Cosentino, art. 44, in aa.vv. commento al decreto n. 616, coord. da Capaccioli e Satta, Milano 1980, tomo I, p. 767). L'originario schema governativo di decreto prevedeva infatti una semplice delega alle regioni delle funzioni esercitate dallo Stato nei confronti delle opere universitarie: ma, a seguito della decisa opposizione delle regioni, il testo della norma fu integralmente riscritto, in sede di parere provvisorio, dalla commissione parlamentare e fu con lievi modifiche accolto e inserito nel d.P.R. n. 616.

Ne segue che, per effetto degli articoli 42 e 44 del D.P.R. n. 616, va constatato il «trasferimento integrale delle funzioni in materia di assistenza scolastica universitaria attualmente svolte dallo Stato e dalle opere universitarie» (Cosentino cit. p. 768).

4. — L'art. 25 della legge in esame (nonché le altre norme censurate) viola gravemente competenze che sono state pertanto integralmente trasferite alle regioni.

Trattandosi di norma indirizzata a disciplinare l'attività regionale, condizione della sua legittimità è che essa risponda formalmente e sostanzialmente ai canoni cui deve ispirarsi l'attività statale di indirizzo e coordinamento.

Tali canoni, al contrario, essa disattende in pieno, nel momento in cui prescrive che le funzioni amministrative di assistenza agli studenti universitari siano esercitate da un organismo di gestione a composizione paritetica tra rappresentanti della regione e dell'università, e aggiunge che il presidente di tale organismo è nominato dalla regione «d'intesa con l'Università».

Viene in tal modo istituito un meccanismo di cogestione tra regione e università, la cui competenza si estende alla totalità degli interventi di competenza della regione (e non invece di quelli dell'università, disciplinati dal capo IV della legge, che sono gestiti da essa in totale autonomia).

Tale meccanismo viola le attribuzioni regionali in materia trasferita, garantite dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, che attribuisce alle regioni la titolarità delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali esse hanno potestà legislativa, dal momento che se viene (come viene) normativamente imposta una sostanziale cogestione delle funzioni trasferite con altre amministrazioni o enti (quali, nel caso, le università), non può dirsi sia rispettato il disposto dell'art. 118 della Costituzione.

La violazione di tale norma si accompagna a quella degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza e della violazione del principio di buona amministrazione da parte di una norma che disconosce la titolarità delle funzioni amministrative regionali in materia, e introduce un meccanismo di sostanziale gestione comune soltanto con l'avvenuto trasferimento delle relative funzioni alle regioni, ma con lo stesso impianto della legge (art. 3 e capo III), che tale trasferimento conferma.

Va aggiunto che la norma in questione è ulteriormente illegittima nel momento in cui pone disposizioni di estremo dettaglio, stabilendo che ogni università debba essere gestita da un apposito organismo di gestione; che in esso debba essere costituito un consiglio di amministrazione; che quest'ultimo sia composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università; che la regione non possa designare personale universitario quale proprio rappresentante; che il presidente sia nominato dalla regione d'intesa con l'università; che metà dei rappresentanti dell'università siano designati dagli studenti e via dicendo.

La natura di minuzioso dettaglio della disposizione normativa la rende incompatibile con i limiti che la Corte costituzionale ha individuato per l'attività di esercizio e coordinamento (cfr. sentenze nn. 411 e 389 del 1989; 307/1983; 245/1984; 177 e 1145 del 1988).

5. — Il carattere di eccessivo dettaglio della disposizione è collegato ad un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui non tiene conto che la previsione tassativa della presenza di rappresentanti della regione nell'organismo gestionale delle università incide indebitamente sull'autonomia dell'esercizio delle competenze regionali in materia trasferita.

Nel caso della regione Toscana, per effetto del trasferimento, è stata adottata una legge regionale che, in esecuzione dell'art. 118, terzo comma della Costituzione e degli artt. 57 e 64, primo e secondo comma, dello statuto regionale (che confermano la delega agli enti locali come modo normale di esercizio delle funzioni amministrative della regione e prescrivono che la delega sia conferita «con legge regionale»), ha disciplinato gli interventi in materia di diritto allo studio universitario (legge Toscana n. 37 del 14 giugno 1989).

Tale legge stabilisce che le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono delegate ai comuni di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Carrara (art. 14, primo comma); i primi tre comuni devono avvalersi, per la gestione degli interventi, di un'apposita azienda dotata di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, istituita e regolata dagli stessi comuni sulla base dei principi contenuti negli artt. 15, 16 e 17 della legge (art. 14, secondo comma). Al contrario, i comuni delegati di Arezzo e Carrara effettuano direttamente gli interventi (art. 14, terzo comma).

6. — La disposizione dell'art. 25 (qualora dovesse essere interpretata nel senso di escludere che agli organismi gestionali previsti dall'art. 25, primo comma, possano partecipare, come rappresentanti «della regione», soggetti designati dagli enti locali delegati dalla regione, nelle forme e con le modalità previste, in Toscana, dalla legge Toscana n. 37/1989) si pone in contrasto con il modo con il quale, nell'esercizio della propria autonomia, costituzionalmente garantita dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, la regione Toscana ha disciplinato, nella forma della delega, lo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materia dell'assistenza scolastica allo studio universitario, perché prevede la costituzione di un organismo di gestione nel quale è prevista la presenza di funzionari della Regione, con esclusione di soggetti espressi da enti diversi, anche quando questi fossero delegati dalla regione.

La norma è per giunta irragionevole, e dunque ulteriormente in contrasto con il precetto costituzionale (artt. 3 e 97 della Costituzione), perché la gestione dell'assistenza universitaria concerne profili che sono principalmente, se non esclusivamente, concentrati nei singoli centri di sede di università, e si correlano con attività e funzioni di competenza comunale, cosicché non sussiste alcuna esigenza di «unitarietà» degli interventi che possa eventualmente giustificare la non delegabilità delle funzioni dalla regione agli enti locali.

Del resto, la stessa legge n. 390/1991 non disconosce che la gestione ottimale della materia debba tener conto della collocazione e del radicamento locali delle singole università, come dimostra lo stesso art. 25, primo comma, nella parte in cui prevede che gli organismi di gestione siano costituiti «per ogni Università».

7. — Se l'art. 25, primo comma, è disposizione dettata nel quadro della attività di indirizzo e coordinamento e per disciplinare le modalità di svolgimento dei compiti affidati alla regione ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge e specificati dal capo terzo della stessa, la norma comporta una violazione dei principi che rendono costituzionalmente legittimo l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, perché questa non è suscettibile di regolare le modalità di svolgimento delle competenze trasferite alle regioni, e in specie la facoltà di esercitarle con o senza delega agli enti locali.

L'esercizio della delega, infatti, è modalità prescritta dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione come «normale» nell'esercizio delle funzioni amministrative della regione nelle materie trasferite: cosicché è illegittimo ritenere che l'attività di indirizzo e coordinamento possa giungere sino al punto di imporre alle regioni lo svolgimento dell'attività di loro competenza in modo diverso dalla delega, qualora questa sia stata prescelta dalle regioni stesse.

Se poi si dovesse ritenere invece che l'art. 25, primo comma, pone una norma che non attiene alle modalità di svolgimento delle funzioni riservate alle regioni dalla stessa legge n. 390/1991, ci troveremo di fronte ad una disposizione che *a fortiori* viola le competenze regionali, dal momento che impone alle regioni di esercitare una attività, con modalità dettagliate, in una materia ad esse trasferita, senza che vi sia neppure un collegamento tra tale imposizione e l'esercizio dei poteri attribuiti alla regioni ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 390.

Nell'un caso e nell'altro, sussiste la violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite e l'illegittima interferenza dell'art. 25, primo comma, nell'ambito delle modalità di esercizio, da parte della regione, delle competenze ad essa trasferite.

8. — Del pari illegittime, e lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite, sono le altre norme indicate in epigrafe. L'art. 10 impone un coordinamento intraregionale che, per quanto attiene alla partecipazione della regione, è affidato ai «rappresentati della regione».

Valgono, anche in questo caso, le argomentazioni già svolte in precedenza relativamente all'art. 25, primo comma: nel senso che se la norma dovesse essere intesa come tale da vietare l'esercizio delle funzioni regionali in materia tramite soggetti designati dagli enti delegati dalla regione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 97 e 118, terzo comma, della Costituzione; per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo all'art. 25.

9. — L'art. 21, primo comma, prevede la concessione in «uso perpetuo e gratuito» dei «beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari».

È costituzionalmente illegittimo e, ancora una volta, irragionevole, aver trasferito alla regione (confermando il trasferimento con la stessa legge n. 309/1991) le funzioni in materia di servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari e contemporaneamente disciplinare il trasferimento dei beni che a tali funzioni sono «esclusivamente destinati» non già attribuendoli in proprietà alle regioni, ma nella forma della concessione di uso perpetuo e gratuito: cosicché, il trasferimento è pieno e definitivo quanto alle funzioni, ma contraddittoriamente non lo è quanto ai beni che a tali funzioni sono legati — per esplicito riconoscimento dello stesso art. 21, primo comma — in modo esclusivo, con violazione dei principi posti dagli artt. 3, 97, 118 e 119 della Costituzione.

D'altra parte, quand'anche si ritenesse legittima la forma della concessione in uso perpetuo e gratuito, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 21, secondo e quinto comma, della legge n. 390, in quanto con essi si dispone da un lato che «gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al primo comma, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni», dall'altro che «per qualsiasi ragione», venga meno la destinazione all'assistenza universitaria, i beni stessi dovranno essere «riconsegnati» allo Stato.

Le norme denunciate sono illegittime per violazione del principio di autonomia finanziaria delle regioni, dal momento che esse si traducono nell'imposizione di spese a carico della regione in relazione ai beni destinati alle competenze trasferite, senza che sia fornita alcuna assicurazione sulla permanenza dei beni nel patrimonio della regione, ed anzi negando esplicitamente l'attribuzione dei beni stessi a tale patrimonio: con gli effetti perversi e sostanzialmente iniqui, di natura anche economica e finanziaria, che ciò può produrre nell'ipotesi in cui «per qualsiasi ragione» (e dunque anche per atto dello Stato) i beni in oggetto vengano sottratti alla destinazione funzionale alla realizzazione del diritto agli studi universitari.

10. — L'art. 18, quarto comma, della legge n. 390/1991 stabilisce che «per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni».

La disposizione è anch'essa costituzionalmente illegittima nella parte in cui pone a carico delle regioni gli oneri di manutenzione degli immobili realizzati con partecipazione delle Università nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla stessa disposizione, in difetto del requisito della titolarità degli immobili stessi da parte della regione, nonché di qualsivoglia garanzia circa la permanenza della destinazione e la gratuità dell'uso.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 18 (quarto comma), 21 (primo, secondo e quinto comma), e 25 (primo comma) della legge n. 390/1991, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 9 gennaio 1992

Avv. Alberto PREDIERI

91C0047

N. 6

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Ambiente (tutela dell') - Previsione della istituzione, gestione e tutela da parte dello Stato di aree naturali protette nonché di obblighi di cooperazione e d'intesa tra Stato e regioni e province autonome - Possibilità da parte dello Stato d'intesa con le province autonome di classificare aree naturali protette nel territorio delle stesse - Istituzione di organismi centrali (comitati e consulta tecnica per le aree naturali protette) con il compito di individuare e classificare le aree naturali comprese nel territorio della provincia di Bolzano e di adottare programmi e criteri di gestione - Attribuzione di poteri di attuazione di detti programmi al Ministro dell'ambiente, nonché di poteri decisionali ed attuativi al Consiglio dei Ministri che vi provvede in via sostitutiva - Disciplina in materia di urbanistica, piani regolatori, tutela del paesaggio ed opere idrauliche - Disposizioni per il finanziamento ai comuni e alle province per interventi, impianti ed opere entro i confini di un parco nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, tutela del paesaggio, urbanistica, usi civici, miniere, cave e torbiere, viabilità, acquedotti e lavori pubblici, addestramento e programmazione professionale.

(Legge 6 dicembre 1991, n. 394, complessivamente, ed in particolare artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 21, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, 35, primo comma, e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28)).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, n. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma, 68 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 1/92 dell'8 gennaio 1992 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 8 gennaio 1992, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drìoli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16327; all. 2), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente: contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28), per violazione degli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1º novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché della legge 30 novembre 1989, n. 380.

FATTO

Nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, Supplemento ordinario n. 292, è stata pubblicata la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

Le disposizioni contenute nella legge impugnata sono lesive delle competenze esclusive attribuite alla provincia autonoma di Bolzano in materia di urbanistica (art. 8, n. 5, dello statuto), tutela del paesaggio (art. 8, n. 6, dello statuto), usi civici (art. 8, n. 7, dello statuto), miniere cave e torbiere (art. 8, n. 14, dello statuto), caccia e pesca (art. 8, n. 15, dello statuto), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16, dello statuto), viabilità acquedotti e lavori pubblici (art. 8, n. 17, dello statuto), assunzione diretta di pubblici servizi e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19, dello statuto), agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, bonifica (art. 8, n. 21, dello statuto), espropriazione per causa di pubblica utilità (art. 8, n. 22, dello statuto), opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria (art. 8, n. 24, dello statuto), addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29, dello statuto).

La legge è inoltre lesiva delle competenze secondarie attribuite alle province in materia di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8, dello statuto), utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9, dello statuto) e attività sportive e ricreative (art. 9, n. 11, dello statuto), nonché delle norme sul finanziamento delle attività provinciali.

A tali norme statutarie si collegano poi le relative norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1° novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Dato che la legge impugnata è lesiva delle competenze provinciali costituzionalmente alla stessa attribuite, la provincia autonoma di Bolzano le impugna per il seguente motivo di

DIRITTO

Violazione della competenza della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1° novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché della legge 30 novembre 1989, n. 386, da parte della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28).

1. — La legge impugnata è nel suo insieme, cioè in tutte le sue disposizioni, gravemente lesiva della competenza esclusiva che la provincia autonoma di Bolzano ha in materia di «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna» (art. 8, n. 16, dello statuto), di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6, dello statuto), di «urbanistica» (art. 8, n. 5, dello statuto), di «usi civici» (art. 8, n. 7, dello statuto), «miniere cave e torbiere» (art. 8, n. 14, dello statuto), di «caccia e pesca» (art. 8, n. 15, dello statuto), di «viabilità acquedotti e lavori pubblici» (art. 8, n. 17, dello statuto), di «assunzione diretta di pubblici servizi e loro gestione a mezzo di aziende speciali» (art. 8, n. 19, dello statuto), di «agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, bonifica» (art. 8, n. 21, dello statuto), di «espropriazione per causa di pubblica utilità» (art. 8, n. 22, dello statuto), di «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, n. 24, dello statuto), e di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, n. 29, dello statuto).

In sostanza la legge impugnata contrasta con tutto l'impianto dell'autonomia differenziata di cui gode la provincia autonoma di Bolzano, prevedendo che anche nel territorio della provincia di Bolzano possano essere «istituite», «gestite» e «tutelate» da parte dello Stato le aree naturali protette, insieme e/o in aggiunta all'esistente parco nazionale dello Stelvio e dispone che l'ordinamento delle stesse aree sottostà non tanto e non solo alla disciplina specifica prevista dall'ordinamento vigente (oltre alla normativa statutaria vedasi in particolare anche l'art. 3 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), ma alla disciplina della legge impugnata, che viola palesemente l'autonomia della provincia autonoma di Bolzano.

2. — In particolare l'art. 1, quinto comma, della legge impugnata è lesivo delle competenze primarie provinciali in quanto esso introduce per la tutela e gestione di aree naturali protette in provincia autonoma di Bolzano obblighi di «cooperazione» e di «intesa» fra Stato e provincia che non sono previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione (disposizioni sopra citate) che attribuiscono invece la relativa competenza esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.

L'art. 1, quinto comma, della legge impugnata pretende, inoltre, di applicare alla provincia autonoma di Bolzano l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disposizioni che sono entrambe incompatibili con l'autonomia di cui gode la provincia stessa.

In particolare va notato che l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si riferiva soltanto alle regioni ordinarie. Esso non trova applicazione nella provincia autonoma di Bolzano come stabilito dalla norma di attuazione d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, che estende alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano solamente alcune disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, escludendo le altre.

Per quanto riguarda, invece, la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, va rilevato che questa fa espressamente salve all'art. 1, secondo comma, le competenze provinciali: «2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». Voler rendere ora applicabile alle «aree protette» l'art. 27 di tale legge, che detta norme su accordi di programma per l'attuazione di opere ed interventi, significa mutare tutto il sistema in questo campo, violando l'autonomia della provincia alla quale in materia di aree protette compete ogni forma organizzativa ed amministrativa (artt. 8 e 16 dello statuto).

3. — Incostituzionali sono anche il sesto e settimo comma dell'art. 2 della legge impugnata, in quanto essi prevedono la possibilità di «classificazione» (e di «istituzione»: così art. 2, settimo comma) nel territorio provinciale di Bolzano di aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale da parte dello Stato «d'intesa» con la provincia autonoma di Bolzano, sostituendo al potere esclusivo autonomo della provincia (garantito dall'art. 8, primo comma, cifre 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29 e dall'art. 16 dello statuto) un potere dello Stato da esercitare d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano.

Dato che la provincia autonoma di Bolzano ha competenza esclusiva in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16, dello statuto) e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6, dello statuto) non è consentito allo Stato sottrarre alla provincia tali competenze esclusive, autoattribuendosi con legge ordinaria il potere di «classificare» le aree naturali protette e di «istituire» nuove «aree protette» (parchi o riserve naturali) nel suo territorio, sostituendo al potere autonomo un potere proprio da esercitare previa «intesa» per aree protette in provincia di Bolzano che la norma definisce «parchi nazionali» (così testualmente art. 2, settimo comma).

Peraltro, la norma impugnata è anche formalmente viziata in quanto essa modifica il disposto dell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, eludendo la procedura tassativamente prevista dall'art. 107 dello statuto speciale di autonomia.

4. — Con gli artt. 3, 4 e 5 della legge impugnata vengono istituiti organismi statali centrali («Comitato per le aree naturali protette» e «Consulta tecnica per le aree naturali protette»), con il compito di classificare ed individuare le aree naturali comprese nel territorio provinciale di Bolzano, di adottare programmi e criteri di gestione e nel contempo attribuire poteri di attuazione del programma al Ministro dell'ambiente, nonché poteri decisionali ed attuativi al Consiglio dei Ministri, «che provvede in via sostitutiva» (così art. 5), con riflessi diretti anche sulla parte attuativa e finanziaria spettante alla provincia autonoma di Bolzano.

Si tratta di una procedura che è in palese contrasto con la competenza provinciale primaria in tema di parchi naturali (art. 8, n. 16, anche in relazione all'art. 16 dello statuto). Tale competenza nella provincia autonoma di Bolzano è sottratta alla disciplina statale. In particolare è palesemente incostituzionale la previsione che la provincia autonoma di Bolzano debba conformarsi a programmi e direttive da parte di organi statali, sia per quanto riguarda l'istituzione di nuove aree protette (parchi, biotopi), sia per l'ampliamento di quelli già esistenti, sia per il finanziamento degli stessi. In questo punto si viola anche l'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Bolzano che si basa sulla legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386.

5. — L'art. 6 della legge impugnata è lesivo delle competenze provinciali, in quanto attribuisce al «Comitato per le aree naturali protette» e alla «Consulta tecnica» il potere di esame delle proposte di istituzione di un'area protetta e delle relative misure di salvaguardia, e per giunta attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di concedere deroghe alle misure stesse, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori in palese contrasto con il principio che le sanzioni amministrative sono disciplinate e attuate dall'Organo cui spetta la relativa competenza.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 6 della legge impugnata detta disposizioni in materia di urbanistica, di piani regolatori, di tutela del paesaggio e di opere idrauliche che fanno parte delle competenze provinciali esclusive (art. 8, primo comma, cifre 5, 6 e 24, dello statuto) che in provincia di Bolzano hanno trovato non solo una particolare disciplina legislativa ma anche particolare attenzione e cura nella loro attuazione, come del resto può *ictu oculi* essere constatato.

Anziché riconoscere la competenza esclusiva, la legge impugnata all'art. 3, primo comma, assegna soltanto un diritto di «presenza» al presidente della provincia ovvero a un assessore delegato al «Comitato per le aree naturali protette» designato per un triennio dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel comitato per le aree naturali protette.

Per quanto riguarda, invece, le consulenze tecniche di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge impugnata, non è nemmeno prevista la presenza della provincia autonoma di Bolzano; ma anche se fosse prevista non toglierebbe il vizio di incostituzionalità che inficia la legge impugnata.

Infatti, tutte le competenze assegnate e trasferite agli organi suddetti sono incostituzionali nella parte in cui prevedono di interferire nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o di incidere su competenze primarie della provincia stessa.

6. — L'art. 7 della legge impugnata è pure viziato da incostituzionalità.

In primo luogo perché individua misure di incentivazione a specifici interventi nell'ambito del parco nazionale che sono in contrasto con le disposizioni vigenti in provincia autonoma di Bolzano e sono, peraltro, anche in contrasto con l'art. 3 della norma di attuazione 22 marzo 1974, n. 279, che disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti il «Parco nazionale dello Stelvio».

L'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 279/1974, dispone: «Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela».

Quindi anche per l'esistente Parco nazionale dello Stelvio (che notoriamente copre il territorio di tre province) è espressamente prevista una procedura diversa, che comunque non può essere derogata da legge ordinaria. Per le altre aree protette (biotopi ed altro) che rientrano solo nel territorio provinciale, ciò è ancora meno possibile per la chiara competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano, citata in epigrafe.

In secondo luogo l'art. 7 della legge impugnata contiene disposizioni riguardo il finanziamento ai comuni e alle province per interventi, impianti ed opere entro i confini di un parco nazionale, opere ed interventi che rientrano a loro volta nelle competenze provinciali dell'art. 8, n. 16 (alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna), n. 5 (urbanistica), n. 6 (tutela del paesaggio), n. 7 (usi civici), n. 10 (edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico), n. 17 (viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale), n. 20 (turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci), n. 21 (agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, bonifica) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e dell'art. 9, n. 7 (esercizi pubblici) n. 8 (incremento della produzione industriale), ma anche della disciplina statutaria fissata dalla legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386, che all'art. 5 prevede che ogni finanziamento deve comunque passare e trovare la sua attuazione attraverso la provincia.

7. — Particolarmente lesivi sono poi anche gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge impugnata, in quanto riservano allo Stato l'istituzione e la delimitazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali nel territorio provinciale.

Alla provincia autonoma di Bolzano spetterebbe solo il diritto di prestare la sua «intesa» qualora il parco o la riserva interessi il suo territorio.

Tale disposizione è chiaramente incostituzionale per le ragioni sopra espresse (punti 1. e 2.) che non staremo qui a ripetere.

Preme aggiungere a questo punto che la provincia autonoma di Bolzano, in base alla sua competenza primaria in tema di parchi naturali (art. 8, n. 16, dello statuto), ha finora istituito di sua iniziativa numerose zone protette e può dirsi — senza peccare d'immodestia — all'avanguardia in questo campo.

La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (tutela del paesaggio) dispone all'art. 1: «(Oggetto della tutela del paesaggio). Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico. A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui all'art. 10» — *Omissis* — «i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione; i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziati».

Nei termini di legge la ricorrente provincia autonoma di Bolzano dimetterà tutta la documentazione da cui risulta quanto è stato attuato e fatto in questo campo.

8. — Per quanto riguarda la gestione dei parchi naturali la legge impugnata (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) prevede una particolare procedura e l'introduzione di un ordinamento gestionale che si differenzia dalle disposizioni vigenti nella provincia autonoma di Bolzano dove la relativa materia è già compiutamente disciplinata dalla «Legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7 - Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali».

Con la legge impugnata è, invece, introdotto un «Ente parco» (ente gestore) con personalità di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, con poteri anche di controllo di merito, e di nomina degli organi. In più vengono individuate nel dettaglio le attività consentite o vietate nel parco o nella riserva naturale ed è previsto un sistema di «liquidazione» dei diritti esclusivi di caccia e degli usi civici.

Viene, inoltre, attribuito al Ministro dell'ambiente l'approvazione del regolamento del parco, e dettati i contenuti dei piani del parco e delle riserve naturali, con attribuzione di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente per quanto concerne la loro approvazione.

Ed infine viene attribuito all'ente parco il potere di organizzare corsi di formazione per le guardie del parco e di rilasciare il relativo titolo professionale.

L'incostituzionalità di tutte queste disposizioni è indubbia sia per quanto riguarda la gestione dei parchi naturali, sia per quanto riguarda la formazione professionale.

La gestione dei parchi naturali in provincia autonoma di Bolzano è disciplinata dall'art. 4 e segg., della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7: «Art. 4: Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, è istituito un comitato di gestione così composto: a) da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interessato, designati dal rispettivo consiglio, corrispondente alla superficie vincolata a parco di ogni comune divisa per la media aritmetica delle singole superfici comunali, con arrotondamento per difetto al numero intero; viene comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni comune; b) da un esperto in scienze naturali; c) da quattro rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative; d) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; e) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; f) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti scelti dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative; g) da un rappresentante dell'assessorato alla tutela dell'ambiente. Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della giunta provinciale per la durata della legislatura».

La provincia autonoma di Bolzano ha inoltre emanato numerose norme riguardo alla protezione della fauna e della flora, del patrimonio ittico, della tutela dell'ambiente e del sistema sanzionatorio: legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, tutela del paesaggio; legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici; legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, sulla protezione della flora; legge provinciale 12 agosto 1973, n. 27, sulla protezione della fauna; decreto del presidente della giunta provinciale 17 luglio 1979, n. 63/HO, modifica dell'elenco delle piante protette, e numerose altre leggi e regolamenti che riguardano la limitazione della raccolta dei funghi, la tutela dei biotopi e via dicendo.

9. — Oltre alle norme che incidono sulle aree naturali protette sono incostituzionali anche le disposizioni che riguardano la formazione professionale dei guardiaparco previste dall'art. 14, quinto comma, della legge impugnata, che pure rientrano nell'ambito delle competenze esclusive attribuite alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello statuto e che viene fatta in modo esemplare dalla provincia.

10. — L'art. 15 della legge impugnata contiene delle disposizioni riguardo alle modalità ed ai contributi contenuti per l'espropriazione e l'indennizzo dei vincoli derivanti dal piano del parco nazionale o dei danni provocati dalla fauna selvatica. Tale disposizione è incostituzionale essendo in contrasto con l'art. 8, n. 22, dello statuto che prevede che la «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale» spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.

Nella legge impugnata l'attuazione della legge viene, invece, attribuita al Ministro dell'ambiente.

La norma impugnata riconosce, inoltre, all'ente gestore del parco un diritto di prelazione sui trasferimenti a titolo oneroso delle proprietà e dei diritti reali sui terreni situati all'interno del parco stesso.

Anche tale disposizione è inapplicabile alla provincia autonoma di Bolzano che non prevede la istituzione di un «Ente parco».

11. — Anche l'art. 16 della legge impugnata è incostituzionale. Esso individua nel dettaglio le entrate dell'ente parco, con devoluzione diretta ad esso anche di contributi ordinari e straordinari dello Stato.

Tale disposizione contrasta sia con l'art. 16, primo comma, dello statuto, sia con l'autonomia finanziaria provinciale e in particolare con gli artt. 5 e 6 della legge statutaria rinforzata 30 novembre 1989, n. 386.

Peraltro, la provincia autonoma di Bolzano ha con legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, già dettato le disposizioni riguardo al finanziamento dei parchi naturali regionali che trovano chiara ed esauriente applicazione.

12. — L'art. 21 della legge impugnata introduce l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale comprese nel territorio provinciale. In aggiunta è previsto che la sorveglianza sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato.

Dalla formulazione dell'articolo si evince che tali disposizioni trovano applicazione anche alle aree protette, comprese nel territorio provinciale ed anche al Parco nazionale dello Stelvio.

A tale proposito si ribadisce quanto abbiamo già accennato sopra. La questione della gestione, della vigilanza, della sorveglianza, nonché la competenza inerente agli organi e al personale a ciò preposto spetta alla provincia autonoma di Bolzano, ai suoi organi e al suo personale (art. 8, primo comma, cifre 1 e 16 ed art. 16 dello statuto) e ciò vale anche per gli organi e il personale in servizio nel Parco nazionale dello Stelvio, già compiutamente disciplinato dalla disposizione di attuazione del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 3 e dalla minuta disciplina provinciale in materia.

13. — Per quanto riguarda l'inciso contenuto nell'art. 21 della legge impugnata per cui spetterebbe allo Stato l'istituzione, la gestione e la vigilanza delle aree naturali protette quando esse abbiano «rilievo nazionale o internazionale», facciamo presente che l'art. 8, n. 16, dello statuto non contiene alcuna disposizione limitativa, nel senso che le competenze in esame spettano alla provincia autonoma di Bolzano per la «alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna» di ogni genere e tipo e non vale quindi il tentativo di creare una species nuova di «rilievo nazionale o internazionale» per sottrarla alla competenza della provincia autonoma di Bolzano.

In altre parole la competenza provinciale primaria va esercitata dalla provincia autonoma di Bolzano ogni qualvolta nel territorio della provincia stessa dovrà essere istituita o gestita un'area protetta.

Lo stesso discorso vale anche per la formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Abbiamo già detto che anche tale materia è di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello Statuto.

Dato che la provincia autonoma di Bolzano ha la relativa competenza, la funzione di sorveglianza dovrà essere esercitata da personale provinciale in base all'art. 8, n. 1, dello statuto (uffici provinciali e personale relativo), all'art. 8, n. 19, dello statuto (assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali), nonché all'art. 16, primo comma, dello statuto (potestà amministrativa).

Anche in base alle disposizioni specifiche relative al Parco nazionale dello Stelvio (art. 3, quinto e sesto comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), alle altre aree protette, la formazione professionale del personale forestale provinciale spetta alla provincia (art. 8, n. 29, dello statuto).

14. — Vengono impugnate, inoltre, in via condizionata anche tutte le disposizioni di cui al titolo terzo della legge impugnata (artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28).

L'impugnazione è condizionata poiché l'art. 22, secondo comma, precisa che sono «fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco».

Dato che la terminologia «fatte salve» è ambigua, tali disposizioni si intendono impugnate per le ragioni suesposte qualora si ritenesse che la formula non escluda l'applicazione di esse quali principi fondamentali anche alla provincia autonoma di Bolzano.

15. — Incostituzionale è anche l'art. 29 della legge impugnata, in quanto si attribuiscono al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta poteri sanzionatori (e di procedura inerente) a tutela dell'ambiente naturale.

Tali poteri spettano invece alla provincia autonoma di Bolzano ed agli organi o enti dalla stessa all'uopo designati: art. 16, primo comma, dello statuto e art. 18 dello statuto.

16. — A tale disposizione si ricollega quella di cui all'art. 30, secondo comma, della legge impugnata che dispone: «2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta».

Tale disposizione è incostituzionale nella parte in cui sottrae alla provincia autonoma di Bolzano il potere-diritto di fissare e di applicare le sanzioni amministrative nell'ambito delle materie di sua competenza.

Non solo, ma si lede anche il principio statutario per cui addirittura in tema di sanzioni penali (mentre nella fattispecie si verte solo in tema di sanzioni amministrative) la «provincia utilizza» le sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato per le stesse fattispecie.

17. — È incostituzionale anche l'art. 34, nono comma, della legge impugnata, in quanto sottrae alla provincia autonoma di Bolzano il potere di concordare con lo Stato estero interessato forme integrate di protezione e criteri di gestione di aree protette confinanti, e la si sottopone comunque all'osservanza delle intese a livello ministeriale, con partecipazione alle intese stesse.

18. — Si rileva poi l'incostituzionalità della norma transitoria, art. 35 della legge impugnata, che contiene delle disposizioni riguardanti il Parco nazionale dello Stelvio.

L'art. 35, primo comma, della legge impugnata dichiara che «per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279», ma nello stesso comma si precisa che si deve «provvedere all'adeguamento ai principi» della legge impugnata n. 394/1991.

Avverso questo disposto va rilevato;

i principi non sono identificati e né specificati;

la materia di competenza provinciale esclusiva è regolata da precise norme di attuazione (art. 3 del d.P.R. n. 279/1974);

la norma di attuazione stessa può essere modificata solo con la procedura prevista dall'art. 107 dello statuto.

19. — Infine, si impugna l'art. 38 (copertura finanziaria) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella parte in cui non devolve alla provincia autonoma di Bolzano i finanziamenti statali (per quanto concerne la gestione delle aree naturali protette ricadenti nel suo territorio) e le forme di contribuzione e di indennizzo contemplate dalla legge stessa, con riferimento alla legge stessa.

In tal modo si viola la legge statutaria rinforzata 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5 che così dispone: «1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. 3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

Concludendo, facciamo presente che la provincia autonoma di Bolzano in tema di aree protette (parchi, biotopi, zone protette), tutela dell'ambiente, inquinamento, tutela del paesaggio, tutela della flora e della fauna — ivi compresi i parchi naturali — ha emesso ben 43 leggi e regolamenti tra il 1960 ed il 1991 ed ha creato nella regione un sistema di protezione ambientale articolato e compiutamente disciplinato, prevedendo anche le relative sanzioni amministrative.

Si tratta quindi di salvaguardare non solo l'autonomia provinciale, ma di non sostituire a un sistema di provata efficienza un altro, di cui non si conoscono ancora gli effetti.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimità costituzionale, in parte qua, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) in tutte le sue disposizioni ed in particolare degli artt. 1, quinto comma; 2, sesto e settimo comma; da 3 a 17; 21; 29; 30, secondo comma; 34, nono comma; 35, primo comma; e 38 (e in via condizionata gli artt. da 22 a 28), per violazione degli artt. 8, primo comma, cifre, 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, primo comma, cifre 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 1º novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 278; 22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n. 1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si depositano con il presente atto:

1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 1/1992 dell'8 gennaio 1992);

2) procura speciale rep. n. 16327, dell'8 gennaio 1992.

Roma, addì 9 gennaio 1992

Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Avv. prof. Roland RIZ

N. 7

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992
(della regione autonoma della Sardegna)*

Ambiente (Tutela dell') - Divieto per gravi motivi di salvaguardia ambientale di esecuzione di nuove costruzioni e di trasformazione di quelle esistenti, di qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e di quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e geotermici e sulla finalità istitutiva delle aree protette - Istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro delle aree protette marine - Divieto di istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale - Previsione della facoltà delle regioni di disciplinare l'esercizio della caccia all'interno delle aree contigue alle aree protette soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente - Mancata previsione di una previa intesa con la regione Sardegna e violazione del principio di leale cooperazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 337/1989 e 464/1991.

(Legge 6 dicembre 1991, n. 394, complessivamente, ed in particolare, artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta ing. Antonio Cabras, rappresentata e difesa come da procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Sergio Panunzio e domiciliata nel di lui studio in Roma, piazza Borghese, 3, e giusta deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 1991 (48/37) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in particolare degli art. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, per violazione degli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna, e delle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

FATTO

1. — In base agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) la regione autonoma della Sardegna ha potestà legislativa ed amministrativa primaria in materia, fra l'altro, di: «agricoltura e foreste», «edilizia ed urbanistica», «caccia e pesca», nonché anche di «turismo» (art. 3 st. rispettivamente lettere *d, f, i e p*).

Spetta dunque alla regione una generale competenza per quanto riguarda gli interventi per la protezione della natura. Ed infatti l'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616») ha trasferito alla regione le funzioni amministrative «concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali».

2. — Ciò premesso, nel s.o. n. 292 della *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1991 è stata pubblicata la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). L'art. 6, terzo comma, della legge n. 394/1991 stabilisce, fra l'altro, che «sono vietati ... per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelli esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta».

3. — Il successivo art. 18, stabilisce poi che «in attuazione del programma (sc.: il programma triennale per le aree naturali protette, previsto dall'art. 4 della legge impugnata) il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinanti».

4. — L'art. 22, quinto comma, inoltre, prescrive che «non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale».

5. — Infine, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, «all'interno delle aree contigue (sc.: aree contigue alle aree protette, v. primo comma dell'art. 32) le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge».

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, e, in particolare, le disposizioni legislative sopra indicate sono gravemente lesive delle competenze costituzionalmente garantite alla regione autonoma della Sardegna, che le impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze regionali di cui agli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione (spec. art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) da parte dell'art. 6, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Come riferito in narrative, il terzo comma dell'art. 6 della legge n. 394/1991 pretende di estendere anche ai centri edificati, sia pure «per gravi motivi di salvaguardia ambientale, (e) con provvedimento motivato» il divieto di eseguire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché il divieto di apportare qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. Tali divieti, tuttavia, sono con tutta evidenza in contrasto con la competenza primaria della regione ricorrente in materia di urbanistica di cui all'art. 3 dello Statuto.

La disposizione statale in questione non potrebbe infatti certamente considerarsi espressione di alcuno dei limiti costituzionalmente previsti nei confronti delle attribuzioni regionali esclusive. In particolare, essa non può essere assimilata ad un principio generale dell'ordinamento. Infatti, i principi generali debbono consistere, com'è chiarito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, o in «orientamenti o criteri direttivi di così ampia portata e così fondamentali da potersi desumere ... soltanto dalla disciplina legislativa relativa a più settori naturali»; ovvero, in analoghi orientamenti e criteri eccezionalmente desumibili da singole materie, purchè «in quest'ultimo caso il principio sia diretto a garantire il rispetto di valori supremi, collocabili al livello delle norme di rango costituzionale o di quelle di immediata attuazione della Costituzione» (sentenza n. 1107/1988, punto 3 della motivazione). Ora, sembra evidente alla regione autonoma della Sardegna che la norma impugnata, lungi dal contenere «orientamenti e criteri direttivi» dotati delle caratteristiche e della valenza che, come s'è visto, codesta Ecc.ma Corte richieda per poter qualificare un precetto come principio generale dell'ordinamento giuridico, si limiti ad un'indicazione di portata molto ristretta, che si sostanzia nella formulazione di un divieto specifico ed illegittimamente limitativo delle competenze regionali.

Per analoghe ragioni, deve pure escludersi che il terzo comma dell'art. 6 possa considerarsi come norma fondamentale di riforme economico-sociali. Anche in questo caso, infatti, è pur sempre necessario, per poter qualificare come norma fondamentale di riforma una determinata disposizione, verificare che quest'ultima si traduca nella posizione di «norme-principio o della disciplina di istituti giuridici ... che rispondono complessivamente ad un interesse unitario ed esigono pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale ... e che, in ogni caso, lascino alle regioni, nelle materie di propria competenza, uno spazio normativo sufficiente per adattare alle proprie peculiarità locali i principi e gli istituti introdotti dalle leggi nazionali di riforma» (sentenza n. 1033/1988, punto 4 della motivazione). È evidente, al contrario, che da un lato l'interesse sotteso alla norma impugnata ben potrebbe essere tutelato anche dalla Regione ricorrente, nell'esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite; e dall'altro, che la suddetta norma non potrebbe qualificarsi come norma principio, per la sua struttura puntuale e dettagliata che non lascia, per giunta, alcun margine di intervento normativo alla Regione.

2. — Violazione delle competenze regionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione (spec. art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) da parte dell'art. 18, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'art. 18, primo comma, della legge n. 394, affida, come s'è visto, al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, l'istituzione delle aree protette marine. La disposizione non prevede alcuna forma di intesa con la regione autonoma della Sardegna, e per questa parte deve ritenersi sicuramente incostituzionale. L'esigenza dell'intesa con la regione ricorrente è infatti chiaramente desumibile dalla normativa di attuazione di cui al d.P.R. n. 348/1979, nonché dalla stessa legge n. 394, che, all'art. 1, quinto comma, stabilisce che «nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa». Anche codesta ecc.ma Corte, nella sent. n. 337/1989, ricordava, con riferimento alla disciplina posta dall'art. 18, lett. c, della legge n. 67/1988, concernente, fra l'altro, l'istituzione del parco marino del golfo di Orosei, l'esigenza dell'intesa con la regione Sardegna. Più di recente, con sentenza n. 464/1991, codesta ecc.ma Corte ha inoltre ribadito che in ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato «comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni», il raccordo fra queste ultime ed il primo deve considerarsi «attuazione del principio costituzionale di cooperazione».

3. — Violazione delle competenze regionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione (spec. art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) da parte dell'art. 22, quinto comma, della legge 6 dicembre 1931, n. 394.

L'art. 22, quinto comma, della legge n. 394 vieta l'istituzione da parte della regione di aree protette nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. La norma, che si pone in contrasto con l'art. 58 del d.P.R. n. 348/1979, appare chiaramente irrazionale, poiché inibisce una tutela rafforzata, che potrebbe provenire dalla regione ricorrente, delle aree aventi rilevante interesse naturalistico ed ambientale (tutela peraltro fondata sugli artt. 9 e 32 della Costituzione). In altre parole, l'istituzione di aree protette da parte regionale si sostanzierebbe in una garanzia aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella apprestata con il parco nazionale o con la riserva naturale statale, ed è perciò irragionevole, ed in contrasto con le medesime esigenze di tutela ambientale che la legge n. 394 intende perseguire, escludere la possibilità, per la regione autonoma della Sardegna, di istituire, in via concorrente, proprie aree protette sul territorio di parchi o riserve naturali statali.

4. — Violazione delle competenze regionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione (spec. art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) da parte dell'art. 32, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Infine, valgono per l'art. 32, terzo comma, della legge n. 394, considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte *supra, sub 1*, a proposito dell'art. 6, terzo comma. La disposizione in oggetto esclude che, all'interno delle aree contigue a quelle protette, la regione ricorrente possa estendere la facoltà di cacciare a soggetti diversi dai residenti nei commi dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Senonché, anche tale norma, come quella dell'art. 6, terzo comma, non può considerarsi, per le regioni già indicate, espressione di un principio generale dell'ordinamento o di una norma fondamentale di riforma economico-sociale, per la natura strettamente puntuale e dettagliata del divieto che dispone e per l'assenza di un residuale spazio normativo per la regione. Per tali ragioni, essa deve considerarsi in contrasto con la competenza regionale esclusiva in materia di caccia, di cui alla lett. i) dell'art. 3 dello statuto.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in particolare degli artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22, quinto comma e 32, terzo comma, per violazione degli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la Sardegna, e delle relative norme d'attuazione, approvate con d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Con ogni conseguenza di legge.

Roma, addì 13 gennaio 1992

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

92C0049

N. 8

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 gennaio 1992
(della regione Emilia-Romagna)*

Istruzione pubblica - Norme sul diritto agli studi universitari - Indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi, in materia di diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari - Costituzione per ogni università di un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia particolare, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università - Concessione in uso perpetuo e gratuito alle regioni dei beni immobili dello Stato e dei materiali mobili di qualsiasi natura in essi esistenti, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari, e riconsegna allo Stato di detti beni in caso di cessazione per qualsiasi motivo della destinazione - Accollo alle regioni degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ogni eventuale tributo relativi a detti beni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza scolastica a favore degli studi universitari (artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977) già esercitata con legge regionale n. 47/1990 - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a.

**(Artt. 18, quarto comma, 21, primo, secondo e quinto comma, 25, primo comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390).
(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).**

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Enrico Boselli, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 5886 del 19 dicembre 1991, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, e precisamente delle seguenti disposizioni:

art. 25, primo comma, in quanto prescrive una necessaria cogestione paritetica delle funzioni amministrative tra regione e università, in violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione;

art. 25, primo comma, in quanto determina un forzoso accentramento della gestione in capo alla regione, in violazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione;

art. 21, primo comma, in quanto assegna in «uso perpetuo e gratuito» anziché in proprietà i beni destinati esclusivamente alle funzioni amministrative regionali, in violazione dell'art. 119, quarto comma, della Costituzione;

art. 21, secondo e quinto comma, in quanto con essi si dispone da un lato che «gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al primo comma, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni», dall'altro che qualora «per qualsiasi ragione», venga meno la destinazione all'assistenza universitaria, i beni stessi dovranno essere «riconsegnati» allo Stato, con violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 della Costituzione;

art. 18, quarto comma, in quanto pone a carico delle regioni, senza limitazione alcuna, gli oneri di manutenzione degli immobili realizzati con la partecipazione delle università;

FATTO

Le funzioni amministrative in materia di assistenza universitaria sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In attuazione di questo, il d.l. 31 ottobre 1979 (convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1979, n. 642), ha trasferito alle regioni i beni ed il personale delle opere universitarie.

Sulla base del trasferimento, le regioni hanno disciplinato ed esercitato le relative funzioni. La regione Emilia-Romagna, in particolare, ha disciplinato la materia dapprima con la legge 31 gennaio 1983, n. 8, in seguito con la recente legge 19 ottobre 1990, n. 46, Nuove norme sul diritto allo studio universitario, attualmente vigente, entrata in vigore a seguito della sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 437/1990.

Tale legge, perfezionando il sistema già instaurato dalla legge del 1983, ha delegato le funzioni amministrative ai comuni sede di università ed ha disposto che essi si avvalgano di appositi enti pubblici, amministrati da un consiglio composto in modo da rappresentare le istituzioni e le categorie interessate, cioè l'università, nei suoi docenti e nei suoi studenti, e i comuni stessi (cfr. art. 25, secondo comma).

In effetti tali enti, che pure per certi aspetti rimangono nell'orbita regionale, operano fondamentalmente in stretto collegamento con i comuni sedi di ateneo, in linea di principio delegatari delle funzioni, e quasi quali strumenti di essi.

La nuova legge statale n. 390/1991 conferma la oramai consolidata titolarità regionale della materia — in modo per molti aspetti corretto; e tuttavia, dettando nuovi principi organizzativi della materia con una disposizione stravagante — contenuta nel capo sesto, Norme finali ed essa stessa autodenominata «Norma finale» (e perciò al di fuori del capo dedicato agli interventi regionali ed ai relativi principi) — determina un assetto organizzativo basato in sostanza su una gestione paritetica tra la stessa regione e le università, la quale contraddice il carattere regionale delle funzioni, in violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, nel nuovo assetto non c'è più spazio per gli enti locali, cioè per i comuni sedi di ateneo, il che si traduce in una violazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione: e ciò sia in assoluto, sia in relazione alla disciplina già data alla materia dalla regione Emilia-Romagna con la ricordata legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46.

Lesivo risulta altresì il meccanismo introdotto dalla legge n. 390/1991 per l'assegnazione alle regioni dei «beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari».

In effetti, l'art. 21, primo comma, prevede per tali beni la concessione in «uso perpetuo e gratuito» alle regioni, anziché in proprietà. Non solo: pur rimanendo addossata alla regione stessa ogni spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni tributo (secondo comma), il quinto comma precisa che qualora, «per qualsiasi ragione», venga meno la destinazione all'assistenza universitaria, i beni stessi dovranno essere «riconsegnati» allo Stato.

Infine, lesivo risulta anche l'art. 18, quarto comma, in quanto pone a carico delle regioni, senza limitazione alcuna, gli oneri di manutenzione degli immobili realizzati con la partecipazione delle università nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla stessa disposizione, in assenza di qualunque garanzia circa la permanenza della destinazione e la gratuità dell'uso.

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, in quanto, disciplinando il consiglio di amministrazione degli organismi di gestione e la nomina del presidente, prescrive una necessaria cogestione paritetica delle funzioni amministrative tra regione e università, in violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Come detto in narrativa, la legge n. 390/1991 prescrive che le funzioni amministrative in materia di assistenza agli studenti universitari siano esercitate da un apposito organismo di gestione «il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università».

Tale previsione contrasta con il disposto costituzionale sotto due distinti profili. In primo luogo, e fondamentalmente, risulta evidente il contrasto con l'art. 118, primo comma, il quale assegna alle regioni la titolarità delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali esse hanno potestà legislativa.

Infatti, se la titolarità della funzione amministrativa nella materia è regionale — come è indubitabile alla stregua della legislazione di trasferimento e della stessa legge n. 390/1991 qui contestata — non ne può essere legittimamente imposta una cogestione con altre amministrazioni o enti, sia pure a rilievo costituzionale, quali sono le università.

Beninteso, la regione Emilia-Romagna ha essa stessa per prima, nella propria legislazione oltreché nella propria azione amministrativa, voluto dare rilievo all'interesse evidente del quale in simile materia sono partecipi le università: al punto che la legge regionale attualmente vigente, più volte ricordata, si ispira essa stessa ad un criterio corrispondente, sotto questo profilo, a quello imposto dalla legge statale, prevedendo che il consiglio di amministrazione degli enti di gestione siano composti «per metà da rappresentanti del consiglio comunale ..., per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti designati dal consiglio d'amministrazione dell'università» (art. 25, secondo comma).

Altro è però assumere una libera scelta di politica istituzionale (con la corrispondente facoltà di mutarla ove essa si rivelasse inadeguata), altro essere costretti a tale scelta da una disposizione di legislazione statale: e la regione, mentre è libera di chiamare le componenti istituzionali locali e le componenti universitarie a partecipare all'esercizio delle proprie funzioni amministrative, non può essere costretta ad una simile scelta senza una sostanziale espropriazione della propria titolarità costituzionale, assicurata dall'art. 118 della Costituzione.

La lesione risulta tanto più evidente in quanto gli organismi di (co)gestione previsti dall'art. 25 amministrano esclusivamente gli interventi delle regioni; mentre gli interventi delle università, disciplinati al capo quarto, sono gestiti dalle università in piena autonomia ed indipendenza, con il solo generale dovere di collaborazione previsto dall'art. 3, quarto comma, della legge.

In effetti, la legge n. 390/1991 nella sua tessitura generale e fino alla norma finale concepisce gli interventi dei diversi livelli e soggetti come realtà amministrativamente autonome, anche se comunicanti: e proprio in tale spirito si comprende l'obbligo di reciproca collaborazione posto in capo sia alle regioni che alle università. La norma «finale» qui impugnata invece è ispirata ad un disegno amministrativo tutto diverso, contraddittorio con l'impianto generale della legge, e contrastante, come detto, con la titolarità regionale di quella parte di funzioni.

Altrettanto illegittima poi, in quanto espressione dello stesso disegno di necessaria cogestione, è la ulteriore disposizione dello stesso comma secondo la quale il Presidente degli organismi di gestione è nominato dalla regione «d'intesa con l'università».

Anche in questo caso, infatti, non può essere legittimamente imposto di acquisire il consenso — e non solo la consultazione — di soggetti che non sono titolari costituzionali della funzione.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, in quanto determina un forzoso accentramento della gestione in capo alla regione, in violazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, i nuovi principi organizzativi della materia sono illegittimi sotto un distinto profilo, in quanto prevedono che le regioni costituiscano organismi di gestione i cui consigli di amministrazione sono necessariamente composti da rappresentanti della regione (oltretutto, come detto, dell'università), e che il presidente sia necessariamente nominato dalla regione.

Tali disposizioni infatti — quanto meno se intese in modo rigido — precludono illegittimamente alla regione stessa di decentrare la gestione dei servizi agli enti locali.

Ciò pare confermato dal fatto che anche da altre disposizioni appare evidente l'emarginazione dei Comuni dall'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza universitaria. Così l'art. 8, primo comma, prevede che le regioni possano assegnare il compito di «erogare» (ma in realtà assegnare) le borse di studio regionali alle università, ma non agli enti locali. L'art. 10 prevede un coordinamento diretto tra regione e università, cui rimangono assenti i comuni sede di ateneo.

Più in generale, lo stesso art. 25, primo comma, sopra citato, prevede che le regioni possano «affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università», senza menzionare affatto gli enti locali.

È evidente la diversità di siffatto quadro organizzativo e funzionale rispetto a quello della l.r. n. 46/1990, nel quale le funzioni erano in generale delegate ai comuni sede di ateneo (art. 22, primo comma, ed in concreto gestite da un apposito ente pubblico locale, il cui consiglio di amministrazione era formato per metà di soggetti designati dal consiglio comunale (e l'altra metà da componenti universitarie).

Ma soprattutto è evidente il contrasto di questo assetto con la libertà (prima ancora che il dovere), data alle regioni e costituzionalmente garantita, di esercitare le proprie funzioni attraverso gli enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, e ribadito in termini generali dall'art. 3 della recente legge sulle autonomie locali, n. 142/1990.

Certamente la Regione non nega in assoluto che possono esistere ragioni, per le quali lo stesso legislatore statale possa eventualmente disporre l'esercizio di determinate funzioni amministrative in modo accentrato al livello regionale. In questo caso, tuttavia, una simile scelta non sarebbe ragionevole, dato che in realtà i problemi di concreta gestione dell'assistenza universitaria sono per loro natura concentrati nella città universitaria ed interagiscono con gli altri di competenza comunale (si pensi alle mense), e non hanno necessariamente carattere «unitario» regionale (secondo il requisito previsto per le funzioni che rimangono «regionali» dall'art. 3 della legge n. 142/1990).

Comunque, e soprattutto, nel caso concreto una simile scelta è smentita dalla stessa legge qui contestata, dato che essa prevede, come sopra detto, che l'organismo di gestione sia costituito «per ogni università»: e dunque in forma decentrata, a conferma del carattere essenzialmente «locale» delle funzioni.

Ma se tale è il carattere delle funzioni, non può essere precluso alle regioni di esercitarle per delega a quei comuni che sono — accanto all'università — i principali soggetti coinvolti, anche se con ciò, come detto sopra, la regione Emilia-Romagna non intende affatto escludere l'università dalla gestione, ma intende invece poter seguire il criterio generale delle delega agli enti locali delle funzioni regionali relative ai servizi pubblici locali, secondo quanto l'art. 118, terzo comma, della Costituzione, sicuramente consente.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, nonché dell'art. 21, quinto comma.

L'art. 21, primo comma prevede la concessione in «uso perpetuo e gratuito» dei «beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari».

Senonché la formula della concessione in uso perpetuo e gratuito di beni che sono destinati esclusivamente alla funzione trasferita alla regione non solo è assolutamente singolare — in relazione alla regola sempre seguita del trasferimento in proprietà — ma è anche priva di qualunque ragionevole giustificazione.

Infatti, se tali beni sono oggi adibiti esclusivamente alla funzione dell'assistenza universitaria, si può ben dire che fanno corpo con essa, nel senso che rappresentano le risorse materiali con le quali essa già oggi viene esercitata: risorse che, dunque, debbono seguire il medesimo regime di titolarità piena che vale per la funzione. È perciò, d'altronde, che l'art. 119, 4° comma, della Costituzione sancisce che la regione «ha un proprio demanio e patrimonio».

L'irragionevolezza è poi aggravata da quello che è, con ogni evidenza, la ragione per la quale il legislatore ha disposto l'uso gratuito e non il passaggio della proprietà: la prospettiva di un «recupero» dei beni stessi qualora, «per qualsiasi ragione», venisse meno la destinazione all'assistenza universitaria, nel qual caso i beni stessi dovrebbero essere «riconsegnati» allo Stato, secondo il disposto del quinto comma. Infatti, una simile disposizione non considera che comunque la regione deve far fronte alla funzione, anche con beni diversi da quelli iniziali, ed irrigidisce l'uso dei beni al di là del ragionevole, impedendo, ad esempio, che la stessa regione destini all'assistenza universitaria un immobile più adatto, non potendo «recuperare» quello liberato.

Non vi sono dunque ragioni per contrastare il principio generale del trasferimento al patrimonio regionale delle risorse necessarie all'esercizio della funzione, e la concessione in uso disposta viola l'art. 119 della Costituzione.

Inoltre va affermato che, se anche la concessione in uso perpetuo e gratuito anziché in proprietà si volesse considerare accettabile, rimangono illegittime le disposizioni dell'art. 21, secondo e quinto comma, della legge n. 390/1991, in quanto con essi si dispone da un lato che «gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al primo comma, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni», dall'altro che «per qualsiasi ragione», venga meno la destinazione all'assistenza universitaria, i beni stessi dovranno essere «riconsegnati» allo Stato.

È infatti evidentemente iniquo, e viola l'autonomia finanziaria delle regioni, l'imporre ad esse ogni spesa connessa ad un bene, senza neppure una garanzia minima di godimento del medesimo.

Si noti che nei rapporti privati un simile regime è connesso al diritto di enfiteusi, nel quale infatti ogni spesa è a carico dell'enfiteuta: ma per tale rapporto è stabilito un periodo minimo di venti anni, che costituisce comunque una garanzia di godimento, che qui manca.

Sembra dunque chiaramente affermabile il carattere lesivo dell'apparente beneficio dell'«uso perpetuo e gratuito», che si traduce in un mero escamotage per evitare — come era sin qui sempre accaduto all'atto del trasferimento di funzioni — il passaggio della proprietà dei beni stessi; e sembra affermabile anche l'irragionevolezza di una soluzione, per la quale la regione dovrebbe sopportare ogni spesa e costo, anche di straordinaria manutenzione, senza la stabilità del godimento tipica della proprietà, ed anzi sapendo che se «per qualsiasi ragione» dovesse cessare l'uso specifico, ogni spesa andrebbe perduta, con ingiustificato impoverimento della regione ed arricchimento dello Stato.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma.

Infine si deve osservare in relazione all'art. 18, quarto comma, che non si comprende a quale titolo possono esser posti a carico delle regioni «gli oneri di manutenzione» degli immobili realizzati con partecipazione delle università nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla stessa disposizione, in assenza della proprietà regionale ed anche, in questo caso di qualunque garanzia circa la permanenza della destinazione e la gratuità dell'uso.

Naturalmente, il rilievo non avrebbe peso se si dovesse intendere che gli immobili di cui si tratta, realizzati nel quadro dei programmi regionali, sono di proprietà regionale, e che la partecipazione dell'università ha carattere eminentemente finanziario. Se così fosse, tuttavia, la disposizione sugli oneri di manutenzione sarebbe assolutamente inutile, rientrandosi nella regola generale.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede che la eccellentissima Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, per i motivi e nei sensi sopra descritti.

Avv. prof. Giandomenico FALCON

N. 9

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 1992
(del presidente della giunta regionale della regione Puglia)*

Istruzione pubblica - Norme sul diritto agli studi universitari - Indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi, in materia di diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari - Costituzione per ogni università di un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia particolare, il cui consiglio di amministrazione è composto da un egual numero di rappresentanti della regione e dell'università - Concessione in uso perpetuo e gratuito alle regioni dei beni immobili dello Stato e dei materiali mobili di qualsiasi natura in essi esistenti, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari, e riconsegna allo Stato di detti beni in caso di cessazione per qualsiasi motivo della destinazione - Accollo alle regioni degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ogni eventuale tributo relativi a detti beni - Divieto di cumulo delle borse di studio di cui alla legge impugnata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza scolastica a favore degli studi universitari (artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977) già esercitata con leggi regionali 12 maggio 1980, n. 42, 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11 agosto 1988, n. 20 - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della p.a.

[Legge 2 dicembre 1991, n. 390, artt. 7, primo comma, lett. d), e 25, primo comma].
(Cost., artt. 3, 33, 34, 117 e 118).

Ricorso del presidente della giunta regionale della regione Puglia, in giudizio rappresentato dagli avvocati professori Aldo Loiodice e Giorgio Recchia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, corso Trieste, 88, come da procura a margine nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore* avverso la legge 2 dicembre 1991, n. 390, dal titolo «Norme sul diritto agli studi universitari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, serie generale, n. 291.

PREMESSE IN FATTO

1. — La legge n. 390/1991 stabilisce, in maniera articolata, quali debbano essere i principi fondamentali sul diritto allo studio universitario. Trattasi di una legge quadro che ha avuto un lungo periodo di preparazione tenendo conto che l'attribuzione alle regioni di questa sub-materia è stata individuata già nell'art. 44 del d.P.R. n. 616/1977.

Infatti detto art. 44 ha previsto il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Pertanto sono state trasferite alle regioni ordinarie le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

In definitiva il d.P.R. n. 616/1977 ha determinato la regionalizzazione dell'intero sistema di assistenza agli studenti di ogni ordine e grado (ivi inclusi quelli universitari) ai fini di un complessivo riequilibrio territoriale.

Dal 1977 ad oggi la legislazione statale non è più intervenuta in maniera organica a disciplinare i molteplici aspetti del diritto allo studio universitario. Pertanto le regioni, come è noto, sono intervenute con numerose leggi volte a disciplinare gli aspetti sostanziali, ed anche quelli istituzionali ed organizzativi.

2. — In generale è possibile individuare tendenze differenti da parte delle leggi regionali vigenti sul diritto allo studio universitario.

Infatti alcune regioni hanno preferito orientarsi per forme di gestione diretta affidando al consiglio regionale la programmazione annuale degli interventi su proposta della giunta regionale e su parere della commissione regionale universitaria la cui composizione comprende rappresentanti regionali, provinciali, comunali, forze sociali, imprenditori e sindacati, nonché il Rettore dell'ateneo ed espressioni elettive di docenti e studenti (così legge regione Basilicata, n. 5/1983).

La maggior parte delle regioni, ivi inclusa la regione Puglia, hanno — invece — preferito affidare la gestione del diritto allo studio ad uno o più enti costituiti come soggetti dipendenti della regione ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Infine alcune regioni, come il Piemonte, la Toscana e l'Emilia-Romagna hanno preferito procedere alla delega delle funzioni agli enti locali.

In definitiva sono state seguite dalle Regioni prospettive diverse nell'organizzazione regionale, in conformità a quanto previsto negli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione.

3. — Per quanto concerne i profili sostanziali l'assistenza agli studenti universitari devoluta alle regioni ordinarie ai sensi del ricordato art. 44 del d.P.R. n. 616/1977 (seguito dal d.-l. 31 ottobre 1979, n. 546, convertito con la legge 22 dicembre 1979, n. 642), ad oggi, sono state emanate molteplici leggi regionali, leggi che hanno regolamentato l'intera funzione di assistenza a favore degli studenti universitari proprio perché trattasi di materia di competenza regionale, essendo inclusa nell'assistenza scolastica.

Tale produzione legislativa regionale è intervenuta anche su alcune categorie di soggetti considerate da leggi statali (ad. es. legge 30 novembre 1989, n. 389 «Norme in materia di borsa di studio universitario») senza eccezione alcuna da parte del governo.

D'altra parte questo «radicamento» dei profili sostanziali della materia nella legislazione regionale è avvenuta con gradualità in quanto, dopo una prima «fase» legislativa all'inizio degli anni ottanta, rivolta soprattutto a disciplinare attività già di competenza delle opere universitarie, si è passati ad una seconda fase dove prevale l'ampliamento della tipologia degli interventi regionali per il diritto allo studio.

La regione Puglia nella prima fase ha esaminato la l.r. 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio) che include gli studenti universitari tra i destinatari di detta legge.

In particolare l'art. 20 ha previsto che la Regione deve assicurare la continuità dei servizi erogati dall'opera universitaria.

Inoltre vengono favoriti rapporti a livello universitario secondo criteri indicati dal consiglio regionale e con specifiche competenze dalla giunta regionale (e dall'assessorato della pubblica istruzione).

Nell'ultimo comma dell'art. 21 si aggiunge che «L'apposito capitolo di bilancio regionale sarà utilizzato, altresì, per consentire l'ulteriore intervento dalla regione per il funzionamento di strutture a carattere universitario localizzate nel territorio ancorché dipendenti da università di altre regioni».

La legge regione Puglia 27 aprile 1984, n. 22, ha confermato, in via transitoria, le funzioni delle opere universitarie operanti nelle Università di Bari e Lecce; inoltre ha elevato la misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Sono da ascrivere alla c.d. seconda «fase» della legislazione regionale le due leggi del 1988; in particolare legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 12 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario) e legge regione Puglia 11 agosto 1988, n. 20 (modifica della legge regionale 11 marzo 1988, n. 12. Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario).

La normativa qui ricordata ha disciplinato in maniera organica ed esaustiva tutta la materia del diritto allo studio universitario, propria della competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Secondo questa prospettiva è stato costituito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.D.I.S.U.), quale ente strumentale della Regione con autonomia amministrativa e funzionale da esercitarsi «nel quadro della programmazione» regionale e della direttiva fissata dalla regione.

Organi dell'E.D.I.S.U. sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

È, quindi, previsto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione tra il personale regionale di livello funzionale più elevato (art. 14).

In merito ai finanziamenti ed al patrimonio vengono stabilite norme (artt. 15 e 16) che tengono conto della futura entrata in vigore della legge-quadro sul diritto allo studio.

Si aggiunge il controllo sugli atti dell'E.D.I.S.U. esercitato nella forma della legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.

Il titolo primo di questa legge regione Puglia n. 12/1988 stabilisce i principi generali, la tipologia degli interventi ed i destinatari, ivi inclusi gli studenti provenienti da altre regioni iscritti ad università pugliesi, nonché studenti stranieri.

Il titolo terzo concerne la tipologia dei servizi, ovvero servizio mensa, servizi abitativi, servizi di informazione e di orientamento professionale, facilitazione di trasporto, servizi editoriali, librari, e centri di ascolto audiovisivi, interventi per le attività culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva, servizio sanitario, assegni di studio, borse di studio, centri diurni, iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti; interventi a favore degli studenti portatori di handicaps, lavoratori studenti; inoltre vengono previste sanzioni ed esclusioni dalla fruizione dei servizi.

Il titolo quarto individua le funzioni della regione nel piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio universitario predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale (art. 33).

È, quindi, prevista la vigilanza della giunta regionale sull'amministrazione dell'E.D.I.S.U. (art. 34).

Altre norme riguardano la formazione permanente rivolta anche ai lavoratori.

Infine sono sciolte le opere delle università di Bari e di Lecce.

A fronte della legislazione regionale su ricordata la legge impugnata (legge n. 390/1991) si richiama agli artt. 3 e 34 per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito degli iscritti alle università, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario. Segue una normativa complessa ed articolata volta a favorire l'azione pubblica in questa materia di vitale importanza per la crescita civile del Paese. Tuttavia, questa legge-quadro implica una complessa riflessione in sede regionale stante le leggi regionali già emanate a seguito dell'inerzia del Parlamento fin dal 1977. Inoltre alcune specifiche disposizioni della legge n. 390/1991 arrivano ad imporre alle regioni ordinarie — e quindi anche alla regione Puglia — modifiche alla legislazione regionale vigente lesiva della autonomia legislativa ed amministrativa (e/o organizzativa) riconosciuta nell'ambito di questa materia (ovvero sub-materia di cui all'assistenza scolastica) ai sensi degli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Pertanto tale legge n. 390/1991 viene impugnata dalla regione Puglia, limitatamente agli articoli qui di seguito indicati, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. — Illegittimità dell'art. 25, para I, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per violazione degli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione.

La legge n. 390/1991 dopo aver istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito nominato «Ministero», la consulta nazionale per i diritti agli studi universitari, nel capo terzo ha regolamentato l'intervento legislativo delle regioni a statuto ordinario individuando i principi fondamentali.

Per quanto attiene ai profili amministrativi e/o organizzativi la legge n. 390/1991 disciplina anche il coordinamento interregionale (art. 9), nonché il coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza regionale. A tal fine l'art. 10 prevede la costituzione di una apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sedi nella regione. Successivamente l'art. 12, comma, lett. d), prevede l'istituzione di servizi e strutture collettive per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative «anche in collaborazione con le regioni ed avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche».

In altri termini la legge n. 390/1991 non solamente viene a stabilire i principi fondamentali tipici di una legge-quadro, ma interviene in maniera dettagliata nell'organizzazione di attività proprie della regione.

Inoltre dato che in materia sono vigenti più leggi regionali che regolano l'intera area propria della regione, nell'art. 25 della legge n. 390/1991 viene stabilito, a proposito degli «organismi regionali di gestione», che le «regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore».

Sempre in detto art. 25 si stabilisce che ogni regione dovrà costituire in ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

Inoltre si consente alle regioni di costituire un unico organismo di gestione nelle città sedi di più università, oppure dove sia opportuno realizzare una maggiore razionalità ed efficienza nelle gestioni.

Ne consegue che la legge n. 390/1991 esclude sia l'intervento regionale diretto (ad es. regione Basilicata) sia la costituzione di appositi enti regionali (ad esempio regione Puglia), sia la delega delle funzioni agli enti locali (ad esempio regione Piemonte). Inoltre ogni forma di programmazione sull'intero territorio regionale viene esclusa dal fatto che «gli organismi di gestione» sono «ancorati» alle sedi universitarie, così da impedire alla regione di poter svolgere un'attività programmatica che tenga conto dei molteplici fattori operanti sul territorio regionale. In altri termini ogni questione concernente i trasporti, le abitazioni, ecc., verrebbe ad essere accantonata stante l'individuazione territoriale di separati «organismi di gestione» da istituirsi nella regione.

Così per la regione Puglia è ipotizzabile la costituzione di due organismi di gestione (ovvero Bari e Lecce), oppure di tre organismi di gestione (ovvero Bari, Lecce e Foggia).

Però tali organismi già si configurano in aperto contrasto con l'E.D.I.S.U. di cui alla legge regione Puglia n. 12/1988, che prevede una struttura unica con uffici decentralizzati sul territorio (art. 37 della legge regione Puglia n. 12/1988).

Inoltre la programmazione regionale prevista nell'art. 33 (legge regione Puglia n. 12/1988) è sostanzialmente vanificata dato che questi «organismi di gestione» ricordano più la logica ispiratrice dell'opera universitaria, che quella complessa struttura integrata che si deve costituire a livello regionale sia nell'ambito dell'assistenza scolastica, sia nel complesso delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

La legge n. 390/1991 nell'art. 25 presenta altri profili di incostituzionalità nello stabilire che il consiglio di amministrazione degli organismi di gestione deve essere composto da un eguale numero di rappresentanti della regione e dell'università:

Inoltre si prevede che la regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante.

Ed anche viene stabilito che il presidente dell'organo di gestione è nominato «dalla regione d'intesa con l'università».

Esistono, quindi, preclusioni normative all'autonomia organizzativa di questi organismi regionali che inducono alla formazione di un rapporto «bipolare» tra regione ed università dove l'autonomia organizzativa regionale è totalmente sbilanciata a favore dell'università, impedendo ogni rapporto con enti locali ed altri soggetti oggi presenti nel consiglio d'amministrazione dell'E.D.I.S.U. ai sensi della legge regione Puglia n. 20/1988.

In più non si comprende la necessità di questa «intesa» regione-università per la nomina del presidente in presenza di un provvedimento regionale che dovrà provvedere a tale nomina.

Il fatto che l'art. 25 della legge n. 390/1991 imponga alla regione l'adozione di norme sfavorevoli alla autonomia regionale — ma volte a porre l'amministrazione statale in una posizione di privilegio — è provato da quanto disposto nell'ultima parte dell'art. 25, para I. Infatti, vi si stabilisce che: «le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, alle università, le quali provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti».

In altri termini lo Stato, in questa sub-materia trasferita alle regioni ex art. 44 del d.P.R. n. 616/1987, avvia un processo di «riappropriazione» a livello gestionale, tale da dimenticare quelle esigenze di riequilibrio complessivo (ed anche territoriale) che hanno caratterizzato il superamento delle organizzazioni di assistenza scolastica agli universitari basata sulle attività delle opere universitarie.

Ne consegue l'illegittimità dell'art. 25, par. I, della legge n. 390/1991 per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

In merito a quanto qui esposto sull'assistenza agli studenti universitari si ricordano, da ultimo, nella giurisprudenza di questa ecc.ma Corte: Corte costituzionale, sentenza n. 257 del 13 luglio 1987 che non incide sulla legge regione Marche 19 ottobre 1991, n. 30, sullo scioglimento delle opere universitarie, e soprattutto Corte costituzionale n. 437 del 10 ottobre 1990 sulla legittimità costituzionale della legge regione Emilia-Romagna 19 marzo 1990. La giurisprudenza di questa ecc.ma Corte ha anche fissato i criteri che la legge statale deve seguire per evitare lesioni alla autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici (così in Corte costituzionale, n. 407/1989 ed anche in Corte costituzionale n. 410/1989).

2. — Illegittimità del divieto del cumulo delle borse di studio di cui alla lett. d), primo comma, art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

Per quanto attiene alla disciplina sulle borse di studio nella legge n. 390/1991 si stabilisce che non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti [art. 7, primo comma, lett. d)].

Inoltre nell'art. 4 si prevedono i criteri per uniformità di trattamento da parte delle regioni, nell'art. 7, primo comma, lett. e), sull'obbligo di procedure selettive, nonché la determinazione delle quote dei fondi da destinare alle borse di studio (art. 8).

L'elemento di fondo di questa normativa è quello di limitare la legislazione regionale e disporre interventi puramente di spesa.

Di qui la violazione delle autonomie legislative regionali sulle modalità di attivazione delle borse di studio che costituiscono un momento qualificante nell'assistenza a favore degli studenti universitari (ovvero in materia di assistenza scolastica di competenza regionale).

In particolare appare censurabile quanto stabilito nella lett. d), primo comma, art. 7, della legge n. 390/1991 circa la non cumulabilità delle borse di studio.

Trattasi, infatti, di un divieto che limita illegittimamente il legislatore regionale (art. 117 della Costituzione) e che si presenta in contrasto con gli artt. 3 e 34

Infatti i capaci e meritevoli potrebbero essere costretti a rinunciare alle borse regionali stante l'indiscriminato divieto di cumulo di borse di studio. Al contrario ogni limite per i beneficiari delle borse di studio deve anche tener conto di altri fattori, come la presenza di gruppi privati pronti a cooperare con la regione e le università nell'assegnare le borse di studio.

Il divieto di cumulo appare, quindi, come una misura preclusiva di organici rapporti tra l'assistenza agli studenti universitari e la società civile e tale da imporre una «eguaglianza» tra «capaci e meritevoli» lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti a questi ultimi e pienamente contrastante con il pluralismo culturale tutelato dalla carta costituzionale (art. 33 della Costituzione). A conferma di quanto esposto in questo secondo motivo si ricorda che la sentenza di questa ecc.ma Corte costituzionale n. 478/1988 ha ritenuto la materia di cui alla legge statale n. 429/1985 non da includersi negli artt. 42 e 44 del d.P.R. n. 616/1977.

Però nella presente fattispecie non vi sono dubbi che trattasi di questioni ricomprese nella sfera di competenze regionali in tema di assistenza scolastica.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, par. I, per contrasto con gli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione nonché dell'art. 7, primo comma, lett. d), per contrasto con gli artt. 3, 33, 34 e 117 della Costituzione.

Roma-Bari, addì 9 gennaio 1992

Avv. prof. Aldo LOIODICE - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

92C0051

N. 17

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Peralta Antonello*

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato, per il quale è in corso separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Ingiustificata differenza di tale disciplina da quella prevista, in analoga situazione, nel caso in cui l'imputato di reato connesso non compaia al dibattimento - Irrazionalità - Compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione - Impossibilità di redigere corretta ed adeguata motivazione nonché di effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76; c.p.p. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Peralta Antonello imputato dei reati di cui agli artt. 56, 519 e 527 del c.p.

IN FATTO

Peralta Antonello è stato tratto a giudizio perché ritenuto responsabile di aver tentato di usare violenza carnale nei confronti della minore Messina Vincenza.

A seguito di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari la Messina veniva indagata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori di Palermo per i reati collegati di calunnia e simulazione di reato.

Il p.m. ha richiesto l'audizione della parte offesa nell'odierno dibattimento ai sensi dell'art. 210 del c.p.p. ed in tal senso è stata ammessa la prova.

La Messina, in sede di esame ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il p.m., a questo punto, chiedeva che si desse lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dalla p.o.; il tribunale, accogliendo eccezione della difesa, rigettava la richiesta, rilevando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 513.2 del c.p.p.

Il p.m. ha, quindi, sollevato questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 513.2 del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

IN DIRITTO

La questione è rilevante per la manifesta decisività delle dichiarazioni della Messina; non è manifestamente infondata sia sotto il profilo dedotto dal p.m. che in relazione agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, come esaurientemente già rassegnato dal tribunale di Roma nell'ordinanza del 28 giugno 1991 nel procedimento penale a carico di Rinersi ed altri.

Quel collegio ha così motivato: la lettura dell'intero art. 513 del c.p.p., alla luce della regola generale sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato dello stesso reato, ovvero di reato connesso, dettata dall'art. 192, terzo comma, del c.p.p., è sufficiente per far apprezzare con immediatezza la incongruità immotivata e quindi la irragionevolezza e la violazione dell'art. 3 della Costituzione — della mancata previsione, nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., della possibilità di dar lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., non solo nel caso — espressamente e unicamente previsto dalla norma *de quo* — di impossibilità di avere la presenza del «dichiarante», ma anche nel caso — come quello di specie (che è anche quello statisticamente più frequente nei processi contro la criminalità organizzata) — in cui il «dichiarante» compaia, ma dichiararsi di non voler rispondere alle domande.

È opinione diffusa che le norme sulla lettura abbiano carattere eccezionale nel nuovo processo penale, e quindi non siano suscettibili di interpretazione analogica: non può che prendersi atto della formulazione del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., che, nel suo chiaro e inequivoco tenore letterale, non autorizza questo collegio a supplenze interpretative e detta una disciplina del tutto diversa da quella prevista dal primo comma, per le dichiarazioni rese dagli imputati nel proprio procedimento, là dove è espressamente prevista la acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dal contumace o dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame; così come non può che prendersi atto della differenziazione di trattamento prevista nello stesso secondo comma, tra gli imputati di reati connessi o separatamente giudicati la cui presenza non si possa ottenere, e quelli che invece compaiono, ma fanno scena muta; nel primo caso le dichiarazioni rese in precedenza sono acquisibili; nel secondo caso non lo sono, stante la formulazione attuale della norma che non lascia spazio all'interprete ordinario.

E allora, è più che giustificato domandarsi se una siffatta differenziazione tra imputati, coimputati, coimputati separatamente giudicati, e imputati di reati connessi, abbia una razionale giustificazione in una obiettiva differenza di situazioni processuali e sostanziali, ovvero se la discriminazione — sia essa frutto di una mal coordinata formulazione normativa o di una precisa scelta del legislatore delegato — si presenti come ingiustificata sotto il profilo razionale e si traduca perciò in una irrazionale menomazione del potere-dovere del giudice penale di giudicare conoscendo, e di motivare adeguatamente la valutazione delle prove legittimamente previste dalla norma processuale e altrettanto legittimamente acquisibili al processo.

Orbene, non pare al collegio che sussista quella differenza sostanziale di posizione che giustifichi un trattamento processuale diverso, quanto alle letture, tra imputati (e coimputati del medesimo processo) e imputati del medesimo reato, ma separatamente processati, ovvero imputati dei reati connessi: non vi è dubbio, infatti, che si tratta sempre di persone cui viene mosso un addebito di reato e che hanno, quindi, una particolare veste e interesse processuale per rendere dichiarazioni sul fatto che viene loro addebitato, insieme ad altri e di soggetti, infine, che hanno reso la loro dichiarazione con tutte le particolari cautele e garanzie previste dal codice di rito. Non basta: non pare che sussista, poi, nessuna differenza sostanziale tra le ipotesi previste nel secondo comma dall'art. 513 del c.p.p.: infatti non è dato comprendere perché, se il dichiarante non è più reperibile ovvero, comunque, non si riesce a portarlo davanti al giudice, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere lette e valutate, mentre invece se compare e non vuole più parlare, tutto ciò che è stato legittimamente acquisito in precedenza non possa essere acquisito e debba essere sottratto alla valutazione del giudice.

Dunque, non solo non esistono ragioni sostanziali valide per distinguere tra le posizioni testè indicate, ma tale differenziazione appare ancora più incongrua — e fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di irragionevolezza normativa — se si tengono presenti le norme generali dettate dal codice di rito in tema di valutazione delle prove.

Infatti, il nuovo codice mostra chiaramente di respingere il principio della inutilizzabilità *ex lege* delle dichiarazioni del coimputato dello stesso reato ovvero di connesso e giudicato separatamente: anzi, detta la regola generale che dette dichiarazioni possono essere utilizzate purché riscontrate da elementi di prova che ne confermino l'attendibilità: art. 192, terzo comma, del c.p.p.

Si tratta di una regola generale, che, tra l'altro equipara gli imputati del medesimo processo (e coimputati in senso stretto) agli imputati di reato connesso.

Ebbene, dopo aver posto tale regola generale, l'incongrua formulazione della ultima parte del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p. viene a vanificare la concreta operatività della regola generale testè ricordata, impedendo (e, si ripete, sono i casi più frequenti nei procedimenti più gravi, come quelli contro la criminalità organizzata) al giudice di poter compiere tale valutazione allorché il medesimo soggetto processuale, ossia il coimputato di reato connesso, e separatamente giudicato, non sia comunque sottratto alla comparizione, bensì sia comparso, decidendo però di non rispondere più ad ulteriori domande.

In tal modo viene irrazionalmente ed arbitrariamente scriminata la posizione del coimputato *ex art.* 210 del c.p.p. rispetto a quella dell'imputato nel giudizio in corso — il quale sa che, rifiutandosi di sottoporsi all'esame, richiesto da una delle parti ed ammesso dal giudice, non riuscirà ad impedire che, a richiesta di parte, possa darsi lettura delle sue dichiarazioni e si possa fare piena utilizzazione delle stesse ai fini del giudizio nel merito. Il differente regime delineato dal nuovo codice di rito ha, infatti, per presupposto due contegni processuali sostanzialmente simili, ed ambedue concretantisi nel rifiuto di rendere l'esame.

Ancora più evidente è l'arbitrarietà della discriminazione prevista nell'ambito dello stesso secondo comma dell'art. 513 del c.p.p. ove viene diversamente disciplinata la acquisibilità e la lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, a seconda che costui sia o meno comparso in dibattimento, consentendosi la lettura solo se le ricerche e le citazioni — per qualunque ragione, anche la volontaria irreperibilità! — non conseguono effetto, ma vietandosi le letture se invece il soggetto compare e dichiara di non voler più rispondere; non solo in tal modo si finisce per attribuire una sorta di potere dispositivo delle proprie dichiarazioni legalmente rese, che a nessuno, e meno che mai all'imputato, è consentito dal codice di procedura, ma, in ogni caso si subordina la valutazione di una prova ad una discriminazione tra posizioni che non ha alcuna giustificazione razionale. Dunque, assoluta ingiustificatezza del diverso trattamento riservato a posizioni identiche o analoghe, con intrinseca contraddizione ai principi generali dettati da altre norme dello stesso codice: non sembra perciò infondato il dubbio di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tale arbitraria ed ingiustificata diversità di trattamento si risolve, inoltre, in una inammissibile compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione, sebbene questi, nel valutare le dichiarazioni rese dal coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso, e giudicato separatamente, debba compiere una obbligatoria attività di verifica, in applicazione della regola di valutazione dettatagli dall'art. 192, terzo comma, del c.p.p., e quindi, non possa riconoscere valenza probatoria a tali dichiarazioni in sé, ma unitamente agli altri elementi di prova che ne corroborino l'attendibilità.

In altri termini, il particolare criterio di valutazione della prova, imposto al giudice dal surrichiamato art. 192, terzo comma, del c.p.p.), pena la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento della sua violazione (art. 191 del c.p.p.), nel caso del coimputato comparso ai sensi dell'art. 210, terzo comma, del c.p.p. che si rifiuta di rispondere, non ha modo alcuno di essere applicato, poiché è inibita la stessa acquisizione delle dichiarazioni rese dal coimputato nel processo separato: con la conseguenza che la giurisdizione, del giudice, in questo particolare caso, sebbene disciplinata da una regola generale ed obbligatoria, presidiata da una sanzione processuale, non ha il minimo spazio per essere esercitata.

Pare, dunque, al tribunale che il congegno normativo introdotto dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p. in attuazione della direttiva n. 76 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987, sia viziato da violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché da violazione del principio di costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione e che può essere sinteticamente indicato come l'esigenza fondamentale dello Stato — cui corrispondendo legittime aspettative dei cittadini — di assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.

Di non minore rilievo appare, infine, una ulteriore considerazione: l'applicazione della prescrizione normativa, dettata dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p. realizza, in concreto, un condizionamento, razionalmente ingiustificato, dello stesso esercizio della funzione giurisdizionale anche sotto il profilo dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché in divieto di acquisire le dichiarazioni del coimputato citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p. — che, comparso, si rifiuta di rispondere — contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai fini della decisione, comporta l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione. In tal caso il giudice si troverà a decidere costretto ad ignorare aspetti decisivi del fatto portato alla sua cognizione, e non potrà soddisfare appieno l'esigenza di una motivazione completa e immune da vizi logici [art. 606, primo comma, lett. e), del c.p.p.].

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a sollevare la questione di illegittimità costituzione degli artt. 513, secondo comma, del c.p.p. e dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112, della Costituzione, nei sensi e termini in precedenza denunciati.

Il tribunale ritiene di aderire *in toto*, facendole proprie, alle argomentazioni sopra esposte, valide anche nel caso di richiesta di lettura di dichiarazioni rese da imputato di reato collegato che si è avvalso della facoltà di non rispondere come nella fattispecie in esame.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 513.2 del c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui vietano che possa darsi lettura delle dichiarazioni rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari, da imputato di reato connesso o collegato per il quale è in corso separato procedimento e citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., qualora lo stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere della facoltà di non rispondere;

Manda alla cancelleria la notificazione alla Presidenza del Consiglio e la comunicazione alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;

Sospende il procedimento penale a carico di Peralta Antonello;

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate.

Trapani addì, 30 ottobre 1991

Il presidente: Piero GRILLO

I giudici: Anna GRILLO - Maria BORSSELLINO

92C0083

N. 18

Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Pretore di Asti
nei procedimenti penali riuniti a carico di Santalucia Angela ed altri

Processo penale - Soggetti imputati di reati commessi in danno reciproco - Conseguente assunzione degli stessi come testimoni a carico dell'altro - Lamentata omessa previsione di libero interrogatorio dell'imputato-teste come nel codice previgente - Irragionevole egual trattamento tra persone in situazioni disomogenee - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 197, lett. b).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Nei procedimenti penali riuniti nn. 673/1991 e 1118/1991 r.g. rispettivamente a carico di Santalucia Angela e Tinebra Lucia e Varni GianEmilio;

Ritenuto che il p.m. ha sollevato preliminarmente la questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 197, lettera b), del c.p.p. 1988 nella parte in cui lo stesso ammette che possano essere assunti come testimoni le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, secondo comma, lettera a), del c.p.p..

Ritenuto che il p.m. così motivata la propria eccezione: «con il presente atto si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 197, primo comma, lettera b), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui ammette che possano essere assunti come testimoni le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, secondo comma, lettera a), (parte finale).

Questi i fatti di causa. Santalucia e Tinebra sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di oltraggio in danno di Varni. In procedimento separato Varni è stato invece tratto a giudizio per rispondere del reato di ingiurie commesse nel medesimo contesto spazio-temporale in danno di Santalucia. In ciascun dibattimento Santalucia/Tinebra e Varni risultano rispettivamente imputati e testimoni: non vi è dubbio infatti che secondo l'art. 197 non è incompatibile che una persona, imputata di un reato commesso nel medesimo contesto in danno di altro soggetto, assuma nel processo in cui l'altra parte offesa è invece imputata, l'ufficio di testimone.

L'art. 197 infatti vieta l'assunzione come teste — tra l'altro per quello che ci interessa — solo del coimputato dello stesso reato (conformemente alla precedente disciplina) o delle persone imputate di un reato connesso a norma dell'art. 12 del c.p.p. o di un reato collegato a norma dell'art. 371, lettera b), del c.p.p.. Non prevede invece il caso delle

persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre, come avviene nella fattispecie. Questo p.m. ha presentato la lista testimoniale *ex art. 468 del c.p.p.* e ora dovrebbe chiedere come mezzo di prova anche l'esame testimoniale di Varni; all'inverso dovrebbe fare nel distinto procedimento penale. Da qui la rilevanza della questione che qui si propone.

È indiscutibile peraltro che non si possa fare a meno dell'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni che sui fatti potrebbe rendere Varni: opinando diversamente, si avrebbe l'assurdo di privare in anticipo il p.m. di una fonte di prova da sottoporre all'esame del giudice, in contrasto oltre tutto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che ha come corollario quello dell'esperimento doveroso di tutti i mezzi istruttori per accertare la verità.

Il problema che qui si intende sollevare allora è il seguente. Premessa la necessaria audizione della persona imputata di reato commesso reciprocamente in danno di altri, la questione è quella relativa alla tipologia del mezzo di prova da esperirsi, e cioè se con acquisizione di testimonianza regolata dagli artt. 194 ss. del c.p.p. o con esame della parte *ex art. 210 del c.p.p.* primo e ultimo comma, che è la forma prevista dal codice per raccogliere le dichiarazioni rese dalle persone indicate sopra ovvero coimputate dello stesso reato persone imputate di un reato connesso a norma dell'art. 12 del c.p.p. o di un reato collegato a norma dell'art. 371, lettera b), del c.p.p.

Va qui ricordato che l'art. 12 del c.p.p. non prevede affatto tra le cause di connessione di procedimenti l'ipotesi in questione, mentre questa è prevista tra le cause riunite dei processi. A questo riguardo tuttavia si rileva che, per il discorso che stiano facendo, non ha alcun rilievo che i due processi siano o meno riuniti: infatti, anche se la riunione venisse disposta, si verificherebbe ugualmente il fatto che gli stessi soggetti imputati vadano assunti anche come testimoni a carico dell'altro. Allo stato della legislazione non è dunque possibile assumere con formalità diverse dalla vera e propria testimonianza la dichiarazione del teste-imputato di reato collegato a norma dell'art. 371, secondo comma, lettera a).

Si rileva per inciso che questo problema è un derivato tipico del nuovo c.p.p. perché, essendosi ridotti i casi di connessione di procedimenti rispetto a quelli previsti dall'art. 45 del precedente codice di rito, si sono anche automaticamente ridotti, rispetto a quanto previsto dagli artt. 348 e 448-*bis* e 450-*bis* del c.p.p. precedente, i casi in cui veniva disposto il libero interrogatorio di imputato-teste.

Orbene, tutto ciò a parere di questo f.m. è incostituzionale. Invero, non sono oggi affatto mutate le ragioni che avevano consigliato il legislatore del 1930 ad istituire una presunzione di inattendibilità relativa per coloro che fossero imputati di reati commessi in danno reciproco gli uni degli altri. È evidente infatti che ciascuno di tali soggetti non è estraneo alla lite e come tale è protettore di interessi particolari che ne minano la credibilità.

Giustamente il codice precedente aveva stabilito che quelle persone potessero essere sentite con formalità che sono una via di mezzo tra l'esame dell'imputato e la deposizione del teste: ciò infatti è al tempo stesso garanzia di non rinunciare pregiudizialmente a nessuno apporto probatorio, ma anche di non attribuire alla prova ricavabile da quelle persone un valore equivalente (almeno sul piano astratto) a quello di un qualsiasi altro testimone effettivamente non interessato alla causa.

Quelle stesse ragioni pertanto dovrebbero giustificare anche nel nuovo codice processuale un'identica disciplina per lo stesso caso.

Nè vale obiettare che la persona imputata di reato collegato *ex art. 371, secondo comma, lettera a)*, stante il suo coinvolgimento personale, sarà valutata dal giudice con particolare e rigorosa cautela: invero, il giudice farà sicuramente bene ad agire in tal modo, ma altro è auspicare il vaglio prudente delle prove ai fini del libero convincimento, altro è il qualificare già in anticipo una fonte di prova come «sospetta» e circondarla perciò di speciali cautele che permettano di scongiurare rischi di strumentalizzazione che permettano di scongiurare rischi di strumentalizzazione del processo penale a fini personali.

Basti infatti osservare che con l'attuale normativa la dichiarazione resa sotto «giuramento» (*ex art. 497 del c.p.p.*) dalla persona imputata di reato collegato ha un'efficacia probatoria superiore a quella resa dall'imputato e quindi in un processo in cui essa fosse la sola fonte di prova a carico la decisione ne sarebbe sensibilmente condizionata.

Orbene, avviandoci alla conclusione, va posta in seria discussione la ragionevolezza del principio dal quale deriva un pari trattamento tra persone che si trovano in situazione disomogenea: la mancata inclusione nell'art. 197 del c.p.p. delle persone imputate di reato collegato come sopra definito comporta infatti la loro equiparazione alle altre persone che non hanno alcun coinvolgimento nella vicenda per cui si procede. Da ciò a parere del f.m. deriva una grave compromissione del diritto di difesa di ciascun imputato a carico del quale viene acquisita come prova d'accusa non solo la (eventuale) testimonianza di un soggetto realmente indifferente, ma anche (e magari solo) la testimonianza di un soggetto che è portatore in causa di un interesse contrario all'accertamento della verità come potrebbe essere il caso qui esaminato. Su queste basi allora va sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Ritenuto che si tratta pacificamente di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

Ritenuto che le ragioni addotte dal p.m. e condivise dai difensori appaiono convincenti, essendo evidente l'identità sostanziale delle situazioni previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 371 del c.p.p. ai fini della posizione dei soggetti chiamati a deporre come testimoni e non, come appare conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di eguale possibilità di tutela giurisdizionale (artt. 3 e 28 della Costituzione), in veste di imputati di reati comunque connessi.

Considerato che la questione sollevata è senz'altro rilevante, posto che le disposizioni o le dichiarazioni degli imputati nei due procedimenti riuniti dovrebbero incidere in modo decisivo sulla situazione probatoria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3, 24 e 134 della Costituzione; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lettera b), del c.p.p. 1988, per contrasto con i citati artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione dei giudizi riuniti;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti addì, 22 novembre 1991

Il consigliere pretore dirigente: GIRIBALDI

92C0084

N. 19

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dalla pretura di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, nel procedimento civile vertente tra Palmitessa Giuseppe e Ufficio regionale contenzioso di Foggia, regione Puglia

Olivicoltura - Divieto di abbattere piante di olivo - Inottemperanza - Sanzione amministrativa - Misura - Criteri di determinazione - Riferimento al valore delle piante abbattute stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura - Conseguente individuazione della sanzione da parte di un organo amministrativo periferico - Prospettata violazione del principio della riserva assoluta di legge (ritenuto) applicabile anche alle sanzioni amministrative - Ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio per essere l'entità della pena pecuniaria, determinata in un circoscritto ambito territoriale - Difficoltà per il giudice, chiamato ad operare una riduzione della pena, di motivare il suo eventuale provvedimento di accoglimento essendo il meccanismo sanzionatorio ancorato al valore delle piante - Contrasto con il principio secondo cui le prestazioni patrimoniali devono essere imposte per legge ove si riconosca natura risarcitoria alla sanzione prevista.

(D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4).

(Cost., artt. 3, 23, 25 e 111).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, segnato sotto il n. 219/88 r.g.a.c., promosso con ricorso depositato il 26 maggio 1988 da Palmitessa Giuseppe nei confronti dell'ufficio regionale contenzioso di Foggia, regione Puglia;

Il pretore, sciogliendo la riserva di decidere formulata all'udienza del 18 settembre 1991; esaminati gli atti di causa e le deduzioni svolte dalle parti;

RILEVA IN FATTO

Con ricorso *ex artt. 22 e 23 della legge n. 689/81*, depositato il 26 maggio 1988, Palmitessa Giuseppe proponeva tempestiva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 46/87/e.r.g., emessa in data 20 aprile 1988, con la quale l'ufficio regionale contenzioso di Foggia, regione Puglia gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 7.507.500, quale sanzione amministrativa (maggiorata di interessi e spese) per l'infrazione di cui all'art. 4 del d.lgt.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, accertata nei suoi confronti in data 17 aprile 1987, da agenti del Corpo forestale dello Stato (comando di Manfredonia), per avere esso opponente «estirpato abusivamente n. 200 piante di olivo su terreno di sua proprietà in agro del comune di Trinitapoli».

A sostegno dell'opposizione proposta e sul presupposto che gli alberi effettivamente abbattuti erano nel numero di 105 e non già di 200, il Palmitessa eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per difetto di motivazione, sul rilievo che l'Ufficio regionale contenzioso non aveva dato contezza alcuna circa i criteri seguiti per giungere alla determinazione del numero di alberi abbattuti e dell'entità della sanzione irrogata.

Invocava inoltre la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981, rappresentando che, poiché gli alberi di olivo erano divenuti irrimediabilmente improduttivi per il pessimo stato vegetativo in cui versavano, esso opponente si era visto costretto ad estirparli per recuperare la produttività del proprio fondo, unica fonte di sostentamento per sé e per la sua famiglia.

In subordine, chiedevano la riduzione dell'entità della sanzione, apparendo la stessa oltremodo eccessiva.

L'amministrazione resistente, dopo aver fatto regolarmente pervenire copia degli atti afferenti l'accertamento e la contestazione dell'infrazione, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata all'udienza del 21 settembre 1988, sostenendo la legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto dell'opposizione *ex adverso* proposta.

Ammesse ed espletate alcune prove testimoniali dedotte da parte ricorrente, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 18 settembre 1991.

OSSERVA IN DIRITTO

Il giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, il cui contenuto si rivela manifestamente in contrasto con diverse norme-parametro della Costituzione.

La norma in esame recita testualmente: «Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda (ora sanzione pecuniaria, trattandosi di illecito depenalizzato) per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura».

L'autorizzazione menzionata è quella prevista dall'art. 2 stesso d.lgs.lgt. (come sostituito dall'art. 71 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987), che viene rilasciata, su richiesta dell'interessato e ove sussistano le condizioni previste, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della giunta camerale.

Orbene, esaminando partitamente le questioni di legittimità costituzionale che pone l'art. 4 cit., si osserva quanto segue.

1. — È evidente anzitutto il palese contrasto con il principio della riserva assoluta di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione in materia di determinazione dell'entità della sanzione da irrogarsi per la commissione di un illecito amministrativo, quale quello contemplato dall'art. 4 del d.lgs.lgt. in esame.

Ed invero, il legislatore dopo avere descritto in maniera puntuale la condotta vietata (e quindi il precetto), per quanto riguarda il profilo sanzionatorio si è rimesso sostanzialmente alle determinazioni, non già di una autorità amministrativa avente potestà di normazione secondaria (che porrebbe in ogni caso la questione della legittimità costituzionale della norma), ma addirittura ad un organo periferico dell'amministrazione centrale dello Stato, quale è l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, avente mere funzioni ispettive che, per quanto riguarda i compiti assegnategli dalla norma in esame, si risolvono nell'adozione di un atto amministrativo (di apprezzamento) volto a stabilire, senza alcun criterio pre-determinato della legge e mediante una valutazione di circostanze suscettibili di vario apprezzamento, il «valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività».

Trattasi a ben vedere di un atto di mera discrezionalità tecnica, preordinato all'emanazione di un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa, e dal quale si definisce per far dipendere l'entità della sanzione medesima.

Non v'è dubbio pertanto che si sia in presenza di una violazione della riserva assoluta di legge sancita *in subiecta materia* dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Del resto, ritiene questo giudicante che i dubbi che pure si erano affacciati in passato circa l'estensibilità del principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione al campo dell'illecito amministrativo debbano ritenersi ormai superati.

E ciò sia per la sostanziale equiparazione tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo compiuta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha mutato numerosi istituti dal diritto penale (quali quelli dell'elemento soggettivo, del concorso di persone, dei criteri di determinazione della sanzione, delle cause di esclusione della responsabilità, ecc.), sia per l'inequivocabile tenore dell'art. 1 della legge citata, il quale nello statuire che «nessuno può essere assoggettato

a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» rende manifesto l'intento del legislatore di ricondurre anche l'illecito amministrativo nell'alveo del principio di legalità contemplato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

2. — Quand'anche si volesse ritenere che la sanzione prevista dall'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 475/1645 abbia natura riparatoria-recuperatoria e non afflittiva, si impingerebbe nella illegittimità costituzionale della norma, sotto altro profilo, per contrasto con il principio stabilito dall'art. 23 della Costituzione che prevede che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»; principio che sebbene contenga una riserva relativa di legge (secondo l'opinione più accreditata) non consente certo che la determinazione della sanzione (*rectius*: prestazione patrimoniale) possa essere affidata ad un atto amministrativo meramente discrezionale, senza che nel contempo una norma con valore di legge fissi, con sufficiente determinatezza, dei criteri di riferimento.

3. — Per altro verso si prospetta anche, nella norma in esame, una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dovendosi evidenziare come una determinazione dell'entità della sanzione operata in un ambito territoriale circoscritto a quello della provincia può dare vita ad una ingiustificata, iniqua ed irragionevole disparità di trattamento riguardo a situazioni sostanzialmente identiche, soi che ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura adotti criteri diversi per la valutazione del valore delle piante abbattute.

4. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, deve essere posta, infine, anche con riguardo all'art. 111, primo comma, della Costituzione che sancisce l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali. Ed infatti, il giudice, nel caso in cui venga chiamato, come nella fattispecie in esame, a operare una riduzione della sanzione irrogata, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 (gravità della violazione, comportamento dell'agente successivo alla violazione, personalità e condizioni economiche del trasgressore), non può sorreggere il suo eventuale provvedimento di accoglimento con alcuna convincente e ragionevole motivazione, in quanto il meccanismo sanzionatorio contemplato dall'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 475/1945 è rigidamente ancorato al solo «valore delle piante» e quindi alla gravità dell'evento dannoso (espressa in termini monetari) ed inoltre non prevede un limite minimo ed un limite massimo della sanzione, entro i quali far uso del potere di commisurazione della sanzione alla concreta gravità del fatto.

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 475/1945, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 23, 3 e 111, primo comma, della Costituzione, con conseguente sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

In punto di rilevanza, si osserva primariamente che, secondo l'orientamento prevalente ed ampiamente condivisibile della suprema Corte, nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, il pretore ha il potere-dovere, anche d'ufficio e indipendentemente da una specifica richiesta dell'opponente, di riscontrare la conformità a legge dell'ordinanza-ingiunzione (cass. n. 6219/1985) e di sindacare il provvedimento sia da un punto di vista sostanziale (sussistenza dei fatti contestati, ricorrenza dell'infrazione, congruità della sanzione), sia da un punto di vista formale, potendo annullare o riformare il provvedimento per vizi di forma e di competenza (cass. 13 luglio 1990, n. 7621). A seguito dell'opposizione si ha dunque un effetto totalmente devolutivo, nel senso che la cognizione non si limita ai motivi denunziati dall'opponente (cass. 14 dicembre 1987, n. 9262; cass. 19 dicembre 1989, n. 5721).

Ne consegue che le questioni di legittimità costituzionale innanzi sollevate sono rilevanti ai fini della decisione, sia per provvedere in merito alla richiesta di riduzione della sanzione avanzata dall'opponente, sia perché, più in generale, l'accoglimento dell'opposizione proposta appare indissolutamente legato all'esito del giudizio di costituzionalità della norma in questione, alla quale ultima il giudicante deve fare in ogni caso riferimento per emettere la decisione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata (nei termini indicati in motivazione) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, per contrasto con gli artt. 3, 23, 25, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che della stessa sia data comunicazione al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.

Trinitapoli, addì 23 ottobre 1991

Il pretore: LERARIO

Il cancelliere: ABBATTISTA

N. 20

Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Rizzo Armando

Processo penale - Reato di competenza del tribunale - Richiesta di applicazione della pena con sostituzione di pena detentiva con la corrispondente pecuniaria - Inammissibilità per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai soli reati di competenza pretorile - Lamentata omessa previsione dell'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689/1981 - Pretesa incompatibilità con il sistema dell'istituto *de quo* - Irrazionale compressione dei diritti di difesa - Violazione dei principi della delega in materia di norme di coordinamento.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234, in relazione al c.p.p. 1988, art. 444; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54).
(Cost., artt. 3, 24, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, 3, 5 e 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Rizzo Armando, nato a Castelvetro il 6 febbraio 1954 residente in Saronno e domiciliato in Pavia, anzi Cura Carpignano, via Veneto, 7;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 19 settembre 1990, emesso al termine dell'udienza preliminare, veniva rinviato a giudizio dinanzi a questo tribunale l'imputato Rizzo Armando per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 8, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 2, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge n. 516/1982, commesso fino al 15 dicembre 1989.

All'udienza del 31 gennaio 1991, assente l'imputato, il procedimento veniva sospeso sino al 31 luglio 1991, ai sensi dell'art. 8, sesto comma, del d.l. 14 gennaio 1991, n. 7.

All'udienza del 12 novembre 1991 l'imputato chiedeva in via preliminare con il consenso del p.m. l'applicazione della pena nella misura precisata a verbale, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Il tribunale, rilevato che l'art. 54 della legge n. 689/1981 limita l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del pretore, non accoglieva la richiesta, disponendo procedersi al dibattimento.

Il difensore dell'imputato sollevava a questo punto, sempre in via preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 689/1981 nella parte in cui limita la sostituibilità della pena detentiva con quella pecuniaria ai soli reati di competenza pretorile, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riferimento all'art. 444 del c.p.p.

Il p.m. si associava all'eccezione proposta dal difensore dell'imputato.

Il tribunale pronunciava ordinanza come da verbale, riservandosi la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tribunale ritiene non manifestamente infondata e rilevante nel procedimento *de quo* la questione di legittimità costituzionale proposta dal difensore dell'imputato, nei termini sopra riferiti.

Solleva altresì, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 delle norme di coordinamento al codice di procedura penale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento all'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 444 del c.p.p. e 54 della legge n. 689/1981.

L'art. 444 del c.p.p. prevede l'applicazione, su richiesta delle parti e nella specie e nella misura dalle stesse indicate, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria o di una pena detentiva, nei limiti indicati dallo stesso disposto normativo.

Trattasi di misura che, per la sua collocazione, attiene alla disciplina del procedimento dinanzi al tribunale, tant'è che l'art. 563 del c.p.p., che regola il medesimo istituto nel procedimento dinanzi al pretore, al primo comma recita: «si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili».

Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi non trovano autonoma regolamentazione nel nuovo codice di rito, onde occorre far riferimento, quanto alla definizione, alla durata ed alle condizioni di applicabilità delle medesime, agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981.

Orbene, l'art. 54 della legge n. 689/1981, che limita l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del pretore, è palesemente incompatibile con il disposto dell'art. 444 del c.p.p., nella parte in cui quest'ultimo prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal tribunale.

Né vale sostenere che fra le due norme non vi sia contrasto, argomentando che il tribunale potrebbe pur sempre legittimamente applicare una sanzione sostitutiva su richiesta in relazione a reati di competenza pretorile che, per effetto della connessione, vengano sottoposti al suo giudizio. In tal senso, infatti, recita l'art. 54 seconda parte: «... quando si tratti di reati di competenza del Pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore».

Un'interpretazione così restrittiva del disposto dell'art. 444 del c.p.p. nella parte in esame, che ne riduca l'operatività ai soli casi residuali di connessione fra reati, di competenza del tribunale e reati di competenza del pretore, non appare in armonia con la volontà del legislatore, ove si consideri l'evoluzione storica dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta: dall'introduzione nel procedimento pretorile delle sanzioni sostitutive, d'ufficio o su richiesta) con dichiarati intenti di sperimentazione (che ben giustificavano la limitazione di competenza), alla collocazione nel nuovo codice di rito, con un'estensione tutt'affatto nuova e con una funzione essenziale nell'economia del processo; connotati che non più giustificano la scelta di limitare ai soli reati di competenza pretorile l'applicazione delle sanzioni sostitutive che, introdotte nell'ordinamento di una con l'istituto del patteggiamento, e destinate precipuamente ad essere applicate nel patteggiamento, costituiscono lo strumento più efficace a disposizione delle parti per la definizione «concordata» del procedimento.

Il progressivo ampliamento dell'ambito della competenza pretorile in materia penale (da ultimo proprio con l'approvazione del nuovo codice di rito) ha d'altra parte ricondotto nell'area di applicabilità delle sanzioni sostitutive, ex art. 54 della legge n. 689/1981, reati che all'epoca ne erano esclusi: fra essi vi sono delitti puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, quali, ad esempio, l'omicidio colposo ed il furto pluriaggravato, ma nulla vieta che in futuro una disposizione di legge attribuisca, ad esempio, alla competenza del pretore il reato di omesso versamento di ritenuta d'acconto, oggetto del presente giudizio, con l'aberrante effetto di far dipendere il diritto dell'imputato ad usufruire del beneficio della sostituzione della pena detentiva non dalla gravità del reato, ma dalla competenza del giudice.

Il tribunale rileva altresì come l'interpretazione restrittiva dell'art. 444 del c.p.p. cui si è accennato, e che sola giustifica la contemporanea vigenza di detta norma e dell'art. 54 della legge n. 689/1981, si scontri con alcuni significativi argomenti di ordine positivo.

Il già citato art. 563 del c.p.p., laddove richiama gli artt. 444 e segg. del c.p.p. per la regolamentazione dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta nel procedimento dinanzi al pretore, non utilizza la dizione «si osservano le norme relative all'istituto in parola nel procedimento dinanzi al tribunale», ricalcando così la più generale previsione dell'art. 549 del c.p.p., ma fa espresso riferimento alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta «per i reati di competenza del tribunale», laddove per competenza deve intendersi, evidentemente, competenza per materia in senso stretto e non competenza a giudicare indotta da connessione.

Si deve inoltre osservare che, se intesa con riguardo ai soli reati di competenza del pretore, l'espressa previsione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive nell'art. 444 del c.p.p. appare, se non del tutto superflua vigente l'art. 54 della legge n. 689/1981, quantomeno irrazionale per collocazione: ben più lineare sarebbe stato prevedere espressamente l'applicabilità delle sanzioni sostitutive su richiesta nel procedimento dinanzi al pretore, con l'effetto che in virtù dell'art. 54 della legge n. 689/1981 le sanzioni sarebbero state applicabili anche dal tribunale nei casi di connessione.

Non vi è chi non veda come sia incongruo che un istituto destinato ad essere applicato esclusivamente a reati di competenza del pretore, sia disciplinato in una norma che regola il procedimento dinanzi al tribunale, in vista di un'applicazione di esso ad ipotesi, in buona sostanza, di incompetenza del tribunale medesimo, solo eccezionalmente ricondotte nel suo ambito di giudizio.

Il nuovo codice di procedura penale contiene del resto anche in altre norme, destinate a disciplinare il procedimento dinanzi al tribunale, un espresso riferimento alle sanzioni sostitutive che non può essere razionalmente ricondotto alla residuale ipotesi della competenza per connessione.

Si citano, a titolo di esempio, il disposto di cui all'art. 443 del c.p.p., laddove prevede che «l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le... sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive», ed il disposto di cui all'art. 459 del c.p.p., che disciplina il caso di procedimento per decreto, laddove recita: «... il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva».

Particolarmente significativo appare il raffronto fra quest'ultima norma e quella di cui all'art. 565 del c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento dinanzi al pretore richiamando le «norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale».

Come già si è osservato con riguardo al raffronto fra l'art. 444 del c.p.p. e l'art. 563 del c.p.p., non si vede come l'espresso riferimento ai reati di competenza del tribunale (e non meramente alle norme che disciplinano il procedimento per decreto dinanzi al tribunale) possa intendersi quale riferimento ai reati di competenza del pretore giudicati per concessione dal giudice superiore e non ai reati che rientrano nella competenza per materia del tribunale stesso.

L'art. 444 del c.p.p., nella parte in cui prevede che l'imputato possa chiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, non può dunque leggersi se non nel senso della piena applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del tribunale, con le sole esclusioni oggettive e soggettive previste dall'art. 59 della legge n. 689/1981.

In tal senso l'art. 444 del c.p.p. rispetta il dettato della legge delega, laddove, al punto 45 dell'art. 2, essa prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nel procedimento dinanzi al tribunale, richiamando, con l'espressione «nei casi consentiti» le limitazioni oggettive e soggettive di cui si è detto più sopra.

Se tale deve essere la lettura della norma di cui all'art. 444 del c.p.p. nella parte relativa alle sanzioni sostitutive, è evidente che, come si è sostenuto in premessa, il disposto dell'art. 54 della legge n. 689/1981 è con essa incompatibile.

E tuttavia non si ritiene di poter affermare che detta incompatibilità abbia comportato, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione c.d. «tacita» della norma previgente, né che abrogazione sia «tacitamente intervenuta» per effetto di una nuova completa regolamentazione della materia già regolata dalla legge anteriore, poiché a ciò osta il dettato dell'art. 234 delle disposizioni di coordinamento al nuovo codice di rito, che abroga in modo espresso gli artt. 77, 78, 79 e 80 della legge n. 689/1981 e, nulla disponendo quanto alle residue norme della medesima legge, pare, se mai, «tacitamente» confermare la vigenza delle norme non espressamente abrogate.

Ciò posto, e considerato che il nuovo codice di procedura penale non contiene una norma «di chiusura» analoga a quella contenuta nel codice previgente, che abroghi tutte le norme con esso incompatibili, pare al tribunale che l'art. 234 delle norme di coordinamento al c.p.p., nella parte in cui non provvede a coordinare l'art. 444 del c.p.p. con l'art. 54 della legge n. 689/1981, per l'effetto abrogando tale ultima norma, si ponga in contrasto con il dettato dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, laddove esso conferisce delega al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme di coordinamento delle disposizioni previste negli artt. 2, 3, e 5 con tutte le altre leggi dello Stato, e violi pertanto l'art. 76 della Costituzione.

La risoluzione della questione di incostituzionalità, che così come prospettata appare a questo tribunale non manifestamente infondata, è rilevante in relazione al caso di specie, atteso che da essa viene a dipendere l'applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta dall'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva su istanza delle parti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 689/1981 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 delle norme di coordinamento al codice di procedura penale per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento all'art. 6 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 54 della legge n. 689/1981;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 22 novembre 1991

Il presidente: AGLIETTI

Il giudice estensore: AZZENA

N. 21

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1991 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Quarta Vito ed altri e I.N.P.S. ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia per gli iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali - Fissazione di un limite minimo di reddito ai fini della determinazione di detti contributi - Irragionevole presunzione *iuris et de iure* di un limite minimo di reddito senza possibilità di prova di aver percepito un reddito inferiore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 431/1987.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento;

Atteso che nei presenti giudizi si discute dell'ammontare dei contributi sociali di malattia dovuti per l'anno 1991 dai ricorrenti, quali avvocati e procuratori iscritti nell'apposito albo tenuto presso il consiglio dell'ordine di Lecce;

che, giusta l'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è stato fissato un limite minimo di reddito ai fini della determinazione del contributo dovuto dai liberi professionisti per le prestazioni del servizio sanitario nazionale;

che, per il rinvio disposto dal citato art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 407/1990 all'art. 1, terzo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, il livello minimo di reddito sul quale calcolare il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti è corrispondente, per l'anno 1991, a lire 15.399.384 [lire 49.357 (minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio) × 312];

che, ai sensi dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i liberi professionisti sono obbligati al pagamento di un contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella misura del 5% del reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno precedente quello cui si riferisce il contributo;

che, pertanto, i liberi professionisti sono comunque obbligati a pagare per l'anno 1991 un contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella misura di L. 769.938 (5% di L. 15.399.384), anche se il loro reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 fosse stato inferiore a L. 15.399.384);

Osservato che il meccanismo previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 407/1990 sembra contrastare con l'art. 3 della Costituzione perché la presunzione *iuris et iure* di una produzione minima di reddito ai fini Irpef porta irrazionalmente a pregiudicare quei liberi professionisti che dovessero aver conseguito nell'anno 1990 un reddito inferiore a L. 15.399.384; questi, infatti, verrebbero obbligati a pagare un contributo superiore al 5% del reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 (L. 769.938 > 5% di ogni reddito inferiore a L. 15.399.384), pur trovandosi, come di fatto si trova la maggior parte dei ricorrenti, nella condizione di aver da poco tempo avviato l'attività professionale, sì da avere piuttosto bisogno di una maggiore tutela legislativa *ex art. 35* della Costituzione;

Rilevato che, con riferimento all'art. 31, decimo comma, della legge n. 41/1986, la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 431 del 28 ottobre 1987, l'illegittimità costituzionale della suindicata norma, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva di provare la produzione di un reddito diverso da quello presunto, sul quale calcolare la misura percentuale del contributo dovuto per le prestazioni del servizio sanitario nazionale;

Considerato che la dedotta questione è rilevante nel presente giudizio, in cui si discute della misura del contributo sociale di malattia imposto ai ricorrenti, tutti liberi professionisti con reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno 1990 inferiore a L. 15.399.384, per quanto dagli stessi dichiarato, anche con dichiarazioni da taluni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

che i ricorrenti non possono essere ulteriormente pregiudicati, sul piano professionale e sociale, dal fatto di essere morosi nel pagamento di un contributo di ispirazione sociale, di cui se ne contesta l'entità per la sua apparente iniquità e per la sua eccessività rispetto al reddito prodotto;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti.

Lecce, addì 30 novembre 1991

Il pretore: BENFATTO

92C0087

N. 22

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di De Santis Massimo*

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente anti giuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 147, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro De Santis Massimo, nato il 24 dicembre 1967 a Miggianno (Lecce), atto di nascita n. 69/A.I., ivi residente in via Mazzini n. 53, celibe, operaio, incensurato; soldato effettivo nel terzo battaglione genio guastatori «Verbanò» in Udine, libero, imputato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) perché, soldato nel terzo battaglione genio guastatori «Verbanò» in Udine, legittimamente assente dal reparto per fruizione di una licenza fino alle ore 24 del 3 aprile 1991, senza giusto motivo, si presentava allo stesso solo l'8 aprile 1991.

FATTO E DIRITTO

Questo tribunale ritiene provato l'allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) attribuito al soldato De Santis Massimo per la sua assenza dal 3 all'8 aprile 1991.

Si tratta di reato che come ogni altro per il quale sia prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, non può essere punito se non a seguito di richiesta del comandante (art. 250, secondo comma, del c.p.m.p.); ma nella specie la richiesta è stata presentata (f. 4).

La norma dell'art. 260, secondo comma, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, manifestando tuttavia un'inusitata capacità di resistenza. Con ben cinque sentenze (nn. 42/1985, 189/1976, 60/1978, 114/1982, 397/1987) si è stabilito che essa non viola il principio di uguaglianza, né i diritti della persona, né i principi della diretta responsabilità penale del funzionario, della democraticità dell'ordinamento militare, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Trovandosi di fronte ad un reato punibile a richiesta, questo giudice non intende sollevare ancora questioni già decise dalla Corte; ma, non può esimersi dal manifestare nuovi dubbi di legittimità che investono non tanto la richiesta di procedimento in sé considerata, quanto piuttosto la norma incriminatrice dell'art. 147 del c.p.m.p., dal momento che punisce l'assenza arbitraria, di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, a condizione che questa sia la volontà del comandante di corpo, o di altro «ente superiore» da cui dipende il colpevole. La richiesta di procedimento, in altri termini, ha una prevalente natura non processuale, bensì sostanziale, e perciò rende dubbia, sotto i profili che saranno esaminati, la legittimità della norma incriminatrice.

È noto che da tempo in dottrina e giurisprudenza si pone il problema se la querela, la richiesta e l'istanza di procedimento siano condizioni di punibilità, oppure di punibilità e procedibilità, o infine solamente di procedibilità, e che negli ultimi tempi si propende per quest'ultima soluzione. E questo tribunale non può di certo aggiungere nuovi argomenti di carattere generale a quelli, copiosissimi, già tradizionalmente proposti a favore delle varie concezioni. Si deve, tuttavia, rilevare come il prevalere della tesi della condizione di procedibilità lasci piuttosto insoddisfatti, dal momento che nella scolorita categoria processuale i tre cennati istituti vengono ad assimilarsi con quello dell'autorizzazione a procedere, e si dissolvono le differenze di origine e di funzione di querela istanza e richiesta, e la richiesta del comandante di corpo, quando non sia addirittura accomunata ad una querela, viene a confondersi con la richiesta del Ministro, con la quale probabilmente nulla ha in comune se non il nome.

Limitando ogni considerazione alla richiesta del comandante, l'aspetto sostanziale che non può essere sottaciuto, e che vale a comprendere l'istituto nel novero delle condizioni di punibilità, è la circostanza che il titolare del potere di richiesta è nel contempo titolare del potere disciplinare, di modo che (come già avveniva per i c.d. sostitutivi disciplinari anteriormente alla vigente codificazione penalmilitare) la presentazione, o meno, della richiesta al competente magistrato è espressione di una scelta del comandante in ordine alla sanzione, se disciplinare o penale, da irrogare per il fatto previsto dalla legge penale militare.

Questa concezione è stata a volte messa in dubbio nella considerazione che non vi sia affatto, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, l'asserita scelta e alternatività tra la sanzione penale e quella disciplinare, dal momento che per fatti del genere il comandante da un lato non sarebbe tenuto ad esercitare l'azione disciplinare nel caso in cui non abbia inoltrato la richiesta di procedimento, e dall'altro ben potrebbe promuovere il procedimento disciplinare (che verrebbe sospeso in attesa del giudizio penale) anche nel caso di sua precedente presentazione della richiesta di procedimento penale.

In realtà, l'alternatività tra sanzione disciplinare e sanzione penale trae fondamento da una consolidata prassi già esistente sotto la vigenza della normativa anteriore alla codificazione del 1941; ma attualmente sembra trovare riscontro anche nelle disposizioni del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), che dettano norme per l'esercizio dei poteri attribuiti al comandante dagli artt. 13 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare). Innanzitutto, l'art. 58, settimo comma, del testo regolamentare stabilisce l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di infrazioni punibili con la consegna di rigore, categoria che comprende i reati in genere, inclusi quelli punibili con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (art. 65, settimo comma, e preambolo dell'allegato C al citato d.P.R.). Inoltre, come pure stabiliscono l'art. 65, settimo comma, ed il preambolo dell'allegato C, la sanzione disciplinare per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi è irrogabile solo quando il comandante «non ritenga di chiedere il procedimento», e perciò esclusivamente quale alternativa alla sanzione penale.

Di modo che, volendo abbozzare talune linee fondamentali del potere disciplinare del comandante, risulta che l'azione disciplinare può, o in certi casi deve, essere esercitata per ogni fatto che, non rientrando nella previsione di alcuna norma penale militare, costituisca tuttavia violazione dei doveri del servizio o della disciplina militare; che l'azione disciplinare è invece sempre da esercitare per le violazioni dei doveri medesimi che siano anche previste come reato perseguibile d'ufficio; che tra le due categorie estreme v'è una fascia intermedia costituita dalle infrazioni ai detti doveri che nel contempo integrino la materialità di un reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e che in quest'ultimo caso, in cui l'azione disciplinare è esperibile solamente quando non sia stata inoltrata al magistrato la richiesta di procedimento, al comandante è conferito proprio il potere di stabilire se per l'infrazione posta in essere dal militare sia adeguata la sanzione penale oppure quella disciplinare.

Del resto, che la richiesta di procedimento operi innanzitutto in un ambito di diritto sostanziale è concezione pacificamente accolta nella dottrina meno recente anteriore ed immediatamente successiva all'ultimo conflitto mondiale, nella quale si afferma che (proprio perché in difetto della richiesta il fatto è privo di penale rilevanza) per il reato punibile a richiesta non v'è obbligo di rapporto giudiziario da parte del comandante, sin quando egli non si sia eventualmente indotto a chiedere il procedimento penale. Quest'idea è senza difficoltà accolta nella giurisprudenza, nel cui ambito, sempre in linea con la concezione sostanzialistica, si rinviene, quale particolare applicazione del principio, la decisione secondo cui non è punibile come ricettazione l'acquisto di oggetti provenienti da reato militare per il quale non può procedersi poiché manca la richiesta del comandante del corpo (Cass., sezione terza, 25 ottobre 1954, in Foro pen. 1955, 516).

Rispetto a quest'originario ordine di idee la successiva relegazione della richiesta di procedimento nel novero delle norme di diritto processuale non è che un'astratta operazione dottrinarica, un tentativo di esercitazione dell'istituto, che di certo non fa venir meno ed anzi rimuove il dato essenziale che il comandante sceglie il tipo di sanzione, penale ovvero disciplinare, da irrogare per il fatto previsto quale reato.

Altri elementi confermano che la richiesta di procedimento deve considerarsi una condizione di punibilità: innanzitutto il fatto che l'art. 260 sia collocato nell'ambito del libro secondo «Dei reati militari» e rimanga estraneo al libro terzo «Della procedura penale militare».

Ma ancor più significativo è che la disposizione stessa (a differenza di quanto avviene per autorizzazione a procedere, querela, istanza e richiesta del Ministro) non riguardi reati indicati singolarmente o per l'appartenenza ad una determinata categoria, né i reati in genere commessi in determinate circostanze o da determinate persone, bensì indistintamente tutti i reati militari, nessuno escluso, punibili con la reclusione militare nella misura suindicata, a nulla rilevando il bene giuridico tutelato, o particolari qualifiche del colpevole, o le circostanze della realizzazione: quest'individuazione dei reati punibili a richiesta esclusivamente per il tramite della quantità della pena comminata per i medesimi dalla legge sta a segnalare che ci si trova nel contesto della punibilità. E la conclusione si rafforza nella considerazione che l'art. 260 si riferisce a tutti indistintamente i più lievi tra i reati militari, ai fatti bagattellari si direbbe con moderna terminologia, rispetto ai quali è ragionevole pensare che il legislatore, senza eccessive preoccupazioni dogmatiche, abbia avvertito l'esigenza di evitare una penalizzazione incondizionata.

Chiarita, dunque, la natura sostanziale del potere del comandante, risulta evidente che con quest'istituto si è delegata all'autorità militare una decisione che il principio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, riserva in modo assoluto alla legge.

La rilevata inadeguatezza nei confronti del principio costituzionale di legalità non comporta, tuttavia, che debba essere sollevata questione di legittimità incentrata sulla disposizione che prevede la richiesta di procedimento, dal momento che con la sua caducazione si avrebbe il risultato, ancora in contrasto con il principio costituzionale, che la norma incriminatrice acquisirebbe un'incondizionata applicabilità, che il legislatore non ha mai inteso disporre. La questione di legittimità deve, invece, appuntarsi sulla norma dell'art. 147 del c.p.m.p., perché, con il suo collegamento all'art. 260, delega al comandante la penalizzazione dell'assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, e non possiede pertanto i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice.

Come ha bene messo in rilievo una dottrina non recente, ma già sensibile alle garanzie costituzionali, la discrezionalità insita nella richiesta di procedimento per il reato di allontanamento illecito costituisce, inoltre, un *camouflage* di un'altrettanto inammissibile discrezionalità: quella prevista nei codici previgenti e nel vigente codice penale militare di guerra (art. 155), per cui il militare arbitrariamente assente dal servizio può, sulla base di «particolari circostanze» liberamente valutabili dal comandante, essere dallo stesso «dichiarato» disertore o mancante alla chiamata prima che l'assenza abbia raggiunto la durata, due giorni, occorrente per il perfezionamento del reato (artt. 145, 146, n. 2, e 151).

Pertanto, lo stesso allontanamento illecito configurato dall'art. 147 del c.p.m.p. non è che una diserzione (art. 148) discrezionalmente valutata ed anticipatamente dichiarata dal comandante, in evidente spregio del principio costituzionale di legalità. Viene con ciò ribadita l'illegittimità dell'art. 147, che si rivela anche più radicale di quanto non lasci supporre l'analisi sin qui svolta sulla disposizione dell'art. 260. La richiesta di procedimento riferita al fatto di assenza arbitraria non solo non è una mera condizione di procedibilità, ma anche in quanto condizione sostanziale di punibilità diviene la sommità dell'*iceberg*, l'aspetto terminale ed emergente di un'incostituzionalità che muove dal cuore stesso del reato, l'antigiuridicità valutata e dichiarata dal comandante, piuttosto che risultante da una norma di legge.

Ma, anche prescindendo dall'ambito dei principi costituzionali in materia penale, non è meno evidente che la stessa norma incriminatrice dell'art. 147, per quel suo collegamento all'istituto dell'art. 260, e per il potere di penalizzazione che ne deriva in capo al comandante militare, concorre a determinare un'illegittima limitazione dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 13 della Costituzione), che nell'ordinamento militare non hanno meno valore che nell'ordinamento generale (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

Sotto questo profilo, non si comprende anzi quale senso abbia che con la citata legge n. 382/1978 e poi con il d.P.R. n. 545/1986 si limitino e si disciplinino i poteri che al comandante spettano in vista del perseguimento dei compiti d'istituto delle Forze armate e per l'attuazione della normativa disciplinare, qualora poi si dovesse ammettere come legittimo che in capo allo stesso vi sia un potere, quale quello di penalizzare i fatti lesivi del servizio e della disciplina militare, che la Costituzione riserva in maniera esclusiva al legislatore.

Questo tribunale, in definitiva, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in relazione all'art. 260 stesso codice in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 5 novembre 1991

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

92C0088

N. 23

*Ordinanza emessa il 17 settembre 1991 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Gianotti Gregorio*

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazione rimessa al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 147 in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 2, 13, 25 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Gianotti Gregorio, nato il 25 agosto 1970 a Pavia, atto di nascita n. 1771 r.6 i a, residente a La Spezia in via Marco Federici n. 51, celibe, incensurato, sold. effett. all'ottavo gr. art. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste), libero, imputato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) perché, soldato nell'ottavo gr. art. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste), il giorno 17 dicembre 1990 allo scadere di una licenza, non faceva rientro al corpo senza giusto motivo, rimanendo arbitrariamente assente per tutta la giornata successiva e fino al 20 dicembre 1990 data in cui si ripresentava al corpo.

FATTO E DIRITTO

Questo tribunale ritiene provato l'allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) attribuito al soldato Gianotti Gregorio per la sua assenza arbitraria dal 17 al 20 dicembre 1990.

Si tratta di reato che, come ogni altro per il quale sia prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, non può essere punito se non a seguito di richiesta del comandante (art. 260, secondo comma, c.p.m.p.); ma nella specie la richiesta è stata presentata.

La norma dell'art. 260, secondo comma, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, manifestando tuttavia un'inusitata capacità di resistenza. Con ben cinque sentenze (nn. 42/1985, 189/1976, 60/1978, 114/1982, 397/1987) si è stabilito che essa non viola il principio di uguaglianza, né i diritti della persona, né i principi della diretta responsabilità penale del funzionario, della democraticità dell'ordinamento militare, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Trovandosi di fronte ad un reato punibile a richiesta, questo giudice non intende sollevare ancora questioni già decise dalla Corte; ma non può esimersi dal manifestare nuovi dubbi di legittimità che investono non tanto la richiesta di procedimento in sé considerata, quanto piuttosto la norma incriminatrice dell'art. 147 del c.p.m.p., dal momento che punisce l'assenza arbitraria, di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, a condizione che questa sia la volontà del comandante di corpo, o di altro «ente superiore» da cui dipende il colpevole. La richiesta di procedimento, in altri termini, ha una prevalente natura non processuale, bensì sostanziale, e perciò rende dubbia, sotto i profili che saranno esaminati, la legittimità della norma incriminatrice.

È noto che da tempo in dottrina e giurisprudenza si pone il problema se la querela, la richiesta e l'istanza di procedimento siano condizioni di punibilità, oppure di punibilità e procedibilità, o infine solamente di procedibilità, e che negli ultimi tempi si propende per quest'ultima soluzione. E questo tribunale non può certo aggiungere nuovi argomenti di carattere generale a quelli, copiosissimi, già tradizionalmente proposti a favore delle varie concezioni. Si deve, tuttavia, rilevare come il prevalere della tesi della condizione di procedibilità lasci piuttosto insoddisfatti, dal momento che nella scolorita categoria processuale i tre cennati istituti vengono ad assimilarsi con quello dell'autorizzazione a procedere, e si dissolvono le differenze di origine e di funzione di querela istanza e richiesta, e la richiesta del comandante di corpo, quando non sia addirittura accomunata ad una querela, viene a confondersi con la richiesta del Ministro, con la quale probabilmente nulla ha in comune se non il nome.

Limitando ogni considerazione alla richiesta del comandante, l'aspetto sostanziale che non può essere sottaciuto, e che vale a comprendere l'istituto nel novero delle condizioni di punibilità, è la circostanza che il titolare del potere di richiesta è nel contempo titolare del potere disciplinare, di modo che (come già avveniva per i c.d. sostitutivi disciplinari anteriormente alla vigente codificazione penalmilitare) la presentazione, o meno, della richiesta al competente magistrato è espressione di una scelta del comandante in ordine alla sanzione, se disciplinare o penale, da irrogare per il fatto previsto dalla legge penale militare.

Questa concezione è stata a volte messa in dubbio nella considerazione che non vi sia affatto, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, l'asserita scelta e alternatività tra la sanzione penale e quella disciplinare, dal momento che per fatti del genere il comandante da un lato non sarebbe tenuto ad esercitare l'azione disciplinare nel caso in cui non abbia inoltrato la richiesta di procedimento, e dall'altro ben potrebbe promuovere il procedimento disciplinare (che verrebbe sospeso in attesa del giudizio penale) anche nel caso di sua precedente presentazione della richiesta di procedimento penale.

In realtà, l'alternatività tra sanzione disciplinare e sanzione penale trae fondamento da una consolidata prassi già esistente sotto la vigenza della normativa anteriore alla codificazione del 1941; ma attualmente sembra trovare riscontro anche nelle disposizioni del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), che dettano norme per l'esercizio dei poteri attribuiti al comandante dagli artt. 13 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare). Innanzitutto, l'art. 58, settimo comma, del testo regolamentare stabilisce l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di infrazioni punibili con la consegna di rigore, categoria che comprende in genere, inclusi quelli punibili con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (art. 65, settimo comma e preambolo dell'allegato C al citato d.P.R.). Inoltre, come pure stabiliscono l'art. 65, settimo comma, ed il preambolo dell'allegato C, la sanzione disciplinare per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi è irrogabile solo quando il comandante «non ritenga di chiedere il procedimento», e perciò esclusivamente quale alternativa alla sanzione penale.

Di modo che, volendo abbozzare talune linee fondamentali del potere disciplinare del comandante, risulta che l'azione disciplinare può, o in certi casi deve, essere esercitata per ogni fatto che, non rientrando nella previsione di alcuna norma penale militare, costituisca tuttavia violazione dei doveri del servizio o della disciplina militare; che l'azione disciplinare è invece sempre da esercitare per le violazioni dei doveri medesimi che siano anche previste come reato perseguibile d'ufficio; che tra le due categorie estreme v'è una fascia intermedia costituita dalle infrazioni ai detti doveri che nel contempo integrino la materialità di un reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e che in quest'ultimo caso, in cui l'azione disciplinare è esperibile solamente quando non sia stata inoltrata al magistrato la richiesta di procedimento, al comandante è conferito proprio il potere di stabilire se per l'infrazione posta in essere dal militare sia adeguata la sanzione penale oppure quella disciplinare.

Del resto, che la richiesta di procedimento operi innanzitutto in un ambito di diritto sostanziale è concezione pacificamente accolta nella dottrina meno recente anteriore ed immediatamente successiva all'ultimo conflitto mondiale, nella quale si afferma che (proprio perché in difetto della richiesta il fatto è privo di penale rilevanza) per il

reato punibile a richiesta non v'è obbligo di rapporto giudiziario da parte del comandante, sin quando egli non si sia eventualmente indotto a chiedere il procedimento penale, Quest'idea è senza difficoltà accolta nella giurisprudenza, nel cui ambito, sempre in linea con la concezione sostanzialistica, si rinviene, quale particolare applicazione del principio, la decisione secondo cui non è punibile come ricettazione l'acquisto di oggetti provenienti da reato militare per il quale non può procedersi poiché manca la richiesta del comandante del corpo (Cass., sezione terza, 25 ottobre 1954, foro pen. 1955, 516).

Rispetto a quest'originario ordine di idee la successiva relegazione della richiesta di procedimento nel novero nelle norme di diritto processuale non è un'astratta operazione dottrina, un tentativo di esorcizzazione dell'istituto, che di certo non fa venir meno ad anzi rimuove il dato essenziale: che il comandante sceglie il tipo di sanzione, penale ovvero disciplinare, da irrogare per il fatto previsto quale reato.

Altri elementi confermano che la richiesta di procedimento deve considerarsi una condizione di punibilità: innanzitutto il fatto che l'art. 260 sia collocato nell'ambito del libro secondo «dei reati militari» e rimanga estraneo al libro terzo «Della procedura penale militare».

Ma ancor più significativo è che la disposizione stessa (a differenza di quanto avviene per autorizzazione a procedere, querela, istanza e richiesta del Ministro) non riguardi reati indicati singolarmente o per l'appartenenza ad una determinata categoria, né i reati in genere commessi in determinate circostanze o da determinate persone, bensì indistintamente tutti i reati militari, nessuno escluso, punibili con la reclusione militare nella misura suindicata, a nulla rilevando il bene giuridico tutelato, o particolari qualifiche del colpevole, o le circostanze della realizzazione: quest'individuazione dei reati punibili a richiesta esclusivamente per il tramite della quantità della pena comminata per i medesimi dalla legge sta a segnalare che ci si trova nel contesto della punibilità. E la conclusione si rafforza nella considerazione che l'art. 260 si riferisce a tutti indistintamente i più lievi tra i reati militari, ai fatti bagattellari si direbbe con moderna terminologia, rispetto ai quali è ragionevole pensare che il legislatore, senza eccessive preoccupazioni dogmatiche, abbia avvertito l'esigenza di evitare una penalizzazione incondizionata.

Chiarita, dunque, la natura sostanziale del potere del comandante, risulta evidente che con quest'istituto si è delegato all'autorità militare una decisione che il principio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, riserva in modo assoluto alla legge.

La rilevata inadeguatezza nei confronti del principio costituzionale di legalità non comporta, tuttavia, che debba essere sollevata questione di legittimità sulla disposizione che prevede la richiesta di procedimento, dal momento che con la sua caducazione si avrebbe il risultato, ancora in contrasto con il principio costituzionale, che la norma incriminatrice acquisirebbe un'incondizionata applicabilità, che il legislatore non ha mai inteso disporre. La questione di legittimità deve, invece, appuntarsi sulla norma dell'art. 147 del c.p.m.p., perché, con il suo collegamento all'art. 260, delega al comandante la penalizzazione dell'assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, e non possiede pertanto i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice.

Come ha bene messo in rilievo una dottrina non recente, ma già sensibile alle garanzie costituzionali, la discrezionalità insita nella richiesta di procedimento per il reato di allontanamento illecito costituisce, inoltre, un *camouflage* di un'altrettanto inammissibile discrezionalità; quella prevista nei codici previgenti e nel vigente codice penale militare di guerra (art. 155), per cui il militare arbitrariamente assente dal servizio può, sulla base di «particolari circostanze» liberamente valutabili dal comandante, essere dallo stesso «dichiarato» disertore o mancante alla chiamata prima che l'assenza abbia raggiunto la durata, due giorni, occorrente per il perfezionamento del reato (artt. 145, 146, n. 2, e 151).

Pertanto, lo stesso allontanamento illecito configurato dall'art. 147 del c.p.m.p. non è che una diserzione (art. 148) discrezionalmente valutata ed anticipatamente dichiarata dal comandante, in evidente spregio del principio costituzionale di legalità. Viene con ciò ribadita l'illegittimità dell'art. 147, che si rivela anche più radicale di quanto non lasci supporre l'analisi sin qui svolta sulla disposizione dell'art. 260. La richiesta di procedimento riferita al fatto di assenza arbitraria non solo non è una mera condizione di procedibilità, ma anche in quanto condizione sostanziale di punibilità diviene la sommità dell'*iceberg*, l'aspetto terminale ed emergente di un'incostituzionalità che muove dal cuore stesso del reato, l'antigiuridicità valutata e dichiarata dal comandante, piuttosto che risultante da una norma di legge.

Ma, anche prescindendo dall'ambito dei principi costituzionali in materia penale, non è meno evidente che la stessa norma incriminatrice dell'art. 147, per quel suo collegamento all'istituto dell'art. 260, e per il potere di penalizzazione che ne deriva in capo al comandante militare, concorre a determinare un'illegittima limitazione dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 13 della Costituzione), che nell'ordinamento militare non hanno meno valore che nell'ordinamento generale (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

Sotto questo profilo, non si comprende anzi quale senso abbia che con la citata legge n. 382/1978 e poi con il d.P.R. n. 545/1986 si limitino e si disciplinino i poteri che al comandante spettano in vista del perseguimento dei compiti d'istituto delle forze armate e per l'attuazione della normativa disciplinare, qualora poi si dovesse ammettere come legittimo che in capo allo stesso vi sia un potere, quale quello di penalizzare i fatti lesivi del servizio e della disciplina militare, che la Costituzione riserva in maniera esclusiva al legislatore.

Questo tribunale, in definitiva, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p. in relazione all'art. 260 del c.p.m.p., in riferimento agli artt. 2, 13, 25 e 52 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 17 settembre 1991

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

92C0089

N. 24

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Fiorini Vittorio

Imposta di fabbricazione - Deposito di gasolio agricolo - Costituzione senza la prescritta autorizzazione UTIF competente - Trattamento sanzionatorio - Determinazione della pena con riferimento all'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - Lamentata indeterminazione della sanzione, per essere il gasolio agricolo esente da imposta - Prospettato contrasto con il principio di tassatività delle norme penali.

(Legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Fiorini Vittorio è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 1, secondo comma, lett. c), e 13 della legge n. 474/1957 e successive modificazioni, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli artt. 44 e seguenti per erroneo calcolo della medesima; negli atti preliminari del dibattimento il prevenuto ha formulato una nuova richiesta di applicazione della pena ottenendo il consenso del p.m.; il pretore ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta in relazione al calcolo della pena effettuato e, sentite le parti, ha sollevato d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge n. 474/1957 in riferimento all'art. 25 della Costituzione riservando il deposito dell'ordinanza.

Osserva in merito il giudice:

a) al prevenuto è contestata la costituzione di un deposito di gasolio agricolo in assenza della denuncia all'UTIF, condotta che è sanzionata dal citato art. 13, primo comma «con la multa dal doppio al decuplo della imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a L. 900.000»;

b) secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., sezione terza, sentenza 7 giugno 1983, n. 5507) «l'aliquota di imposta da assumersi come base per la multa è quella ordinaria e non quella prevista per il consumo agevolato che spetta soltanto al contribuente in regola con le prescrizioni di legge»;

c) la menzionata interpretazione, già in regime di imposta agevolata, appariva, a parere del giudice, incongrua, in quanto in contrasto col tenore letterale della norma — che, facendo riferimento all'«imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito», dovrebbe essere letta come commisurante la pena all'imposta agevolata relativa al gasolio agricolo — e con la sistematica disciplina dei prodotti petroliferi da utilizzarsi in agricoltura; infatti, per quanto concerne il secondo profilo, l'agevolazione non consegue dalla denuncia all'UTIF della costituzione di un deposito della capacità indicata dalla legge, bensì dal ricorrere di una serie di presupposti e dal porre in essere una serie di adempimenti di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1963 (regolamento di attuazione dell'art. 5 della legge n. 1852/1962), tra i quali in primo luogo la dichiarazione all'UMA destinata alla determinazione del fabbisogno della azienda agricola con conseguente rilascio di buoni di prelevamento;

d) tale interpretazione appare peraltro priva di fondamento nell'attuale stato della normativa sull'imposta di fabbricazione e consumo dei prodotti agricoli; infatti, con i decreti legge 22 maggio 1990, n. 120, 21 luglio 1990, n. 192 e 15 settembre 1990, n. 261, il Governo aveva ricompreso la benzina e gli oli da gas da destinarsi agli usi delle aziende agricole nel sistema agevolato d'imposta; peraltro, la legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331, ha sostituito l'art. 8, primo comma, dei decreti-legge, che modificava la tab. B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, col seguente: «Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del venti per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio»; consegue che attualmente la legge non prevede alcuna imposta relativa al gasolio agricolo trovato nel deposito;

e) se, dunque, i prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura sono esenti da imposta, ne consegue che l'art. 13, primo comma, della legge n. 474/1957 è norma che non contiene una formulazione precisa dei limiti minimo e massimo della sanzione penale, che appare indeterminata: ogni soluzione che, in via interpretativa, tentasse il superamento di tale indeterminatezza, o facendo riferimento all'imposta ordinaria ovvero ipotizzando una imposta convenzionalmente pari a zero con conseguente applicazione in misura fissa del minimo di legge, non potrebbe che essere arbitraria in quanto introdurrebbe nella norma elementi che le sono estranei alterandone la fisionomia;

f) l'indeterminatezza della disposizione in punto di limite minimo e massimo della sanzione viola il principio costituzionale di tassatività e determinatezza della norma penale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

In base a quanto fin qui esposto appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. In punto di rilevanza si osserva, poi, come non possa farsi luogo a decisione in ordine alla richiesta di applicazione della pena se non viene prima sciolto il dubbio di incostituzionalità prospettato, devono procedersi ad applicazione della norma contestata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 24 ottobre 1991

Il pretore: CIVININI

N. 25

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal tribunale di Casale Monferrato sull'istanza di fallimento proposta dalla intendenza di finanza di Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in liquidazione

Tributi in genere - Fallimento fiscale - Condizioni per la dichiarazione - Mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo superiore a L. 500.000 - Irrilevanza del fatto che il debito tributario risulti da una iscrizione a ruolo operata in via provvisoria o a seguito di accertamento definitivo - Mancata previsione della facoltà per il contribuente moroso di un tributo iscritto a ruolo in via provvisoria di opporsi al fallimento dimostrando l'inesistenza del debito per illegittimità dell'operato dell'amministrazione in sede di accertamento tributario - Ingiustificato identico trattamento del contribuente moroso per l'imposta definitiva e del contribuente moroso solo per una parte di imposta la cui legittimità è ancora da accertare - Violazione del diritto di difesa - Richiesta di riesame di questione analoga già dichiarata manifestamente inammissibile.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso dall'intendenza di finanza di Alessandria per la declaratoria di fallimento della S.r.l. Ecosystem in liquidazione.

RILEVA IN FATTO

L'istanza di fallimento è stata presentata dall'intendente di finanza e dall'esattore a sensi dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il debito d'imposta, risultante dalle cartelle, è relativo ad una iscrizione provvisoria, conseguente ad accertamento non definitivo (pendendo ricorso in primo grado).

Non risultano provate altre manifestazioni di insolvenza.

La Ecosystem ha d'altra parte eccepito:

l'inapplicabilità della normativa sopra citata alla ipotesi di iscrizione provvisoria;

l'inapplicabilità della stessa normativa quando la morosità non sia totale;

l'illegittimità costituzionale della norma citata, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove debba ritenersi applicabile alle ipotesi di iscrizione provvisoria.

OSSERVA

Poiché l'art. 97 citato fa semplicemente rinvio ai ruoli, senza distinzione tra le diverse ipotesi di iscrizione (provvisoria e definitiva), deve ritenersi che il fallimento fiscale possa essere dichiarato anche quando l'inadempimento sia relativo ad una iscrizione provvisoria; in tal senso è del resto la prevalente giurisprudenza, compresa quella della Corte costituzionale (v. Corte costituzionale 15 luglio 1975, n. 215).

Quanto all'applicazione della normativa ai soli casi di mancato pagamento dell'intero debito fiscale, la lettura dell'art. 97 del d.P.R. n. 602/1973 non pare consentire l'interpretazione avanzata dal debitore.

Il presupposto del mancato pagamento deve essere inteso, secondo i normali principi ermeneutici, come alternativa — *tertium non datur* — al pagamento integrale: onde si avrà mancato pagamento ogni qual volta non vi sia pagamento integrale, e cioè indipendentemente dal fatto che vi sia stato un inizio di pagamento (o pagamento parziale che dir si voglia).

Fondati appaiono invece i dubbi — e tanto basta, dovendosi il tribunale limitare ad accertare la non manifesta infondatezza — di legittimità costituzionale dell'art. 97 citato, formulati dal debitore.

Sotto il profilo della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, già la Corte costituzionale (v. sentenza retro citato) ha affrontato il problema se vi sia lesione del principio di uguaglianza nella norma in esame, sul presupposto di una diversità di trattamento del contribuente moroso per una iscrizione provvisoria rispetto al trattamento del contribuente moroso per una iscrizione definitiva; la Corte però ha superato il problema escludendo che la legge applichi un trattamento diverso, posto che «il motivo per cui il contribuente sia in mora... non ha rilievo e conta invece il fatto nella sua oggettiva materialità».

Condividendo la posizione assunta dal tribunale di Roma con ordinanza 13 aprile 1988 (respinta dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza e quindi senza esame del merito), questo tribunale ritiene però opportuno sottoporre la norma ad un ulteriore esame della Corte, sotto altro profilo: e cioè se non ci sia violazione dell'art. 3 della Costituzione nel fatto di riservare lo stesso trattamento a chi accetta l'imposizione fiscale, riconoscendola quindi fondata, e a chi tale imposizione non accetta; non può infatti apparire ragionevole la sanzione del fallimento sia per il contribuente moroso per l'imposta (definitiva) sia per il contribuente moroso solo per una parte di imposta, la cui legittimità è ancora da accertare.

Perplessità ancora maggiori sorgono sulla legittimità costituzionale dell'art. 97 citato sotto il profilo del diritto alla difesa. Sembra infatti a questo tribunale che il diritto di difesa, assicurato, come ha ritenuto la Corte costituzionale nella citata sentenza, dalla possibilità riconosciuta all'imprenditore-contribuente di far accertare dal tribunale l'inesistenza dell'inadempimento, possa essere venificato dalla impossibilità di essere dei presupposti (debito fiscale) di tale inadempimento.

Nel caso del fallimento fiscale a seguito di iscrizione provvisoria, non è data infatti al fallendo la possibilità di far accertare dal giudice, oltre al fatto materiale dell'inadempimento, anche il fondamento della pretesa dell'intendenza di finanza; per cui, in pratica, se anche la pretesa tributaria dell'amministrazione, espressa dall'avviso di accertamento e trasformata in debito tributario con l'iscrizione provvisoria a ruolo, fosse palesemente infondata, il contribuente dovrebbe ugualmente pagare o fallire.

Il fondamento della tesi è dimostrato dalla vicenda, emblematica, della società Edilmida, di cui si è occupato il tribunale di Roma con la citata ordinanza (e ancora, successivamente, con ordinanza 28 febbraio 1990) e la Corte costituzionale con ordinanza 23 febbraio 1989.

La Corte, cui il tribunale di Roma aveva rimesso l'esame della legittimità dell'art. 97 citato, ha dichiarato non fondata la questione per difetto di rilevanza, osservando che al momento della dichiarazione di fallimento (così come al momento della proposizione dell'incidente di costituzionalità) non sussisteva la morosità del contribuente perché la commissione tributaria di primo grado aveva già annullato gli accertamenti. La decisione, ineccepibile, induce però l'interprete a ritenere legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima della decisione in sede tributaria; il che conferma la mancanza di difesa del contribuente, costretto a fallire — o a pagare le imposte non dovute — anche quando, in epoca successiva, la commissione tributaria dovesse annullare gli accertamenti. Né la revoca del fallimento può eliminare i distruttivi (per l'impresa) effetti della procedura che si sono *medio tempore* prodotti.

Ritiene quindi questo tribunale ragionevole il dubbio che il contribuente — iscritto a ruolo sulla base di un atto dell'amministrazione — non sia sufficientemente tutelato dalla sola possibilità, per il tribunale, di accertare l'inadempimento, non potendo, lo stesso contribuente — e in questo sta il vero difetto di difesa — far verificare la legittimità della pretesa dell'amministrazione prima della pronuncia di fallimento. Sotto questo profilo appare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, se non altro nella parte in cui l'art. 97 in esame non prevede che il fallimento possa seguire solo quando l'iscrizione provvisoria consegua ad una decisione delle commissioni tributarie.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo, in via provvisoria, di opporsi al fallimento dimostrando l'inesistenza del debito per illegittimità dell'operato dell'amministrazione in sede di accertamento tributario, di talché lo stesso contribuente, per evidente il fallimento, non ha altra scelta che quella di eliminare l'inadempimento mediante pagamento dei tributi contestati;

Ordina la sospensione del giudizio e gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Così deciso in Casale, in camera di consiglio, il giorno 23 ottobre 1991.

Il presidente rel.: SCIACCALUGA

Il funzionario di cancelleria: MAGNO

N. 26

Ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 1992) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco

Pensioni - Pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni di dipendenti degli enti locali - Esclusione del diritto alla pensione corrisposta dalla c.p.d.e.l. - Mancata previsione del diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli orfani maggiorenni di dipendenti statali nella identica situazione, ai quali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988, è riconosciuto tale diritto.

(R.D. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37).

(Cost., art. 3; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, terzo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/128020 del registro di segreteria, presentato dal sig. Fasano Rocco, nato il 27 settembre 1958, domiciliato in S. Angelo dei Lombardi, piazza Francesco De Sanctis, avverso il decreto n. 6271 in data 13 dicembre 1982 della direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.).

Uditi, nella pubblica udienza del 3 ottobre 1990, con l'assistenza del segretario rag. Antonio Giuseppone, il consigliere relatore dott. Manlio Licari e il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Gennario Faracca; non rappresentando il ricorrente e non comparso l'avvocato dello Stato per l'amministrazione;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO DI FATTO

Con il decreto in epigrafe — preceduto da comunicazione in data 19 gennaio 1981 — la direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.) ha negato di poter ulteriormente corrispondere la pensione o quota di pensione orfanile (a suo tempo attribuita con decreto ministeriale n. 4477 del 22 giugno 1978, a decorrere dal 18 maggio 1975 e quale trattamento privilegiato indiretto) al sig. Fasano Rocco, dopo il compimento del ventunesimo anno di età, a nulla rilevando — ai sensi della normativa disciplinante le erogazioni pensionistiche a carico degli Istituti di previdenza — la sua documentata qualità di studente universitario (quarto anno di giurisprudenza per l'anno accademico 1981/82, secondo certificato in atti).

Con atto ritualmente notificato, depositato il 26 marzo 1987, l'interessato sostiene il proprio diritto alla chiesta pensione (o quota di pensione) orfanile, richiamando l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, che, con riguardo, rispettivamente, alle pensioni erogate dall'I.N.P.S. e dallo Stato, consentano entro certi limiti agli orfani maggiorenni che siano studenti universitari di usufruire ulteriormente di trattamento pensionistico.

A tal riguardo — e con riferimento, evidentemente, all'omessa previsione dell'applicabilità di tali norme anche alle pensioni erogate dagli istituti di previdenza — il ricorrente solleva «formale questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione».

Alla pubblica udienza, il pubblico ministero ha sostenuto la rilevanza e le non manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale ed ha chiesto, pertanto, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stante l'autonomia degli ordinamenti pensionistici, non possono ritenersi direttamente disciplinanti le erogazioni a carico delle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza (ed in ciò sembra sostanzialmente convenire lo stesso ricorrente) le norme dettate dall'I.N.P.S. (art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903) o per i

dipendenti statali (art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come introdotto dall'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391) o per le pensioni di guerra (artt. 44 ed 88 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), le quali sanciscono l'equiparazione — a determinati fini (anche pensionistici) ed entro certi limiti — degli orfani maggiorenni studenti universitari agli orfani minorenni: per altro verso, talune norme richiamate dal ricorrente e concernenti equiparazioni degli orfani di caduti per servizio agli orfani di guerra, escludono espressamente la rilevanza di detta equiparazione ai fini di pensione (art. 1, secondo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 539, ed art. 5, secondo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 474), mentre la legge 17 ottobre 1967, n. 974 (qualora potesse riguardare anche gli orfani degli iscritti alla casse predette) presuppone un'opzione che nella specie, comunque, non risulta esercitata.

Ne consegue la rilevanza, ai fini dell'esito del ricorso all'esame, della questione di costituzionalità sollevata dall'interessato e fatta propria dal pubblico ministero.

La questione è altresì non manifestamente infondata. Ed invero, la legge 21 luglio 1984, n. 391 — con riguardo esclusivamente alle pensioni dei dipendenti statali — ha inteso eliminare una disparità di trattamento rispetto all'ordinamento dell'I.N.P.S., e la Corte costituzionale (sentenza n. 366 del 23-31 marzo 1988, su ordinanza di questa sezione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 3 ottobre 1984) ha dichiarato — con l'effetto di attribuire retroattività all'eliminazione di tale disparità di trattamento — l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 «nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età». Identica questione si pone ora con riguardo alle pensioni erogate dalla C.P.D.E.L. e, più in generale — con eventuale applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — da tutte le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La questione di costituzionalità va peraltro riferita non già alle norme indicate dal ricorrente (costituenti termini di raffronto), bensì alle norme dettate per gli istituti di previdenza, le quali (non prevedendolo) escludono il beneficio di cui trattasi anche per l'epoca successiva alle modificazioni dell'ordinamento giuridico (in senso più ampio) che hanno (indirettamente) determinato al (costituzionalmente — art. 3 della Costituzione — censurabile) disparità di trattamento.

Trattasi, nel caso specifico, dell'art. 37 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento C.P.D.E.L.), mentre, — per le altre casse pensioni — potrebbe aversi riguardo all'art. 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, all'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed all'art. 28 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospesa ogni pronuncia, ordina che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 3 della costituzione ed alla luce dell'art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude il diritto, alla pensione C.P.D.E.L. di reversibilità, degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;

Dispone, inoltre, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 1990.

Il presidente: SARACENO

Depositata nella segreteria il 24 ottobre 1990.

Il direttore della segreteria: (firma illeggibile)

N. 27

Ordinanza emessa il 15 novembre 1991 dal tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Caputi Aldo

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Silenzio del p.m. - Non comparabilità né all'assenso né al dissenso - Inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Ingiustificata disparità di trattamento tra le parti.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 302/91 contro Caputi Aldo, nato a Torre S. Susanna il 4 aprile 1959.

Il tribunale, con riferimento alla prima delle eccezioni proposte dalla difesa, esaminati gli atti, ravvisa la incostituzionalità dell'art. 458 del c.p.p., primo e secondo comma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irrazionale disparità cui la detta norma darebbe luogo nei rapporti tra p.m. e imputato.

Ed invero, si osserva che il primo ed il secondo comma dell'art. 458 del c.p.p., pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 1991, n. 81, non prevede l'ipotesi del silenzio del p.m. sulla richiesta dell'imputato di celebrazione del procedimento con il rito abbreviato, stabilendo soltanto l'ipotesi del consenso, ovvero, alla stregua della citata sentenza della Corte costituzionale, il dissenso motivato.

Tanto premesso, ed applicando tali principi al caso di specie, ritiene questo tribunale, per un verso, che il silenzio del p.m. non può certamente essere considerato come un «consenso» in quanto, ai sensi del menzionato articolo, la manifestazione di detto consenso deve essere espressa; e, per altro verso, che a detto silenzio del p.m. non può attribuirsi significato di dissenso perchè, in virtù della suindicata sentenza n. 81/1991, il dissenso deve essere motivato e ciò allo scopo di porre il Giudice del dibattimento, nelle condizioni di valutare le ragioni del dissenso ai fini della eventuale applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 443 del c.p.p.

Va a questo punto osservato, che il silenzio del p.m. anche a volerlo ritenere una manifestazione di dissenso, evidentemente non sarebbe un «dissenso» motivato.

Pertanto, in ogni caso, ne consegue che il silenzio, non disciplinato dall'art. 458 del c.p.p., precluderebbe al giudice la possibilità di esprimere, all'esito del dibattimento, una valutazione circa la fondatezza o meno delle ragioni del p.m., proprio perchè mancanti.

Ciò posto, nella ipotesi in esame, in difetto di un dissenso motivato e perciò non controllabile da parte del giudice, il p.m. con il detto silenzio verrebbe a privare l'imputato di un indiscutibile vantaggio derivante dalla possibile applicazione, nei suoi confronti di una riduzione di pena, con le conseguenze innanzi indicate sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra le parti.

Va inoltre osservato che la sollevata questione di legittimità costituzionale appare rilevante ai fini del presente giudizio, non potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.

P. Q. M.

Eccepisce d'ufficio, la illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del giudizio in corso sino alla decisione della Corte;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Brindisi, addì 15 novembre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

N. 28

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dalla corte di assise di Trani
nel procedimento penale a carico di Casamassima Cosimo*

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti già escussi dalla p.g. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilità degli atti al fascicolo del dibattimento - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermità o irreperibilità del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità dei cittadini innanzi alla legge - Compressione del diritto di difesa per la parte civile ed il p.m.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p. 1988, art. 195, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI ASSISE

sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti,

RILEVA

Il 27 settembre 1990 alle ore 16,30 circa in corso S. Sabino dell'abitato di Canosa di Puglia un giovane armato di pistola e con il volto travisato da una calzamaglia si avvicinò alla Fiat Croma targata NA R15755 a scopo di rapina in danno di D'Amelio Giacomo, rappresentante di commercio, che si trovava da solo a bordo di tale autovettura;

Di fronte alla reazione dell'agredito il giovane esplose contro di lui alcuni colpi di arma da fuoco, due dei quali quali attinsero il D'Amelio rispettivamente alla regione laterocervicale sinistra ed alla spalla sinistra; lo sparatore si dette alla fuga dileguandosi nelle strade circostanti, nella immediatezza del fatto il m.llo Barbaro Emanuele, comandante la stazione C.C. di Canosa di Puglia, accorse sul luogo del ferimento e subito dopo presso il servizio di pronto soccorso di Canosa dove, frattanto, venivano prestate al ferito le prime cure e dove il D'Amelio decedette alle ore 17,50 a seguito di shock traumatico a larga componente emorragica; in base ai risultati delle indagini preliminari e su conforme richiesta del pubblico ministero il g.i.p. presso il tribunale di Trani dispose il giudizio davanti alla corte di assise di Trani a carico di Casamassima Cosimo per i delitti di omicidio pluriaggravato, tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da guerra;

Al dibattimento il pubblico ministero con altre prove ha richiesto l'esame del maresciallo Barbato, perché «riferisse sugli atti irripetibili di p.g. compiuti nel luogo e nella immediatezza dei fatti»; nel corso dell'assunzione della testimonianza, ammessa dalla Corte, è emerso che detto ufficiale di polizia giudiziaria presso il pronto soccorso aveva ricevuto sommarie informazioni *ex art.* 351 del c.p.p. dal D'Amelio il quale gli aveva fornito notizie utili per l'identificazione dello sparatore, ed aveva documentato le dichiarazioni ai sensi dell'art. 357 del c.p.p. in un atto non inserito nel fascicolo per il dibattimento;

La ulteriore domanda con cui il pubblico ministero ha invitato il teste a riferire il contenuto delle dichiarazioni del D'Amelio non è stata ammessa dal presidente per il divieto sancito dall'art. 195, quarto comma, del c.p.p.;

La successiva richiesta del pubblico ministero sulla quale le altre parti hanno interloquito, di acquisizione al fascicolo per il dibattimento del predetto atto formato dal maresciallo Barbaro, è stata rigettata con ordinanza della Corte sui rilievi che l'art. 512 del c.p.p. consente la lettura solo degli atti compiuti dal pubblico ministero o dal giudice allorché essi siano divenuti irripetibili e che delle informazioni assunte *ex art.* 357, lett. c), del c.p.p. dalla polizia giudiziaria è consentita l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 500, quarto comma, del c.p.p. solo dopo la loro utilizzazione per le contestazioni, contestazioni ovviamente non verificatesi per l'impossibilità dell'esame del D'Amelio deceduto dopo averle rese;

In siffatto contesto il pubblico ministero ed i difensori delle parti civili, non contraddetti dai difensori dell'imputato, hanno prospettato alla Corte la illegittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 195, quarto comma, 500, quarto comma, e 512 del c.p.p. per la contrarietà agli artt. 3, 24, 111, 112, 22, 97 e 98 della Costituzione;

Ritiene la Corte che i predetti profili di illegittimità costituzionale possano essere condivisi, per la loro rilevanza, limitatamente alle disposizioni degli artt. 2, n. 31, della legge n. 81/1987 e 195, quarto comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Invero il pubblico ministero nel corso della discussione sulle questioni sollevate ha chiarito con precisi riferimenti alla intestazione ed alle forme, che l'atto formato dal maresciallo Barbaro presso il pronto soccorso è una semplice annotazione *ex art.* 357, primo comma, del c.p.p., contenenti una mera puntuazione dei detti del D'Amelio e non un processo verbale redatto secondo le modalità del titolo terzo del libro secondo, richiamate dall'art. 373 al quale rinvia il terzo comma dell'art. 357 del c.p.p.; pertanto tale annotazione non potrebbe comunque mai essere acquisita al fascicolo per il dibattimento, perché priva di ogni rilievo probatorio, avente la sola funzione di rendere il pubblico ministero edotto dell'operato della polizia giudiziaria, utile unicamente per eventuali consultazioni in aiuto della memoria, a norma degli artt. 499, quinto comma, e 514, secondo comma, ultima parte, del c.p.p. in sede di esame del pubblico ufficiale che l'ha redatta;

Consegue che l'annotazione di cui si tratta non rientra nel novero degli atti ai quali si riferisce l'art. 512 del c.p.p. e quindi risultano irrilevanti, nel caso in esame, i dedotti profili di incostituzionalità di quest'ultima norma e di quella conseguente di cui all'art. 500, quarto comma, del c.p.p.;

Restrungendo la indagine alle disposizioni degli artt. 2, n. 31, della legge delega e 195, quarto comma, del c.p.p., si osserva che esse sanciscono l'assoluto divieto per il teste ufficiale o agente di polizia giudiziaria di disporre sulle dichiarazioni ricevute; orbene tale divieto appare in contrasto con il principio di ragionevolezza, uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della Costituzione) in quanto discrimina, senza alcuna concreta e ragionevole giustificazione i cittadini chiamati a testimoniare; infatti viene vietato al teste che sia appartenente alla polizia giudiziaria ciò che viene consentito al teste comune; la discriminazione risulta ancora più assurda se si considera che l'art. 195, terzo comma, del c.p.p. consente, senza i correttivi dei commi precedenti, la testimonianza in diretta quando la parte primaria non sia più esaminabile, per morte, come nel caso in esame, infermità o irreperibilità, mentre nel comma successivo neanche in tali particolari casi vige la stessa regola per gli appartenenti alla polizia giudiziaria;

Peraltro è fuori di dubbio che il divieto che riguarda gli appartenenti alla polizia giudiziaria debba applicarsi anche alla ipotesi di impossibilità sopravvenuta cui si riferisce il terzo comma, atteso l'inequivoco tenore della richiamata direttiva n. 3) dell'art. 2 della legge delega; l'arbitrarietà della distinzione operata dal legislatore ordinario si evidenzia considerandosi che non è ravvisabile una situazione concreta personale differenziata tra i soggetti chiamati a deporre, attesoché a norma dell'art. 196 del c.p.p. lo stesso legislatore enuncia il principio che tutte le persone hanno capacità di testimoniare; sorge quindi il sospetto che la ragione della discriminazione possa risiedere in una aprioristica sfiducia sulla attendibilità del teste appartenente alla polizia giudiziaria, sfiducia che non trova alcun plausibile fondamento nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento giuridico positivo;

La citata disposizione dell'art. 195, quarto comma, rivela profili di illegittimità costituzionale anche con riferimento all'art. 24 della Costituzione, che a tutti assicura uguali diritti di difesa, in quanto comprime tale diritto per la parte civile ed il pubblico ministero relativamente alla prova in tutti quei casi in cui eventi sopravvenuti comportano la impossibilità di utilizzare a fini probatori delle dichiarazioni della persona offesa o di testimoni se percepite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;

Innegabile appare la rilevanza delle questioni innanzi esaminate nella definizione del processo in corso, giacché i detti del D'Amelio, che più di ogni altra persona venne in contatto col feritore in pieno giorno, se conosciuti possono risultare comunque utili, se non addirittura decisivi, per la identificazione del responsabile dell'omicidio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero e dai difensori delle parti civili in ordine agli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio a carico di Casamassima Cosimo e ordina la trasmissione degli atti della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dichiara non rilevanti le altre questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti.

Trani, addì 29 novembre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0094

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 6 0 9 2 *

L. 6.000